

Osservatorio regionale sulla legislazione

TERZO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE
(settembre 2002-dicembre 2003)



Marzo 2004



Osservatorio regionale sulla legislazione

TERZO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE
(settembre 2002-dicembre 2003)

Marzo 2004

Progettazione e redazione a cura di:

Maria Rovero (Segretario generale del Consiglio regionale - Direttore Segreteria dell'Assemblea regionale)

Adriana Garabello (Direttore Processo Legislativo)

Coordinamento redazionale

Silvano Ghiglione

Hanno collaborato per le rispettive competenze:

Direzione Processo legislativo

Silvia Bertini (dirigente Settore Commissioni legislativi), Elsa Aliberti, Franco Ferraresi, Laura Spagnolini con la collaborazione dei responsabili delle Commissioni permanenti.

Loredana Conti (dirigente Settore Studi e Documentazione legislativa), Laura Banda, Claudia Parola

Giuseppe Fraudatario (dirigente Settore Assemblea regionale), Celina Baldi, Alberto Bocci, Silvana Colognese, Ornella Galliero, Luigi Grieco, Bruna Marte, Vanda Mignone, Luciana Pilotto

Piera Ronco (Segreteria direzione)

Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale

Valter Bossi (dirigente Settore Affari Istituzionali e Supporto Giuridico-Legale), Silvia Arneodo e Gabriella Zanon

Elena Fenoglio ed Elisa Ticozzelli (Settore Sistema Informativo e Banca Dati Arianna)

Direzione Affari Istituzionali e Processo di delega

Giuliano Bertello (Settore attività Giuridico-Legislativa)

CSI - Piemonte (Progetto sviluppo Sistema Informativo consiliare)

Mauro Marzola, Giovanni Galasso

Contributo esterno

"L'Air e la sua sperimentazione nella Regione Piemonte" (paragrafi 1,2 e 4)

"Analisi politiche di settore" (paragrafi 1 e 2)

Prof. Carlo Manacorda, docente di Contabilità Pubblica Università Torino

Coordinamento editoriale

Daniela Oberto (Settore Sistema Informativo e Banca Dati Arianna)

Avvertenze

- o *I dati sono dedotti della banca dati "Arianna" per quanto attiene alla legislazione regionale dalla I alla VII legislatura (dicembre 1971 – 31 dicembre 2003).*
- o *I dati relativi all'attività della Commissione speciale per lo Statuto sono aggiornati al marzo 2004*

Il Terzo rapporto sulla legislazione è anche disponibile su cd-rom e sul sito Internet del Consiglio regionale del Piemonte (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/>)

Realizzazione a cura di Domenico Angelino, Daniela Oberto (Laboratorio Web-Settore Sistema informativo e Banca Dati Arianna) e Davide Toniolo (stage - corso ifts "Comunicazione Multimedia" Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico").

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
1. I precedenti rapporti.....	1
2. Le principali caratteristiche del terzo rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte	2
2.1 Periodo preso in considerazione	2
2.2 Impostazione e contenuti.....	2
2.3 Metodologia	3
3. Innovazioni e prospettive future	4
4. Cos'è successo di nuovo nel periodo considerato.....	5
L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E LA SUA SPERIMENTAZIONE NELLA REGIONE PIEMONTE	8
1. Premessa	8
2. L'impatto della regolamentazione	8
2.1 Il quadro normativo italiano sull'impatto della regolamentazione	10
3. L'analisi dell'impatto della regolamentazione: l'esperienza dell'AIR nella Regione Piemonte	11
4. La formazione del rapporto - Le problematiche emerse	14
PARTE PRIMA ANALISI QUANTITATIVA.....	15
1. Rilevazione quantitativa sulla produzione normativa	15
1.1 Tipologia di approvazione delle leggi e analisi degli emendamenti	17
1.2 Sedute Aula: attività legislativa e tempi di approvazione delle leggi	20
2. Classificazione delle leggi per settori e macromaterie.....	29
3. L'iniziativa legislativa	31
3.1 Iniziativa legislativa rispetto a leggi regionali approvate nelle legislature.....	32
4. Classificazione delle leggi regionali rispetto ai vincoli normativi	34
5. Stato della legislazione regionale	34
5.1 Progetto per la "pulizia normativa": la ricognizione delle leggi cosiddette non operanti	36
6. Tipologia della normazione	38
7. Regolamenti regionali	40
PARTE SECONDA ANALISI QUALITATIVA	43
1. Questioni pregiudiziali (di legittimità costituzionale/statutaria o di merito) e sospensive.	43
2. Ordini del giorno, ex articoli 78 e 79 Regolamento, collegati alle leggi regionali ...	46
3. Contenzioso costituzionale sulla legislazione regionale	49
4. La valutazione ex post delle leggi	53
4.1 Obblighi di relazione al Consiglio regionale.	53
4.2 Le clausole valutative e il progetto CAPIRe	54
5. Le Commissioni.....	56
5.1 Le Consultazioni nel 2003	56
5.2 Le Commissioni speciali	57
5.2.1 La Commissione speciale Olimpiadi invernali 2006	57
5.2.2 La Commissione speciale per lo Statuto.....	58

6. Le notifiche all'Unione Europea	58
7. Il monitoraggio sull'applicazione delle regole di drafting	59
7.1 Il drafting all'ingresso: attuazione della circolare del Presidente del Consiglio sulla ricevibilità dei progetti di legge e degli atti di sindacato ispettivo.....	59
7.2 Il drafting e l'istruttoria in commissione.....	63
7.3 Il drafting nella fase finale d'aula.....	65
8. Le fonti notiziali: i lavori preparatori e le note alle leggi.....	67
9. Il dossier virtuale dei provvedimenti normativi	69
PARTE III ANALISI POLITICHE DI SETTORE.....	73
1. Analisi delle politiche pubbliche regionali	73
1.1 Le politiche pubbliche	73
1.2. Le politiche pubbliche regionali	74
1.3 Politiche regionali e legislazione della Regione Piemonte	74
1.3.1 Politica di tutela e di risanamento ambientale.....	75
1.3.2 Politica delle culture	77
1.3.3 Politica economica.....	78
1.3.4 Politica dell'istruzione	79
1.3.5 Politica sociale e della persona	80
1.3.6 Politica del territorio	81
1.3.7 Politica turistico-alberghiera.....	82
2. La nuova legge di contabilità regionale	83
2.1. Generalità.....	83
2.2. I profili innovativi.....	83
2.3. L'analisi di impatto	84
2.3.1 L'impatto sulla produzione legislativa	85
2.3.2 L'impatto sull'attività di pianificazione	87
2.3.3 L'impatto sull'organizzazione.....	87
2.3.4 L'impatto sulla gestione	88
2.4. Conclusioni	88
3. Le relazioni tecnico-finanziarie.....	88
APPENDICI	93
APPENDICE 1 - Tabelle riassuntive leggi e regolamenti aggiornate al 31 dicembre 2003.....	95
APPENDICE 2 - Documento OLI: schema comune per Rapporti regionali sulla legislazione	129
APPENDICE 3 - Tabella delle giornate di esame per legge.....	133
APPENDICE 4 - Ricognizione leggi non operanti	135
APPENDICE 5 - Griglie per lettura Relazioni al Consiglio Regionale (esempi).....	137
APPENDICE 6 - Circolare Presidente Consiglio Regionale per istruttoria in ingresso PDL/DDL	147
APPENDICE 7 - Le Note alle leggi regionali sul Bollettino Ufficiale : indicazioni per la compilazione	153
APPENDICE 8 - Schede-tipo analisi nodi critici degli atti (istruttoria in Commissione).....	155

INTRODUZIONE

1. I precedenti rapporti

Il Consiglio regionale del Piemonte, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale sulla legislazione, ha già presentato due rapporti sulla legislazione regionale piemontese.

Il **primo rapporto** ha riguardato l'attività normativa (legislativa e regolamentare) svolta nelle prime sei legislature regionali e nel primo anno della settima. Esso ha fatto riferimento, come analoghi rapporti sulla legislazione presentati in altri Consigli regionali (i primi furono redatti, oltre che dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Toscana), all'attività posta in essere dalla Camera dei Deputati con il periodico rapporto sullo stato delle legislazione, elaborato all'interno dell'Osservatorio sulla legislazione. Il rapporto della Camera nelle sue ultime edizioni ha infatti dedicato, in collaborazione con tutti i Consigli regionali, un'apposita sezione all'esame della produzione legislativa regionale.

I primi rapporti redatti dai Consigli regionali hanno fatto riferimento proprio all'esperienza maturata in tali occasioni, utilizzando i dati di volta in volta elaborati per il rapporto della Camera e approfondendone gli aspetti più interessanti e significativi per le singole Assemblee. Per quanto riguarda la nostra Regione, il primo rapporto ha utilizzato, anche ampliandole, esperienze e analisi già avviate nelle precedenti legislature.

Il **secondo rapporto** ha invece riguardato in specifico i primi due anni della settima legislatura (dall'inizio nel giugno 2000 fino all'agosto 2002), pur non rinunciando all'integrazione dei dati con riferimento alle legislature precedenti, aggiornando tabelle e statistiche presenti nel primo rapporto, e arricchendo i contenuti del primo con nuove sezioni che hanno esaminato in particolare la fase di attuazione dei provvedimenti normativi.

I rapporti in questione, redatti dalle strutture consiliari partendo da un'analisi statistica della produzione normativa, hanno permesso di evidenziare, attraverso dati quantitativi e qualitativi, quale è stata nel periodo considerato la produttività legislativa dell'assemblea e di monitorare la qualità della legislazione regionale prodotta¹.

Si sta ora pubblicando il terzo rapporto che copre il periodo successivo: dal settembre 2002 al dicembre 2003.

¹ I testi dei due rapporti, comprensivi degli allegati, sono raccolti in un cd e sono consultabili sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it/lab.giuridico/ossleg.htm

2. Le principali caratteristiche del terzo rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte

Si illustrano qui di seguito alcuni elementi che caratterizzano il terzo rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte

2.1 Periodo preso in considerazione

Il terzo rapporto esamina la produzione normativa piemontese dall'agosto 2002 (termine finale del precedente rapporto) al dicembre 2003. Si intende così allineare il rapporto piemontese ai rapporti redatti dalle altre assemblee legislative regionali e a quello della Camera.

Per il futuro, occorre valutare se il prossimo rapporto (il quarto per il Piemonte) riguarderà solo l'attività legislativa svolta nel 2004 oppure se verrà esteso fino alla fine della VII legislatura anche in relazione alle prospettive di nuove modalità di redazione ed elaborazione del rapporto (vedi paragrafo "Prospettive future").

2.2 Impostazione e contenuti

Anche nel terzo rapporto si è mantenuta l'impostazione dei due precedenti. La prima parte è dedicata ad **un'analisi quantitativa** della legislazione prodotta nel periodo. L'analisi è strutturata tenendo conto delle indicazioni dell'OLI (Osservatorio legislativo interregionale), che nello scorso aprile, dopo un accurato lavoro di analisi di tutti i rapporti finora elaborati, ha individuato quelli che debbono essere gli elementi comuni a tutti i rapporti relativi alle leggi e ai regolamenti e cioè: i dati quantitativi quali il numero delle leggi, articoli e commi, i soggetti dell'iniziativa, i settori di materia, i dati di iter con i relativi tempi di approvazione, ecc. e i dati qualitativi che si riferiscono alle tecniche di redazione e alla tipologia normativa (vedi APPENDICE 2). Verranno comunque mantenuti e aggiornati i raffronti con i dati delle legislature pregresse contenuti nei precedenti rapporti.

La seconda parte analizza invece gli **elementi qualitativi**, aggiornando e implementando i dati contenuti nel secondo rapporto, che si sono dimostrati utili e significativi, in particolare nell'ottica di una valutazione dell'efficacia della legge con riferimento soprattutto alla fase applicativa. Sono inoltre state aggiunte ulteriori analisi che riguardano:

- i primi esperimenti di introduzione di clausole valutative nei testi delle leggi,
- le notifiche all'UE delle leggi che introducono aiuti di Stato,
- l'esame e l'approfondimento di quante e quali sono le leggi formalmente vigenti ma di fatto non operanti,

- l'esperienza condotta congiuntamente dagli uffici della Giunta e del Consiglio con il corso sperimentale dedicato all'introduzione dell'AIR (analisi di impatto di regolazione)
- gli effetti indotti dall'applicazione della circolare del Presidente del Consiglio sulla "istruttoria preliminare dei progetti di legge e degli atti di sindacato ispettivo" (vedi APPENDICE 6)
- l'applicazione del manuale di tecnica legislativa e delle regole di drafting nelle varie fasi dell'iter legislativo e le relative criticità.

Nel corso dell'anno, in concomitanza con la revisione dell'intero impianto della Banca dati delle leggi regionali (Arianna) per renderla aderente agli standard di Normeinrete, si è effettuata una profonda revisione della sezione della banca dati che riguarda i dati di accompagnamento delle leggi: i risultati di tale rielaborazione sono attualmente in fase di progettazione informatica per l'inserimento in Arianna.

Si è inoltre pensato, in analogia con quanto viene fatto nel rapporto della Camera, di approfondire in specifico la legislazione di settore, introducendo una terza parte. Dopo alcune premesse sulle politiche caratterizzanti il periodo, si è scelto di soffermarsi sulla nuova normativa di contabilità e sui suoi effetti sui documenti contabili regionali (legge finanziaria, bilancio, articoli finanziari delle leggi regionali) trattandosi di materia che ha profondamente innovato rispetto alle prassi precedenti.

2.3 Metodologia

La metodologia seguita è quella usuale che prevede l'elaborazione di un rapporto prodotto nell'ambito dell'Osservatorio legislativo regionale e redatto collegialmente con l'apporto delle due direzioni interessate (e cioè la Direzione Segreteria dell'assemblea regionale e la Direzione Processo legislativo): l'elaborazione statistica dei dati è effettuata partendo dai dati contenuti nella banca dati delle leggi regionali Arianna ed estratti con apposite query. Nel corso dell'anno 2003 si sono svolte periodiche riunioni di verifica e monitoraggio dei dati raccolti per l'individuazione di linee di tendenza. L'analisi di settore, introdotta nella terza parte del rapporto, è stata condotta con l'apporto di un consulente esterno.

La redazione del rapporto, come si è già evidenziato nella premessa della precedente edizione, è comunque facilitata proprio dalla presenza di "strumenti" di lavoro condivisi e diffusi tra le strutture del Consiglio regionale quali la banca dati Arianna, di cui è in fase di rilascio una nuova versione allineata agli standard di Normeinrete, e

il dossier virtuale delle leggi regionali² a cui si accompagnerà, dopo una prima fase sperimentale condotta nel 2003, la possibilità di costruire dossier virtuali personalizzati, costruiti cioè dall'utente su specifici temi e in relazione ai propri interessi.

3. Innovazioni e prospettive future

Rispetto ai precedenti rapporti si segnala il fatto che la redazione di rapporti periodici sullo stato della legislazione regionale sta diventando uno strumento diffuso nelle varie assemblee legislative (risulta che già 11 assemblee regionali hanno presentato almeno un rapporto sulla legislazione) come è emerso anche in occasione della presentazione tenuta al COM-P.A. di Bologna nello scorso mese di settembre³. Di particolare rilievo e utilità è quindi stata l'attività messa in essere dall'OLI che, come ricordato, ha individuato elementi comuni che debbono essere tenuti presenti da tutte le assemblee legislative regionali nella redazione dei singoli rapporti in modo da permettere raffronti e scambi di dati tra le varie realtà. Ad essi (che peraltro coincidevano in gran parte con quelli contenuti nei precedenti rapporti) si è fatto riferimento nell'elaborazione del terzo rapporto.

Proprio il lavoro fatto dall'OLI ha suggerito, per i prossimi rapporti, un'ipotesi di percorso innovativo, attualmente in fase di definizione concreta e che troverà attuazione il prossimo anno: si intende progettare funzionalità, collegate ad **Arianna** ed al **dossier virtuale**, che consentano in qualunque momento agli utenti abilitati di monitorare lo stato della legislazione, attivando una serie predeterminata di elaborazioni riferite ai principali dati ricorrenti in tutti i rapporti sulla legislazione, sia nazionale che regionali. Ciò permetterà di superare i tradizionali rapporti periodici sulla legislazione consentendo in qualunque momento l'elaborazione e la generazione automatica di report sui dati costanti

La soluzione proposta, che è in fase di realizzazione concreta, presenta alcune caratteristiche profondamente innovative quali:

- *Trasparenza*: consente una visibilità costante e continua dell'attività legislativa e dei suoi sviluppi
- *Accessibilità*: i dati sono a portata di tutti

² Il dossier virtuale delle leggi regionali è un'implementazione del faldone cartaceo inteso in senso archivistico, cioè come raccogliitore di tutta la documentazione raccolta e attinente un determinato argomento od oggetto per permettere il reperimento dei dati di iter e di tutto il materiale documentario collegato alla progettazione e all'istruttoria di un progetto di legge regionale, informatizzando tutti i documenti cartacei che precedono, accompagnano e seguono l'esame e l'approvazione di una legge. Il dossier, che contiene non solo il testo del progetto nelle sue diverse versioni e le relazioni illustrative ma anche tutta la documentazione che l'accompagna dalla progettazione alla fase di vigenza della legge, è consultabile sull'Intranet e sul sito Internet del Consiglio Regionale.

³ Cfr. il seminario su "Lo stato della legislazione regionale e le sue prospettive", tenutosi a Bologna il 18 settembre 2003, durante il quale è stata effettuata un'analisi dei rapporti sulla legislazione predisposti da alcune assemblee regionali.

- *Interattività*: l'elaborazione non viene più effettuata dagli uffici a scadenze predefinite, ma è possibile agli utenti abilitati effettuare in qualunque momento le elaborazioni e ricavare i dati che servono
- *Flessibilità*: i dati predefiniti possono essere coniugati secondo le esigenze dell'utente
- *Immediatezza*: è possibile avere risposte a esigenze di conoscenza man mano che si presentano.

Le ricadute di una simile soluzione dal punto di vista organizzativo, non prevedono più la necessità di una struttura istituzionalmente dedicata alla redazione periodica del rapporto: i consiglieri e le strutture interessate possono redigere autonomamente il rapporto, quando serve e per i dati e gli aspetti che interessano. Le strutture consiliari alimenteranno costantemente le basi dati di riferimento attraverso la banca dati Arianna e le procedure collegate e predisporranno report statistici, analisi e monitoraggi in base agli input degli organi politici e le esigenze degli organismi consiliari.

Si tratta quindi di un modo di operare che ben si concilia con l'ottica della modernizzazione della pubblica amministrazione, risponde a valenze di governance e si inserisce perfettamente nelle previsioni del DPEF.

4. Cos'è successo di nuovo nel periodo considerato

Innanzitutto si sono avute ben tre richieste di referendum abrogativo nei confronti di due leggi regionali: due richieste riguardavano la legge regionale n. 21 del 2003 (assestamento del bilancio) che all'articolo 3 ha introdotto modifiche alla normativa sul trattamento indennitario dei consiglieri; la terza chiedeva l'abrogazione della legge regionale n. 24 del 2001 che ha disciplinato in maniera organica l'intera materia del trattamento indennitario.

Non è la prima volta che vengono presentate richieste di referendum abrogativi di leggi regionali: in passato vi era stata nel 1987 una richiesta di referendum abrogativo nei confronti della legge regionale sulla caccia, referendum che non si era poi tenuto essendo stata nel frattempo modificata la normativa regionale in materia.

E' però la prima volta che viene applicata la normativa prevista nella l. r. n. 55 del 1990 che ha introdotto una valutazione di ricevibilità a ammissibilità sulle

proposte di referendum prima che inizi la raccolta delle firme⁴. In attuazione di tale normativa, l'Ufficio di Presidenza ha dichiarato i tre referendum non ammissibili, sulla base del parere espresso dalla Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum⁵.

Di particolare rilievo è stata nel corso dell'anno l'attività posta in essere dal Consiglio regionale, attraverso un'apposita commissione speciale, per pervenire alla definizione di un nuovo Statuto o alla modifica delle parti più salienti (e superate dalle recenti modifiche costituzionali) del precedente. Dopo un periodo in cui la commissione, istituita con deliberazione consiliare nel luglio 2001, ha approfondito, nel corso di numerose sedute, le diverse tematiche statutarie, verso la fine dell'anno 2003 sono stati presentati ben 6 progetti di legge⁶ per l'approvazione di un nuovo Statuto più altre tre proposte che riguardano singole parti dello Statuto: tali proposte sono state sottoposte all'esame della commissione predetta. Di particolare interesse per la materia che stiamo trattando è l'articolo introdotto nello Statuto dalla Commissione speciale sulla qualità della legislazione che recita: *"i testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione"*..

Contestualmente sono state presentate anche 3 proposte di legge per l'approvazione di una nuova legge elettorale regionale in applicazione del nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione oltre ad alcune proposte inerenti l'elettorato

⁴ Per quanto attiene all'ammissibilità delle istanze di referendum, l'articolo 11 della l. r. 4/73 prevede che: il referendum abrogativo non è proponibile per lo Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio; non è altresì proponibile per il regolamento del Consiglio ed in generale per i regolamenti interni degli organi e degli uffici regionali, nonché per i regolamenti di attuazione di leggi regionali, quando la proposta di referendum non investa anche la legge alla quale il referendum si riferisce e per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato emanati dalla Regione;

il referendum abrogativo è infine improponibile per i provvedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al comma primo dell'articolo 11 e per i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.

⁵ La commissione è stata istituita dalla legge regionale 55/1990 quale organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono la interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

⁶ Si tratta dei seguenti progetti di legge che propongono la riscrittura integrale dello Statuto vigente:
n.566 dei consiglieri Vaglio e altri (ritirato in data 2 dicembre 2003) "Carta costituzionale del Piemonte"
n. 587 dei consiglieri Marcenaro ed altri "Statuto della Regione Piemonte".
n.594 dei consiglieri Cattaneo ed altri "Nuovo Statuto della Regione Piemonte"
n. 599 del consigliere Chiezzi ed altri "Statuto della Regione Piemonte"
n. 600 del consigliere Tapparo "Nuovo Statuto della Regione Piemonte"
n. 608 del consigliere Contu e altri "Nuovo Statuto della Regione Piemonte"
oltre ai progetti di legge di parziale modifica o integrazione del testo statutario vigente:
n 512 del consigliere Tapparo "Integrazione allo statuto della Regione Piemonte con l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali"
n. 527 dei consiglieri Manica ed altri "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali"
n. 536 dei consiglieri Cattaneo ed altri "Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola"

attivo e passivo: le proposte sono attualmente all'esame della I Commissione⁷. Su di esse la Commissione statuto ha espresso un parere.

Si può quindi rilevare come nel 2003 l'attività di produzione legislativa, almeno per quanto riguarda le proposte di legge, sia stata caratterizzata, in misura sicuramente notevolmente superiore rispetto al passato, da provvedimenti di carattere istituzionale di iniziativa consiliare.

⁷ vedi

pdl n. 457 dei consiglieri Marcenaro ed altri "Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale"

pdl n. 554 dei consiglieri Moriconi ed altri "Proposta di legge elettorale: un altro futuro è possibile"

pdl n. 581 dei consiglieri Palma "Disciplina dell'elezione del Consiglio regionale, del Presidente e del Vicepresidente della Regione, della composizione della Giunta e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità"

oltre alle proposte n. 591 del consigliere Contu (proposta di legge al Parlamento), n. 596 sempre del consigliere Contu e n. 597 del consigliere Cota che riguardano l'elettorato attivo.

L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E LA SUA SPERIMENTAZIONE NELLA REGIONE PIEMONTE

1. Premessa

Il Rapporto sintetizza l'attività legislativa svolta nel periodo preso in considerazione fornendo su di essa indicazioni in termini quantitativi ed in merito ai lavori ed agli *iter* procedurali correlati.

Coerentemente, con gli indirizzi più recenti in materia di produzione normativa, il Rapporto viene altresì integrato con ulteriori analisi riconducibili, in senso ampio, al tema del c.d. ***impatto della regolamentazione***, impatto che dovrebbe trasformarsi in una valutazione d'obbligo e costante di tutti i processi di creazione di regole da parte delle Autorità pubbliche.

2. L'impatto della regolamentazione

Similmente a quanto già presente in altri Paesi⁸ e seguendo raccomandazioni dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), si è progressivamente avvertita, anche nel nostro Paese, l'esigenza di analizzare i riflessi che singole leggi o provvedimenti di normazione in genere possono produrre nei contesti sociali ed economici sui quali ricadono.

Va infatti ricordato che l'OCSE, già con la Raccomandazione del 9 marzo 1995, aveva sottolineato la necessità di migliorare la qualità della normazione pubblica e di rendere trasparenti le leggi per i cittadini e per le imprese, e che aveva ribadito tale necessità nel Rapporto sulla Regolazione del 27 maggio 1997⁹. Quanto all'Unione europea, la Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato dell'Unione europea aveva allegato al Trattato di Amsterdam del 1997 la Dichiarazione n. 39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria. Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 suggerisce le analisi sull'impatto della regolazione come uno strumento fondamentale per una produzione normativa chiara, semplice ed efficace.

Sulla base di queste premesse comincia a prendere corpo, anche in Italia, il tema dell'*impatto della regolamentazione*, tema divenuto poi oggetto di specifiche disposizioni di legge che saranno ricordate dopo.

⁸ Per quanto riguarda l'Europa, la prima esperienza di valutazione della regolazione si è avuta nel 1985 in Olanda; è, poi, seguita, nel 1986, la Gran Bretagna e, via via, altri paesi, tra i quali l'Italia. Oggi l'analisi dell'impatto della regolazione è prevista, sebbene con forme diverse, in tutti i paesi dell'UE, ad eccezione dell'Austria, del Belgio e della Grecia. Esperienze di analisi di impatto della regolazione sono più remote in altri paesi. Si possono ricordare le prime realizzazioni avvenute, nella prima metà degli anni '80 del secolo passato, in Australia, Canada e Stati Uniti.

⁹ Si tratta del *Report on Regulatory Reform*, i cui principi sono stati ripresi dalla stessa OCSE nella pubblicazione *Regulatory Impact Analysis. Best practices in OECD countries.*, sempre del 1997.

In estrema sintesi, si ritiene che un provvedimento di normazione non può essere considerato un mero insieme di regole fine a se stesso, utile esclusivamente a disciplinare una determinata materia, ma un fatto che si irradia verso l'esterno ricadendo, in via mediata, su altri soggetti, strutture o sistemi che, sotto vari profili, subiscono le influenze del provvedimento stesso.

Muovendo da quest'ordine di considerazioni, si tratta quindi di valutare, fin dal primo momento della sua predisposizione, gli effetti che l'atto di normazione potrà produrre in varie direzioni e nei confronti di situazioni diverse. Questa valutazione non consente soltanto di avere chiare, fin dall'origine, le conseguenze dell'atto, ma porta anche ad un miglioramento della produzione legislativa, suscitando attenzioni di natura sostanziale, in quanto riferite a ciò che, in concreto, potrà accadere. Al tempo stesso, la produzione normativa sviluppata seguendo questi criteri acquisisce anche caratteristiche di maggiore trasparenza, dando la possibilità a chi vi abbia interesse di comprendere in maniera completa, formale e sostanziale, la reale portata dell'atto¹⁰.

Le direttive emanate sulla materia¹¹ hanno precisato che la *valutazione dell'impatto* dovrebbe prevedere, di massima, l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- definire l'ambito dell'intervento;
- rilevare le esigenze sociali, economiche e giuridiche che motivano l'intervento;
- individuare gli obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo dell'intervento;
- elaborare le opzioni regolatorie e le opzioni alternative alla regolamentazione;
- individuare i presupposti organizzativi, finanziari, economici e sociali delle opzioni rilevanti;
- individuare le aree di criticità correlate all'intervento;
- valutare in termini conclusivi le opzioni attuabili e selezionare quella preferibile;
- individuare lo strumento tecnico-normativo più appropriato;
- documentare le attività svolte.

¹⁰ Le esperienze condotte all'estero sull'analisi dell'impatto della regolamentazione hanno fatto registrare risultati importanti. I maggiori vantaggi si sono avuti nei paesi anglosassoni dove si è registrato, a seguito dell'applicazione dell'analisi in discorso, un aumento della competitività del sistema produttivo, con un'incidenza non irrilevante sul PIL.

¹¹ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nucleo per la valutazione delle norme e delle procedure, *Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)*, Circolare 16 gennaio 2001, n. 1 (S.O.G.U. n. 46, del 7.3.2001), pag. 10.

2.1 Il quadro normativo italiano sull'impatto della regolamentazione

L'affermazione del tema dell'impatto della regolamentazione ha dato luogo, nel nostro Paese, al quadro normativo che segue.

Tralasciando un'ipotesi più antica che, in qualche maniera, già anticipava il tema all'esame¹², è con l'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Legge di semplificazione 1998) - emanata in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini uno) - e sotto la spinta delle raccomandazioni espresse dagli organismi internazionali sopra menzionati che il nostro ordinamento affronta, in maniera organica, il problema dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)¹³.

Danno attuazione alle disposizioni della legge n. 50/1999 le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- 27 marzo 2000: "*Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione*"¹⁴ e
- 21 settembre 2001: "*Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni*"¹⁵

Le Direttive prevedono:

- l'introduzione dell'**Analisi Tecnico-Normativa (ATN)**, da condursi anche alla luce della giurisprudenza volta ad analizzare, tra l'altro:
 - la necessità dell'intervento normativo;
 - l'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;
 - la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario;
 - la compatibilità con le competenze di altri soggetti dotati di potestà legislativa;
 - la verifica dell'assenza di rilegificazione e dell'utilizzabilità delle possibilità di delegificazione;
- gli elementi da considerare nell'**Analisi dell'Impatto della Regolamentazione (AIR)**, tra cui:
 - descrizione degli obiettivi del provvedimento e delle opzioni alternative;

¹² Ci si riferisce all'articolo 11-ter introdotto nella legge n. 468 del 1978 dalla legge n. 362 del 1988 (Nuove norme in materia di contabilità generale dello Stato), norma che dispone che i disegni di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrata devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture. Gli elementi da considerare nella relazione tecnica e la durata delle proiezioni variano in ragione della materia che forma l'oggetto del disegno di legge.

¹³ La norma recita: "*Analisi dell'impatto della regolamentazione* - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa".

¹⁴ G.U. n. 118 del 23.5.2000.

¹⁵ G.U. n. 249 del 25.10.2001.

- individuazione dei soggetti destinatari;
- valutazione dei benefici e dei costi;
- disponibilità di bilancio per l'attuazione dell'intervento;
- valutazione della c.d. "opzione nulla", cioè dell'alternativa di lasciare immutata la situazione esistente;
- l'introduzione del ***monitoraggio e verifica ex post dell'impatto della regolamentazione (VIR)***.

Completa il quadro normativo in materia di impatto della regolamentazione la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2001, n. 1: "*Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)*", già richiamata (v. nota n. 11)¹⁶.

3. L'analisi dell'impatto della regolamentazione: l'esperienza dell'AIR nella Regione Piemonte

Il Formez ha avviato recentemente un'esperienza di formazione rivolta alle Regioni sull'Analisi dell'impatto della regolamentazione proprio in base alla considerazione che l'AIR consiste in un serie di attività che le amministrazioni realizzano laddove si trovano a progettare provvedimenti regolativi (leggi, regolamenti, circolari, etc.) per verificare, prima della loro adozione, i relativi vantaggi e svantaggi in termini collettivi. Si è quindi ritenuto che il legislatore regionale sia un soggetto particolarmente interessato all'AIR proprio in quanto strumento a disposizione dell'amministrazione per migliorare i propri processi decisionali senza appesantirne e rallentarne l'azione. L'idea sottostante è che ogni nuovo provvedimento regolativo che la Regione emana e che, usualmente, si aggiunge ai molti già esistenti, possa, e in certi casi, debba essere analizzato e valutato non solo *vis-à-vis* la sua astratta coerenza con valori ritenuti degni di realizzazione ma anche e soprattutto rispetto ai costi e ai benefici che esso comporterà per i cittadini, le imprese, e il settore pubblico, alla luce degli obiettivi della programmazione.

Il Consiglio e la Giunta regionali del Piemonte hanno partecipato all'esperienza avviata dal Formez. Al termine della fase sperimentale si è svolta il 9 aprile 2003 una giornata di presentazione destinata ai consiglieri regionali, nonché a funzionari della Regione Piemonte, con l'obiettivo di illustrare le potenzialità e le caratteristiche operative di questo nuovo strumento in un suo utilizzo concreto, messo in pratica

¹⁶ A prescindere dalle sperimentazioni di AIR condotte dagli appositi Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, va osservato che, a tutt'oggi, le verifiche d'impatto sono ancora previste in forma episodica e su effetti particolari. Va intesa, ad esempio, in questo senso la norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) che, integrando il citato articolo 13-ter della legge n. 468/1978, stabilisce che: "La Corte (dei conti) riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".

dalle strutture regionali: gli atti del seminario sono stati raccolti in un apposito volume

Le attività di formazione e sperimentazione, che si sono sviluppate su un arco temporale di circa dodici mesi, hanno visto la partecipazione di funzionari del Consiglio e della Giunta regionale in un proficuo lavoro comune che ha portato alla sperimentazione dell' AIR su due casi-pilota, relativi l'uno a una proposta di normativa relativa al sistema dei controlli in materia di aiuti alle attività produttive di iniziativa della Giunta regionale, l'altro ad alcune proposte di legge in materia di sicurezza delle piste da sci, anche di iniziativa consiliare.

A conclusione di tale percorso, sono emersi numerosi aspetti positivi, ma anche aspetti problematici.¹⁷

Per quanto attiene gli aspetti positivi occorre sottolineare come l'esperienza sia stata sicuramente innovativa dal punto di vista formativo in quanto il corso, affiancando ai moduli teorici una sperimentazione pratica su due casi concreti proposti dall'Ente, ha evidenziato le linee di forza e le criticità dell'analisi e ha consentito un proficua interazione tra professionalità provenienti da diverse realtà regionali e con background differenti.

Dall'esperienza affrontata è emerso che la duttilità dello strumento (utilizzabile in relazione alle diverse tipologie di fonti normative) permette l'attuazione dell'AIR non solo nella fase di progettazione di un testo legislativo, ma anche, eventualmente, nella successiva fase di valutazione di una pluralità di progetti di legge. L'AIR infatti ha dimostrato di consentire, nelle diverse fasi dell'iter legislativo, una valutazione e una scelta dell'intervento normativo più consona alle esigenze dei destinatari della norma stessa.

Occorre poi evidenziare l'importante apporto fornito, in termini informativi e valutativi, dalla consultazione, condotta nel corso del percorso formativo sui due progetti di legge oggetto della sperimentazione e intesa quindi non come "consultazione istituzionale" svolta in sede di Commissione consiliare, ma come metodo di indagine. Essa ha costituito lo strumento per raccogliere dati, opinioni, informazioni e per mettere in luce i vantaggi e gli svantaggi percepiti, rispetto alle diverse ipotesi di intervento, dai diretti interessati e dai testimoni privilegiati (soggetti forniti di rilevanti conoscenze tecniche sulla materia) in relazione alla natura, all'entità e alla distribuzione dei costi e dei benefici. La consultazione così intesa permette di evidenziare eventuali conseguenze inattese della regolazione e contribuisce ad aggregare consenso su nuove proposte di intervento, anche alternative alla regolazione diretta.

¹⁷ Si veda in proposito la relazione presentata al Convegno di Ischia organizzato dal Formez su: "L'analisi di impatto della regolamentazione: casi italiani e confronti internazionali" (20-21 giugno 2003).da cui sono tratte le considerazioni che seguono.

Nel corso della sperimentazione si è altresì riscontrata l'importanza di procedere ad una valutazione finanziaria/economica ex ante del testo normativo esaminato: tale metodologia, applicabile a tutti i settori e per tutti i progetti comportanti spese pubbliche, ha consentito l'espressione di un giudizio di merito sull'efficacia ed efficienza riscontrata nell'utilizzo delle risorse.

Gli aspetti problematici emersi nel corso della sperimentazione fanno invece riferimento al fatto che l'analisi di impatto della regolamentazione necessita di dati e presuppone un sistema organico ed organizzato di documentazione e raccolta delle informazioni. Tale fase costituisce la principale criticità evidenziata nel corso della sperimentazione.

Dalle consultazioni e dalle interviste effettuate è infatti emersa una notevole difficoltà nel reperire i dati necessari per lo svolgimento di un'analisi significativa, mentre, al fine di supportare l'analisi svolta dalle strutture individuate nell'ambito della Giunta e del Consiglio, si renderebbe indispensabile la ricognizione sistematica di dati raccolti in differenti "banche dati" caratterizzate da un'implementazione costante e da uno scambio osmotico di informazioni tra le stesse.

In particolare, nella sperimentazione è emerso con particolare evidenza il limite costituito dalla carenza di dati ed informazioni necessarie all'analisi e, in alcuni casi, dalla disomogeneità e dalle differenti modalità di conservazione dei dati disponibili, con la conseguenza di non garantire un risultato pienamente attendibile. Al riguardo, è altresì risultata estremamente problematica l'individuazione stessa dei soggetti che detengono i dati.

La sperimentazione ha evidenziato altresì le seguenti problematiche:

- il coinvolgimento di risorse professionali e strumentali di una certa entità;
- la difficoltà nella definizione dell'ambito di analisi e la conseguente disperività;
- la necessità di tempi adeguati che potrebbero non conciliarsi con le esigenze di esaminare tempestivamente specifiche ipotesi di intervento.

Dalla sperimentazione, che ha riscontrato notevole successo e interesse in ambito regionale, è scaturita l'esigenza di dare concreta attuazione a tale strumento, applicandolo a quegli atti normativi che la Giunta ed il Consiglio regionale riterranno opportuno, di volta in volta, sottoporre ad AIR, in considerazione del loro valore strategico per le politiche dell'Amministrazione, al fine di realizzare il conseguimento di risultati duraturi.

L'esperienza sta ora proseguendo sempre d'intesa e con la collaborazione del Formez. Per quanto riguarda il Consiglio regionale è in fase di progettazione un corso di formazione, rivolto al personale delle commissioni consiliari, su "come si legge una scheda AIR".

4. La formazione del rapporto - Le problematiche emerse

Durante il lavoro svolto per la formazione del Rapporto, e segnatamente nel corso delle analisi compiute sull'impatto della regolamentazione, sono emerse alcune problematiche di carattere generale che sembra opportuno evidenziare in questa sede.

Il punto di partenza delle considerazioni svolte al proposito è rappresentato dall'ormai ben presente fenomeno del decentramento e della devoluzione.

Le riforme - costituzionali e non - già intervenute o che interverranno e che vedranno le Regioni sempre più oberate di compiti di regolazione, pongono il problema della loro capacità a farsi carico delle maggiori funzioni in termini di organizzazione e di professionalità occorrenti. In altre parole, a fronte dei maggiori e più complessi oneri della produzione normativa, le Regioni dovranno attentamente considerare i loro assetti organizzativi e le competenze di cui necessitano per poter svolgere, in maniera ordinata e proficua, le attività di produzione e di controllo della legislazione. Questo da un lato tenendo conto della cessazione dei controlli preventivi sugli atti di legislazione regionale da parte dell'autorità governativa, avvenuta in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 127 della Costituzione - sostituito, com'è noto, da altra norma che prevede l'eventuale impugnativa per incostituzionalità da parte del Governo del provvedimento regionale ove ritenuto eccedente le competenze regionali -, dall'altro dovendo dare attuazione sempre più puntuale ai principi dell'impatto della regolamentazione, richiamati in precedenza. E', infatti, fin troppo evidente che l'impatto non va soltanto valutato avendo riguardo alle situazioni esterne all'amministrazione, ma in primo luogo verificando come una norma possa incidere sulla Regione stessa in termini funzionali e finanziari; in ultima analisi, quali effetti la norma produca sotto i profili dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, profili o criteri stabiliti, con carattere di generalità, dall'articolo 1 della legge n. 241 del 1990.

PARTE PRIMA ANALISI QUANTITATIVA

I dati che seguono derivano dalla elaborazione di quelli contenuti nelle tabelle analitiche, riportate in APPENDICE 1, compilate in base allo schema fornito dalla Camera dei deputati per la redazione dei rapporti annuali sullo stato della legislazione, e con il supporto della Banca dati leggi regionali Arianna.


1. Rilevazione quantitativa sulla produzione normativa

Le tabelle ed i grafici sottoriportati aggiornano a fine 2003 i dati numerici relativi alla produzione legislativa complessiva del Piemonte, legislatura per legislatura, così come già era evidenziato nel II Rapporto.


Oltre alle osservazioni esposte in quella sede circa l'andamento quantitativo nelle varie legislature, si può rilevare che, almeno finora, il numero di leggi della VII legislatura non appare elevatissimo, seppur a fronte di una cospicua iniziativa legislativa (cfr. paragrafo 3), anche se occorre attendere la fine della legislatura per effettuare comparazioni valide, dato che proprio in quel periodo possono, per varie ragioni, essere più numerose le leggi in approvazione.

Circa i dati strutturali delle leggi si rinvia all'analisi delle tabelle, rilevando qui solo il fatto che, almeno fino a questo momento della VII legislatura, il numero medio di articoli rimane costante, circa 8, rispetto alle due precedenti legislature che già avevano registrato una inversione di tendenza, in diminuzione, rispetto al passato.



Legislature	leggi	%
I	130,00	7,00
II	380,00	20,46
III	266,00	14,32
IV	323,00	17,39
V	321,00	17,29
VI	312,00	16,80
VII	125,00	6,73
totali	1857,00	100,00



Legislature	leggi	articoli	allegati
I	130	1034	15
II	380	3436	104
III	266	3390	72
IV	323	2413	93
V	321	2751	122
VI	312	2278	165
VII	125	1001	66
totali	1857	16303	637






1.1 Tipologia di approvazione delle leggi e analisi degli emendamenti



Si rileva innanzitutto un andamento fluttuante dal 2000 al 2003 di percentuali delle leggi approvate a maggioranza: 82,3% nel 2000, 73,7% nel 2001, 81,8% nel 2002 e il 68% nel 2003 (tendenza in diminuzione).

Viceversa emerge nel 2003 una tendenza all'aumento delle leggi approvate all'unanimità (dei presenti 8% e dei votanti 24%) pari a un totale del 32 % .

VII Legislatura Anno 2003



Per quanto riguarda l'utilizzo della potestà emendativa, nel 2003 il 36% circa delle leggi è stato approvato senza emendamenti, a fronte del 53% nel 2000, del 50% nel 2001 e del 27,3 % nel 2002. Si evidenzia quindi una tendenza al rialzo dopo una notevole diminuzione avvenuta nel 2002.

Circa i soggetti presentatori di emendamenti e il loro grado di "successo", i dati evidenziano che, nel 2003,:

- l'86% circa è presentato dalle opposizioni, a fronte del 64% nel 2000 e il 91% nel 2002, mentre nel 2001 si era verificato un picco di presentazioni (74,47%) da parte della maggioranza, legato ad una specifica contingenza politica;
- solo il 7,55 % degli emendamenti presentati è stato approvato, il 44,91% è stato respinto ed il 47,54% è stato ritirato o dichiarato superato.

I dati si differenziano molto dal 2000, quando è stato approvato il 50,56% degli emendamenti presentati, mentre si avvicinano al 10,08% del 2001 e al 9,82% del 2002 (con il 15% circa di respinti e oltre il 75% di ritirati o superati); la tendenza appare comunque in diminuzione;

- gli emendamenti approvati sono stati presentati per il 50,35% dalla maggioranza (comprendendo in tale dizione anche l'esecutivo), il 14,89% dall'opposizione, il 34,75% congiuntamente.

Nel 2000 i dati erano rispettivamente: il 66,67% da maggioranza, il 28,89% da opposizione, il 4,44% congiunti.



Nel 2001 : il 62,50% da maggioranza, il 33,15% da opposizione e il 4,35% congiunti.

Nel 2002: il 55% da maggioranza, il 23% da opposizione, quasi il 22% congiunti.

Si nota quindi una diminuzione della percentuale di emendamenti approvati presentati da maggioranza, così come di quelli presentati da opposizioni e un corrispondente aumento della percentuale di approvazione di quelli congiunti.


Si sottolinea che, sovente, gli emendamenti presentati dall'esecutivo riguardano norme finanziarie o procedurali che necessitano di aggiornamento, stante il lungo intervallo di tempo che generalmente trascorre dal momento dell'approvazione del testo in Commissione al momento dell'approvazione in Aula.

1.2 Sedute Aula: attività legislativa e tempi di approvazione delle leggi




Tempo totale dedicato nell'anno all'attività consiliare

Anni	Tempo in minuti
2001	18426
2002	18418
2003	19465




Tempo totale dedicato nell'anno all'attività legislativa

Anni	Tempo in minuti
2001	7590
2002	8481
2003	10213




Tempo totale dedicato nell'anno all'attività amministrativa

Anni	Tempo in minuti
2001	1730
2002	1570
2003	1980




Tempo totale dedicato nell'anno al dibattito politico

Anni	Tempo in minuti
2001	2230
2002	3760
2003	1973




Tempo totale dedicato nell'anno alla discussione relativa all'indirizzo politico

Anni	Tempo in minuti
2001	1715
2002	1052
2003	1129





Tempo totale dedicato nell'anno al sindacato ispettivo

Anni	Tempo in minuti
2001	2625
2002	1635
2003	1950



Tempo totale dedicato nell'anno alle questioni varie

Anni	Tempo in minuti
2001	2536
2002	1920
2003	2020



Le sedute d'aula sono state 133 nel 2003, pari a oltre 321 ore di lavori. Si può osservare che la percentuale di tempo dedicata all'attività legislativa mostra un andamento in crescita passando dal 42-45% degli anni precedenti al 54% del 2003, a fronte del 10% dedicato all'attività amministrativa (andamento costante), del 6% di indirizzo politico (dato costante), del 10% per dibattiti politici (dato in flessione), del 10% di sindacato ispettivo (dato in recupero), del 10% alle Varie (ove sono compresi i momenti dedicati a dibattiti procedurali, sull'ordine dei lavori o a momenti particolari come le commemorazioni – dato pressoché costante).

Nel 2003 si è in particolare registrato un picco significativo dell'attività legislativa (che spiega il perché dell'aumentata percentuale rispetto agli altri anni) nel mese di maggio in corrispondenza delle sedute prolungate per l'esame del disegno di legge sui cosiddetti "buoni scuola", esame accompagnato da numerose e complesse questioni procedurali.

Tale dato è confermato da un altro tipo di analisi che si è effettuata sui "tempi" di approvazione delle leggi negli anni 2002 e 2003.

Su 33 leggi approvate nel 2002 e su 37 approvate nel 2003 si nota che:

- o per esaminare ed approvare 33 leggi nel 2002 sono occorse 60 giornate di lavoro d'Aula, mentre nel 2003 ne sono occorse ben 80 per sole 4 leggi in più;
- o sono state esaminate ed approvate in 1 giornata 20 leggi nel 2002 e 26 nel 2003: si rileva un aumento della produttività legislativa in termini numerici;
- o hanno avuto bisogno di un esame in 2-3 giornate 10 leggi nel 2002 e solo 5 nel 2003 ;
- o hanno richiesto tempi più lunghi di approvazione 4 leggi nel 2002 (da 4 a 8 giornate) e 6 nel 2003 (da 4 a 12/14 giornate): è dunque aumentato il numero di leggi che hanno richiesto un più lungo dibattito per la loro approvazione.

Occorre sottolineare che le giornate calcolate possono comprendere 1, 2 o anche 3 sedute (serale) e, generalmente, solo parte delle sedute è dedicata, salvo eccezioni, all'esame del provvedimento legislativo. Il dato delle tabelle deve dunque essere letto con questa cautela.

Occorre anche sottolineare che nel 2003 ben 8 giornate sono state dedicate all'esame e all'approvazione di una legge generale sui servizi sociali che però è stata pubblicata con il numero 1 del 2004 e non compare nei dati statistici del III Rapporto, ma è importante nel computo del tempo dedicato dall'assemblea nel 2003 all'attività legislativa.

Un confronto infine sul numero di sedute/giornate d'aula fra i primi tre anni e mezzo della VI legislatura e i primi tre anni e mezzo della VII, mette in evidenza un aumento significativo in quest'ultima come si evince dagli istogrammi.

2. Classificazione delle leggi per settori e macromaterie

Dall'esame dei dati evidenziati nei grafici e nelle tabelle, si nota un rafforzamento della tendenza verso una predominanza delle leggi regionali emanate nei settori


1 – ordinamento e organizzazione amministrativi - e **4 – assetto e utilizzazione del territorio** rispetto al **2 – sviluppo economico** – e **3 – servizi sociali** -.


Si ricorda che le classificazioni usate sono quelle della Banca Dati Arianna, ancora applicabili pur essendo necessaria una loro revisione per l'adeguamento al nuovo Titolo V della Costituzione.

Si è però in attesa di conoscere gli orientamenti di classificazione a livello più coordinato fra le varie banche dati legislative, in particolare nel quadro del progetto Normeinrete, per poter operare la revisione in modo certo e produttivo, visto che l'operazione non è semplice in termini non solo concettuali ma anche informatici.

Spiccano in particolare, come già in passato, le voci 17000 (bilancio-finanze-credito-patrimonio) e 41000 (pianificazione territoriale-urbanistica)

	I	II	III	IV	V	VI	VII
Settore 1	43	129	105	134	146	147	61
Settore 2	25	71	33	42	41	43	18
Settore 3	31	66	57	66	44	59	13
Settore 4	31	114	71	81	90	63	33
TOTALI	130	380	266	323	321	312	125





18


18

11000	Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato
12000	Organizzazione regionale
13000	Enti Locali - Forme associative - Deleghe
14000	Controlli amministrativi
15000	Partecipazione e informazione
16000	Programmazione
17000	Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio
21000	Agricoltura
22000	Industria - Commercio - Artigianato
23000	Turismo
24000	Lavoro - Movimenti migratori
31000	Assistenza e sicurezza sociale
32000	Sanità
33000	Cultura
34000	Sport - Tempo libero
35000	Istruzione e Formazione Professionale
41000	Pianificazione territoriale - Urbanistica
42000	Opere pubbliche - Edilizia
43000	Trasporti e comunicazioni
44000	Tutela dell'ambiente - Inquinamenti
45000	Caccia - Pesca

3. L'iniziativa legislativa

Iniziativa legislativa nella VII legislatura (dal maggio 2000 al 31 dicembre 2003)

Totale progetti di legge presentati	614
Di iniziativa della Giunta regionale	189
Di iniziativa consiliare	405
Di iniziativa Enti Locali	19
Di iniziativa popolare	1




Permane costante l'elevata percentuale di progetti di legge di iniziativa consiliare, già evidenziata nel II Rapporto (si attesta ad oltre il doppio rispetto alla presentazione di disegni di legge dell'esecutivo).

Confrontando i dati con quelli analoghi della VI legislatura e cioè:

Iniziativa legislativa nella VI legislatura - giugno 1995 - dicembre 1998 (periodo comparabile con quello della tabella relativa alla VII legislatura)

Totale progetti di legge presentati	479
Di iniziativa della Giunta regionale	286
Di iniziativa consiliare	171
Di iniziativa Enti Locali	22
Di iniziativa popolare	0




Si nota come si accentui ancora, confermando quanto detto nel II Rapporto, l'inversione di tendenza nell'iniziativa legislativa di tipo consiliare rispetto a quella dell'esecutivo: quest'ultima infatti, che nella VI legislatura rappresentava quasi la metà dei progetti di legge, nella VII scende a meno di un terzo.

Si sottolinea anche come il numero totale di progetti di legge presentati sia di molto superiore nella VII legislatura rispetto all'analogo periodo della VI.

3.1 Iniziativa legislativa rispetto a leggi regionali approvate nelle legislature

	IV	V	VI	VII
Giunta regionale	261	262	247	96
Consiglieri	40	39	54	24
Enti Locali	1	0	2	1
Misto	21	20	9	4
Totali	323	321	312	125

	IV	V	VI	VII
Giunta regionale	80,80%	81,62%	79,17%	76,80%
Consiglieri	12,38%	12,15%	17,31%	19,20%
Enti Locali	0,31%	0,00%	0,64%	0,80%
Misto	6,50%	6,23%	2,88%	3,20%



Osservando infine i dati della VII legislatura relativi ai **presentatori** delle **leggi approvate**, si può rilevare che è costante la tendenza per cui i progetti di legge presentati dall'esecutivo presentano la percentuale maggiore di successo: nel 2003, su 37 leggi, 25 erano di iniziativa governativa, 9 di iniziativa consiliare e 3 di iniziativa congiunta; dunque la percentuale di successo si attesta sul 67,5 % per la GR, sul 24,3% per i consiglieri e sull'8,1% per i casi di unificazione di progetti (iniziativa mista).

Si riscontra però nel 2003 una tendenza in diminuzione rispetto al precedente dato medio dell'80% per quanto riguarda il "successo" dei disegni di legge, mentre aumenta di circa 7 punti percentuali il "successo" delle proposte di legge. Interessante è anche il dato relativo all'iniziativa mista che diventa significativo dal punto di vista percentuale.


Nel 2003 nessuna legge approvata proviene da proposte di iniziativa degli E-ELL¹⁹; solo con l'approvazione di 1 legge è stata di fatto superata, perché compresa

¹⁹ Proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali: elenco integrativo di quello riportato in Appendice al II Rapporto (settembre 2002 – dicembre 2003)
 Provincia di Cuneo - Proposta di legge regionale per creare in Piemonte una "Rete operativa pilota" tra PMI, EE.LL. Politecnico ed Università in grado di potenziare le capacità produttive di imprese minori del Piemonte in particolare su "Progetti integrati" con valenze europee finalizzati a spingere la ricerca scientifica e tecnologica verso nuovi e più avanzati modelli di insediamenti ecosostenibili" – 16 giugno 2003
 Assegnata alla VII e I Commissione 22 luglio 2003
 Comuni di BRUZOLO - VALGRANA - PERRERO - NETRO - STRAMBINELLO - MATTIE - BUSANO e CAMBIANO relativa a: "Proposta di modifica della legge regionale 20 gennaio 1997 - n. 13 'Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994 - n. 36 e successive modifiche ed integrazioni: Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" – 27 giugno 2003
 Assegnata alla III Commissione 6 agosto 2003
 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE, presentata ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto e della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, relativa a "Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa". – 11 settembre 2003
 Assegnata alla VI Commissione 7 novembre 2003

nel testo approvato, 1 progetto di legge di iniziativa di EELL (modificazioni al Parco naturale Alta valle Sesia).

4. Classificazione delle leggi regionali rispetto ai vincoli normativi

Permane dominante la legislazione non vincolata, mentre, al momento, risultano pari le leggi a vincolo interno (legislazione di bilancio) e quelle a vincolo esterno (statale e comunitario); queste ultime risultavano invece leggermente più numerose nelle altre legislature (cfr. I e II Rapporto sulla legislazione)





5. Stato della legislazione regionale

Rispetto all'intero corpo normativo regionale, l'80% delle leggi è vigente, e il 20% è stato esplicitamente abrogato.


	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTALI
Vigenti	69	277	204	254	274	286	123	1487
Abrogate	61	103	62	69	47	26	2	370
totali	130	380	266	323	321	312	125	1857

Si segnala che la legge regionale 1/2004, legge generale in materia di servizi sociali, non conteggiata in queste tabelle, ma comunque esaminata e votata nel 2003, abroga ben 35 leggi regionali.

Sul problema della complessità normativa si rinvia per approfondimenti al paragrafo seguente.



	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTALI
Vigenti	53%	73%	77%	79%	85%	92%	98%	80%
Abrogate	47%	27%	23%	21%	15%	8%	2%	20%



5.1 Progetto per la "pulizia normativa": la ricognizione delle leggi cosiddette non operanti

Nella banca dati delle leggi regionali Arianna, già a partire dalla fine degli anni novanta, era inserita, nella qualificazione delle leggi vigenti, la voce "non operanti" con cui si segnalavano sia le norme con esaurita efficacia temporale o di intervento sia quelle non operanti per effetto di modifiche o abrogazioni implicite desumibili dalla catena normativa. A fine anno 2000, su 1739 leggi emanate, già 622 risultavano non operanti e 95 erano abrogabili esplicitamente in caso di pulizia normativa.

Tale lavoro era frutto di una lunga e accurata ricerca svolta dalle strutture di progetto della banca dati Arianna in collaborazione con gli uffici della Giunta regionale.

I dati non mutano di molto nel corso del 2001.

L'aggiornamento di questa voce ha visto poi un periodo di rallentamento, ma ora è stato ripreso un percorso di sperimentazione essendo divenuta ormai impellente la necessità di operare una precisa ricognizione sulla effettiva operatività e validità delle leggi vigenti nella nostra regione.

Tale esigenza è stata inserita ed evidenziata anche nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) proposto dalla Giunta regionale.

Il corpo normativo della legislazione piemontese è ancora molto pesante: come già detto, sono state approvate, a fine 2003, 1857 leggi e tra di esse solo 370 sono state esplicitamente abrogate. Questo comporta, quindi, uno stock normativo piuttosto complesso e l'opera di pulizia e di riordino diventa quanto mai importante.

Si è quindi ritenuto di riavviare, a livello consiliare, il lavoro di ricognizione delle leggi "non operanti" che è posto a carico delle segreterie delle commissioni consiliari.

Preme ricordare che già nella fase istruttoria delle proposte di legge, quando si preparano dossier di documentazione approfondendo sia gli aspetti tecnico finanziari sia quelli giuridico normativi (contenuti testualmente nel Dossier virtuale dei provvedimenti consultabile sul sito WEB del CR www.consiglioregionale.piemonte.it), si cerca, per quanto possibile, di "allargare il cerchio" del riordino: anche là dove la proposta è più afasica, cioè dice meno o non si spinge molto avanti, naturalmente d'intesa con i presentatori, si formulano al legislatore regionale proposte di riordino e di pulizia, inserendo abrogazioni espresse e formule di modificazione il più esaustive, chiare ed esplicite possibili, proprio per evitare normazioni affollate e molte volte poco chiare.

Questa operazione sta già ottenendo qualche successo e se qualche riordino si è potuto portare a compimento è anche grazie a questi sforzi.

L'aggiornamento della ricognizione delle leggi non operanti avviene in base a criteri e a parametri dati:

- *verifica del contesto di carattere socio-economico presente al momento della emanazione della normativa:*

si tratta di ricostruire la ratio legis della normativa per riconoscere le leggi di carattere eccezionale emanate per far fronte a situazioni contingenti, con efficacia temporalmente determinata in modo espresso o implicito;

- *analisi della evoluzione normativa nella materia di riferimento, successiva alla legge in esame:*

criterio utile per giustificare l'inefficacia sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria sopravvenuta alla legge in esame. In tal modo si opera una ricognizione sulle numerose leggi non espressamente abrogate, ma di fatto superate da normative successive e, quindi, considerabili abrogate in modo implicito. Tuttavia l'abrogazione tacita di una legge richiede una perfetta coincidenza di materia tra le normative successive e quindi una legge di abrogazione espressa risulterebbe auspicabile a garanzia della certezza del diritto;

- *analisi della catena normativa di riferimento:*

spesso l'inefficacia totale o parziale si ripercuote sugli atti della catena normativa che fanno riferimento alla norma considerata non più operante; devono quindi, essere puntualmente analizzati tutti gli atti che appartengono alla catena normativa di una legge abrogabile;

- *analisi del finanziamento delle leggi del bilancio:*

al mancato finanziamento della norma è ascrivibile unicamente un carattere di inefficacia temporanea, che discende generalmente da considerazioni politiche e non è un atto irreversibile nelle sue conseguenze. E' quindi un parametro di verifica a supporto di altre informazioni ma non costituisce, se unico, criterio di abrogabilità. Si ricorda inoltre che la legge finanziaria regionale 2003, nella norma finale, chiede che, a partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisca l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi regionali vigenti la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento; la scelta è dunque tutta politica.

Questo lavoro prevede un costante confronto con i funzionari della Giunta regionale perché sono loro gli operatori delle politiche attive e conoscono il grado e l'applicabilità delle norme ancora vigenti nella nostra regione.

La sede del confronto è quella del Laboratorio giuridico. Il sito WEB del Consiglio regionale dedica ad esso una sezione che ne evidenzia caratteristiche compiti e contenuti.²⁰

La relazione che ne è scaturita riporta tabelle sinottiche ove compaiono i titoli delle leggi, il criterio seguito per la dichiarazione di abrogabilità, nonché schede descrittive per ciascuna legge ove vengono precisati i contenuti del provvedimento e dettagliate in modo articolato le ragioni della possibile abrogabilità (allegato a ciascuna scheda è proposto il testo vigente desunto dalla banca dati delle leggi regionali).

La relazione citata non ha tuttavia dato luogo ad una legge di riordino mirata, ma si tratta al momento di una proposta tecnica al legislatore.

Sono ormai in fase conclusiva analoghe ricognizioni per tutte le altre materie: i dati evidenziano almeno 621 leggi abrogabili in particolare nei settori del bilancio e credito, programmazione e partecipazione, sanità, personale, agricoltura e turismo (vedi APPENDICE 4)

6. Tipologia della normazione

Le tabelle e i grafici ripropongono i modelli proposti dalla Camera dei deputati nella redazione del rapporto annuale sulla legislazione.

I dati mostrano il mantenimento del trend già riscontrato nelle precedenti legislature e commentato nei precedenti Rapporti.



Valori assoluti per legislature

	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTALI
Bilancio	16	40	30	54	59	66	23	288
Provvedimento	72	233	185	192	159	186	77	1104
Settore	19	79	35	61	81	40	19	334
Intersectoriale			2	1		4	2	9
Istituzionale	23	28	14	15	22	16	4	122
Totali per legisl.	130	380	266	323	321	312	125	1857

Valori percentuali per legislature


	I	II	III	IV	V	VI	VII	TOTALI
Bilancio	12,31	10,53	11,28	16,72	18,38	21,15	18,40	15,51
Provvedimento	55,38	61,32	69,55	59,44	49,53	59,62	61,60	59,45
Settore	14,62	20,79	13,16	18,89	25,23	12,82	15,20	17,99
Intersectoriale	0,00	0,00	0,75	0,31	0,00	1,28	1,60	0,48
Istituzionale	17,69	7,37	5,26	4,64	6,85	5,13	3,20	6,57

²⁰ Il **laboratorio giuridico** è una struttura originale, di tipo interattivo fra giunta e consiglio, formata da referenti legistici, da dirigenti delle aree sottese al processo legislativo in senso lato; è uno spazio di formazione permanente, di scambio di conoscenze ed esperienze, anche con altre realtà, su tutte le tematiche attinenti le tecniche legislative, nel più vasto ambito delle riforme istituzionali ed è un utile strumento di elaborazione di metodologie di analisi e di monitoraggio proprio nell'ottica di qualificare la produzione normativa, sviluppare le nuove professionalità, che si vede oggi quanto siano importanti per poter sviluppare questa cultura del "fare le leggi" e dell'amministrare nel miglior modo possibile.



7. Regolamenti regionali

Legislature	Regolamenti
I	3
II	27
III	41
IV	27
V	22
VI	17
VII	49
TOTALE	186



La Giunta regionale, nel periodo settembre 2002 - ottobre 2003, ha provveduto ad approvare, con relativa emanazione del Presidente e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, n. 19 regolamenti²¹ ripartiti nelle seguenti materie:

²¹ Nel dettaglio:

D.P.G.R. 18 ottobre 2002 n. 9/R: "Regolamento regionale recante: 'Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione'".

D.P.G.R. 18 ottobre 2002 n. 10/R: "Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte".

D.P.G.R. 12 novembre 2002 n. 11/R: "Regolamento regionale recante: 'Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF'".

D.P.G.R. 12 novembre 2002 n. 12/R: "Abrogazione del regolamento regionale n. 11/R del 12 novembre 2002 recante: 'Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF'".

D.P.G.R. 20 novembre 2002 n. 13/R: "Regolamento regionale recante: 'Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)'".

D.P.G.R. 25 novembre 2002 n. 14/R: "Regolamento regionale recante: 'Disposizione nuovi canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione dell'annualità progressiva'".

D.P.G.R. 25 novembre 2002 n. 15/R: "Regolamento regionale per programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigiano".

D.P.G.R. 7 gennaio 2003 n. 1/R: "Regolamento regionale recante: 'Modalità per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106'".

- 4 regolamenti in materia di Beni ed Attività culturali, Istruzione
- 3 regolamenti in materia di Igiene e Sanità Pubblica (di cui uno di proroga dei termini previsti dal precedente)
- 2 regolamenti in materia di attività istituzionale e rapporti con gli Enti locali (di cui uno modificativo del precedente)
- 2 regolamenti in materia di pianificazione idrica
- 2 regolamenti in materia di Bilancio e Contabilità (con il primo provvedimento la Giunta ha individuato nuove disposizioni in materia di IRPEF, con il secondo ha provveduto all'abrogazione del precedente in quanto la materia è stata disciplinata con legge regionale).

Ulteriori provvedimenti sono stati emanati in differenti ambiti di intervento: Ambiente, Agricoltura, Turismo, Economia montana e Foreste, Artigianato nonché specifiche disposizioni relative alla definizione di accordi di programma per interventi e programmi connessi all'evento olimpico Torino 2006.

Si evidenzia, dall'analisi dei dati, che dei 49 regolamenti della VII legislatura, 8 sono stati approvati nel 2000, 19 nel 2001, 15 nel 2002 e 12 nel 2003.

I Regolamenti emanati in totale dalla Giunta regionale, a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 1/1999, sono 54.

Ora però, in conseguenza della sentenza n. 313/2003 della Corte Costituzionale ed in attesa di una effettiva definizione della potestà regolamentare in ambito statutario, la Giunta regionale ha sospeso, a partire dal 25/10/2003, la propria attività relativa all'approvazione dei regolamenti regionali.

D.P.G.R. 20 gennaio 2003 n. 2/R: " Regolamento regionale recante: 'Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R (Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla Riforma amministrativa (art. 11, l.r. 26 aprile 2000, n. 44))'".

D.P.G.R. 7 febbraio 2003 n. 3/R: " Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)".

D.P.G.R. 17 febbraio 2003 n. 4/R: "Regolamento d'iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49)".

D.P.G.R. 17 febbraio 2003 n. 5/R: "Regolamento regionale recante: ' Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legati ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.'"

D.P.G.R. 7 aprile 2003 n. 6/R: "Regolamento regionale delle attività di solarium".

D.P.G.R. 19 maggio 2003 n. 7/R: " Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000".

D.P.G.R. 5 giugno 2003 n. 8/R: "Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifica e integrazione alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).

D.P.G.R. 21 luglio 2003 n. 9/R: "Norme per la disciplina per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale".

D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R: "Disciplina dei regolamenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

D.P.G.R. 1 agosto 2003 n. 11/R: "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n.10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)".

D.P.G.R. 20 ottobre 2003 n. 12/R: "Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)".

In generale si può osservare che la cospicua quantità di Regolamenti emanati nel corso della VII legislatura, che ha superato quella della III (legislatura nel corso della quale si era registrato un picco di produzione regolamentare), trova spiegazione sia nella potestà attribuita in tal senso alle Giunte dalla citata l.c. n.1/1999, secondo l'interpretazione precedente alla citata sentenza della Corte, per cui, ove possibile, gli esecutivi sono intervenuti con regolamenti anziché con leggi, sia nel più generale processo di delegificazione in atto anche a livello nazionale.

Ancora una notazione: recenti leggi regionali che prevedono numerosi regolamenti di attuazione, richiedono che questi siano emanati dalla Giunta sentito il parere della Commissione consiliare competente, recuperando così un rapporto con il Consiglio regionale.

Tutta la attività regolamentare è però soggetta a verifica in relazione ai disposti del nuovo Statuto in corso di approvazione.

PARTE SECONDA ANALISI QUALITATIVA

1. Questioni pregiudiziali (di legittimità costituzionale/statutaria o di merito) e sospensive.

Le questioni pregiudiziali e sospensive, disciplinate dall'articolo 63 del Regolamento, sono definibili come mozioni incidentali, ovvero sia eccezioni procedurali, e come tali hanno la precedenza sulla questione principale, nel senso che la discussione sul punto iscritto all'ordine del giorno non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunciata su di esse. A differenza delle questioni incidentali formali (con le quali si intendono far valere motivi e rilievi procedurali), le questioni pregiudiziali e sospensive hanno natura sostanziale, nel senso che vertono sul contenuto oggettivo, sulla materia della discussione, detta questione principale. La questione pregiudiziale (avente lo scopo *che un dato argomento non debba discutersi*) mira ad ottenere che la discussione non abbia luogo; la questione sospensiva invece, (avente lo scopo che *la discussione debba rinviarsi ad una scadenza data*), mira ad ottenere il rinvio del dibattito o della deliberazione. Nell'esperienza del Consiglio regionale le motivazioni delle questioni sospensive sono le più varie: tutte comunque riconducibili a quelli aventi connotazioni di tipo tecnico o politico.

Tali questioni possono essere sollevate nei confronti di un qualsiasi "dato argomento", essendo previste nel capo VI del Regolamento (Funzionamento del Consiglio).

Di seguito si riportano i dati relativi alla presentazione delle questioni sollevate esclusivamente nei confronti dei progetti di legge (ddl/pdl) approvati, alla data del 31 dicembre 2003.

Nella ricerca sono state riportate non soltanto quelle questioni che hanno avuto uno svolgimento procedurale "formale", o "tipico" così come delineato dal richiamato articolo 63, ma anche quelle che rivestono particolarità che il prosieguo della lettura evidenzierà.

La ricerca ha riguardato le **leggi del 2000** (dalla n. 45 alla n. 61), del **2001** (totale n. 38), del **2002** (totale n. 33) e del **2003** (totale n. 37) ed ha evidenziato i seguenti **dati complessivi**:

Leggi interessate n. **6**;

Totale questioni poste n. **464**, così ripartite:

- questioni pregiudiziali n. **70** di cui:
 - **12** di legittimità costituzionale
 - **10** di legittimità statutaria
 - **48** di merito
- questioni sospensive n. **394**

Analisi di dettaglio

Legge regionale 16 luglio 2001, n. 14 (Modifica dei Confini del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione) nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 (Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po)).

Sono state poste due questioni (1 pregiudiziale di merito ed 1 sospensiva), entrambe dopo la relazione e la discussione generale, e precisamente prima dell'esame dell'articolo 1.

Lo svolgimento della prima non ha avuto un andamento procedurale "tipico": la questione è stata superata infatti con la presentazione, da parte dell'Assessore competente, di un emendamento (approvato) che recepiva il contenuto della questione posta.

La questione sospensiva è stata invece posta in votazione (senza discussione) e votata (con esito negativo).

Legge regionale 13 dicembre 2001 n. 34 (Provvedimenti in materia di tasse regionali.)

Poste n. 8 questioni pregiudiziali di merito

Poste n. 3 questioni sospensive

Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate, discusse e votate (con esito negativo)

Legge regionale 22 luglio 2002 n. 17 – (Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000)

Poste n. 21 questioni così ripartite

questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale n. 2

questioni pregiudiziali di merito n. 18

questione sospensiva n. 1

Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate, discusse e votate (con esito negativo)

Legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002)

Poste n. 9 pregiudiziali di merito

Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate, discusse e votate (con esito negativo)

Legge 20 giugno 2003 n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)

Poste n. 418 questioni, così ripartite:

pregiudiziali di legittimità costituzionale n. 9

pregiudiziali di legittimità statutaria n. 8

pregiudiziali di merito n. 12

sospensive n. 389

Si precisa che non tutte le questioni poste sono state svolte con andamento procedurale ordinario, (ovvero illustrate, discusse e votate). Fermo restando l'esito negativo delle votazioni effettuate, si segnalano le seguenti peculiarità di esame:

- o le questioni di legittimità rispetto a leggi statali sono state equiparate alle questioni di merito;
- o per l'elevato numero delle questioni poste, non sempre queste sono state illustrate singolarmente (in particolare quelle suspensive), ma si è proceduto per "raggruppamenti di materia" per evidenti ragioni di omogeneità ed economia procedurale.
- o la trattazione delle questioni poste si è svolta in 6 sedute consiliari.

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003)

Poste 3 pregiudiziali di legittimità (1 di legittimità costituzionale e 2 di legittimità statutaria)

Sono state svolte con andamento procedurale ordinario, ovvero illustrate, discusse e votate (con esito negativo)

L'elevato numero di questioni poste (rispetto a quello risultante dal *Secondo rapporto sulla legislazione regionale piemontese - ottobre 2002*) è collegato alla difficoltà d'esame del disegno di legge 252 (divenuto l.r. 10/2003): presentato dalla Giunta regionale il 26 gennaio 2001, ed iscritto all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento a seguito della richiesta del Presidente della Giunta regionale del 7 agosto 2001, il suo esame è iniziato il 21 settembre 2001 e terminato il 10 giugno del 2003.

La ripartizione per materia con la **classificazione Arianna** delle leggi in esame è la seguente:

- o pianificazione territoriale: n. 1
- o bilancio – finanze – credito – patrimonio: n. 4
- o istruzione e formazione professionale : n 1

2. Ordini del giorno, ex articoli 78 e 79 Regolamento, collegati alle leggi regionali ²²

Relativamente agli ordini del giorno presentati ai sensi dell'articolo 78 Reg., le *caratteristiche* proprie di tali documenti sono: l'*occasione* nella quale sono presentati (discussione di un progetto di legge o di singoli articoli) e i *destinatari* ben individuati (Giunta regionale e Commissioni).

Il rapporto dialettico Consiglio/Giunta trova in tali atti la tipica natura di atti di indirizzo e di impegno politico.

Per quanto riguarda l'altro destinatario, ovvero la Commissione (permanente o speciale) si può dire che l'atto di indirizzo ha valenza "istruttoria", non solo in occasione di rinvio ad essa dello specifico progetto di legge, ma anche, più in generale, affinché, nell'istruttoria legislativa, la Commissione si attenga a determinate indicazioni.

Nel periodo 29 maggio 2000 – 31 dicembre 2003 si è riscontrato che, rispetto ai **208** ordini del giorno approvati, ben 54 sono collegati a leggi (*vedi grafico*): tale numero è comprensivo di 3 documenti di "non passaggio agli articoli" (articolo 79 Reg.), vale a dire documenti diretti ad impedire il passaggio all'esame dell'articolato, determinando di fatto – se accolti – la conclusione dell'iter del progetto di legge a cui sono collegati.

Con riguardo alle materie, si evidenzia la prevalenza degli ordini del giorno legati alla materia finanziaria e di bilancio (35 su 54), come è possibile osservare nel *grafico*.

In tali materie, il potere di iniziativa legislativa è attribuito in via esclusiva alla Giunta regionale (iniziativa legislativa c.d. "vincolata"). La funzione legislativa dei singoli Consiglieri (soprattutto di minoranza) è pertanto limitata e si può esplicitare solo:

- con la presentazione di emendamenti al testo in discussione;
- con l'eventuale ritiro di un emendamento e la sua trasformazione in ordine del giorno;
- con la presentazione di un ordine del giorno collegato, ex articolo 78 Reg., alla discussione del progetto.

Quanto sopra detto contribuisce a spiegare l'elevato numero di ordini del giorno presentati ed approvati in tali materie.

Nel contesto dell'esame degli ordini del giorno ex articolo 78 Reg, trova collocazione la previsione di documenti accolti dalla Giunta regionale come *raccomanda-*

²² Sugli **atti di indirizzo, ordini del giorno e mozioni**, approvati in generale dal Consiglio regionale nella VII legislatura (fino al 31 ottobre 2003) è stato pubblicato un apposito **volume** a cura del Settore Assemblea della Direzione Processo legislativo cui si rinvia per dati statistici e testi.


zione: atti esaminati, non votati, ma recepiti con tale nuova formulazione, non prevista dal vigente Regolamento interno.

Ritroviamo tali raccomandazioni per la prima volta in occasione dell'approvazione della legge finanziaria 2003 (l.r. 2/2003): ordini del giorno n. 702 (Istituzione servizio di medicina legale), 717 (Esame nuovo Piano sanitario regionale), 718 (Finanziamento legge "Diritto allo studio" 49/1985), 719 (Incentivi per le aziende di autotrasporto) e 722 (Attuazione politiche in favore della sicurezza).


A proposito degli ordini del giorno collegati a deliberazioni, in assenza di una previsione regolamentare specifica, la prassi ha evidenziato la presentazione di ordini del giorno collegati a deliberazioni consiliari, in analogia a quanto avviene per gli ordini del giorno collegati a leggi.

La loro incidenza - **8 su 208** - appare peraltro alquanto limitata dal punto di vista numerico, ma rilevante dal punto di vista qualitativo (*vedi grafico*). Un esempio fra tutti: l'ordine del giorno collegato a deliberazione concernente la valutazione dell'insindacabilità del consigliere regionale.

Il grafico evidenzia gli ordini del giorno approvati nella VII legislatura alla data del 31 dicembre 2003, suddivisi per tipologia.



Il grafico mostra la ripartizione per materia degli ordini del giorno approvati ex articolo 78 Reg. (collegati a leggi).



3. Contenzioso costituzionale sulla legislazione regionale

Per conformità con la precedente relazione si è proceduto, nella trattazione dell'argomento, all'elaborazione di una tabella illustrativa del contenzioso costituzionale Stato-Regione Piemonte intervenuto negli anni 2002-2003.

Dall'analisi del contenzioso emerge innanzitutto che i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal Governo sulle leggi regionali indicate nella citata tabella si riferiscono essenzialmente alla violazione dell'art. 117 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale 3/2001.

A seguito delle modifiche apportate dalla riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione, viene, infatti, attribuita una competenza generale alle Regioni, nell'ambito della potestà legislativa, con la previsione della clausola di carattere residuale (comma 4).

La tabella illustra :

- o i ricorsi promossi dallo Stato avverso le leggi regionali del Piemonte per questioni di legittimità costituzionali;
- o le ordinanze e le decisioni della Corte costituzionale.

Le leggi regionali soggette ad atti di promovimento del giudizio della Corte hanno per oggetto le seguenti materie:

- o ambiente-gestione rifiuti;
- o sanità pubblica;
- o finanze e tributi.

I motivi dei ricorsi per questione di legittimità costituzionale riguardano principalmente la supposta violazione dell'articolo 117 della Costituzione, comma 2, relativo alle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto riguarda le tre sentenze pronunciate dalla Consulta nel corso dell'anno 2003 si riscontra la tendenza della Corte ad interpretare in modo estensivo i disposti di cui al citato art. 117, comma 2. Si segnalano, a tale proposito, le seguenti osservazioni:

- o nella sentenza 296/2003 la Corte costituzionale ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L. R. 20/2002 (*Legge finanziaria per l'anno 2002*) ritenendo che l'esonero dell'Agenzia Olimpica Torino 2006 dal pagamento dell'Irap, la proroga di un anno del termine per il recupero delle tasse automobilistiche non pagate, l'esenzione dal bollo per le auto ecologiche, se applicati, determinerebbero una situazione di disequilibrio tra gli abitanti e gli enti pubblici piemontesi e quelli delle altre Regioni.

La Consulta ha precisato che la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali e che l'IRAP (imposta istituita con legge statale che attribuisce alle regioni a

statuto ordinario, destinatarie del tributo, competenze di carattere solo attuativo), non può considerarsi «*tributo proprio della regione*», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale;

- o nella sentenza 338/2003 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli della legge regionale 14/2002 (*Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia*) che introducevano il divieto di utilizzare nelle strutture regionali determinate terapie chirurgiche quali la lobotomia prefrontale e transorbitale e "*altri simili interventi di psicoturgia*" poiché ritenuti lesivi della competenza statale, alla quale è attribuita, ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost., la determinazione dei principi fondamentali in questa disciplina.

Secondo la Corte al legislatore regionale è preclusa ogni possibilità di intervenire sulle pratiche terapeutiche ammesse, sui limiti di esse e sulle loro condizioni di ammissibilità;

- o nella sentenza 353/2003, relativa alla legge regionale sulle pratiche terapeutiche non convenzionali, la Corte ha dichiarato che l'esercizio di professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali è da ricondurre nell'ambito della competenza concorrente in materia di "professioni", di cui all'art. 117 Cost., al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (1° comma) nonché dei principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione statale (3° comma). Pertanto il riconoscimento "regionale" di professioni aventi ad oggetto l'esercizio di pratiche terapeutiche "non convenzionali" non ancora istituite dalla normativa statale, eccede dalla competenza della Regione, poiché spetta allo Stato l'individuazione dei principi generali in materia, non potendo ritenersi consentiti alla Regione interventi legislativi intesi - in particolare - alla disciplina (attraverso l'istituzione d'un registro, o albo, e la regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione) di figure di operatori professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, non ancora individuate dal legislatore nazionale.

Contenzioso costituzionale sulla legislazione regionale

ANNO: 2002

Legge regionale	OGGETTO	TIPO DI GIUDIZIO	ATTO	ESITO/MOTIVO
3 gennaio 1997, n. 4	Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale(SSN)	incidentale	Ordinanza 80/02	Rimessione degli atti al TAR Piemonte a causa della modifica dell'art. 117 Costituzione (era stato promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e dell'art. 2 per contrasto con i principi fondamentali in materia di legislazione statale)
8 luglio 1999, n. 19	Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"	incidentale	Ordinanza 165/02	Rimessione degli atti al TAR Piemonte a causa della modifica dell'art. 117 Costituzione (era stato promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 per contrasto con un principio fondamentale della legislazione)
24 ottobre 2002 n. 24	Norme per la gestione dei rifiuti	principale	Ricorso 30 dicembre 2002	Supposta violazione dell'art. 120 della Costituzione da parte degli artt. 2, comma 1 lett. i); 3 comma 1 lett. l); 11 comma 13 e 14; 12 comma 7 e 8 della L.R. 24/2003
7 ottobre 2002 n. 23	Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79	principale	Ricorso 14 dicembre 2002	Supposta violazione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 2, comma 2 lett. i) della L. R. 23/2002

ANNO: 2003

Legge regionale	OGGETTO	TIPO DI GIUDIZIO	ATTO	ESITO/MOTIVO
4 marzo 2003 n.2	Legge finanziaria per l'anno 2003	principale	Ricorso 29 aprile 2003	Supposta violazione degli artt. 3, 117 lett. s e 120 della Costituzione da parte dell'art. 22, comma 3 della L.R. 2/2003
28 marzo 1995 n. 46	Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	incidentale	Ordinanza 25 giugno 2003	Il Tribunale di Torino dichiara non fondata la questione di legittimità cost. degli artt. 3 lett. b, 15, comma 1 e 32 comma 1, lett. b, comma 6 e 7 della L.R. 46/95 e trasmette gli atti alla Corte Cost.
5 agosto 2002 n. 20	Legge finanziaria per l'anno 2002.	principale	Sentenza 296/2003	Illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. 20/2002 per violazione degli artt. 3, 119, comma 2 e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione
3 giugno 2002, n. 14	Regolamento sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia	principale	Sentenza 338/2003	Illegittimità costituzionale degli artt. 2, 32, 33 comma 1 e 117, comma 3 della Costituzione da parte degli artt. 4 e 5 della L. R. 14/2002
23 settembre 2003, n. 23	Disposizioni in materia di tasse automobilistiche	principale	Ricorso 3 dicembre 2003	Supposta violazione degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione
24 ottobre 2002, n. 25	Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali	principale	Sentenza 353/2003	Violazione dell'art. 117, commi 1 e 3 della Cost. da parte dell'art. 2, comma 1 dalla lett. a) alla lett. l); dell'art. 3 e 4 L.R. 25/2002

4. La valutazione ex post delle leggi

4.1 Obblighi di relazione al Consiglio regionale.

Rispetto ai dati forniti nel II Rapporto sulla legislazione, si segnala che 4 leggi regionali del 2002 e 4 del 2003 prevedono obbligo di relazione al Consiglio regionale.

Sale dunque a 79 il numero totale di leggi regionali che prevedono obblighi di relazione al Consiglio, sempre in genere di tipo "a consuntivo". Negli ultimi 8 casi le leggi afferiscono alle materie ambientali (l.r. 23/2002 e l.r. 24/2002), alle attività produttive in senso lato (l.r. 16/2003 e l.r. 26/2003), alla cultura/sport (l.r. 32/2002 e l.r. 36/2003), alla sanità (l.r. 25/2002), alle partecipazioni regionali (l.r. 5/2003).

A titolo conoscitivo si evidenzia che, delle 79 relazioni previste, 12 sono di tipo informativo, 8 di tipo programmatico, 54 a consuntivo dell'attività svolta e 5 di monitoraggio).

Un commento a parte merita la l.r. 14/2003 che prevede modifiche ad una legge vigente per migliorare il trasporto pubblico locale, inserendo uno specifico art. 5 bis che introduce per la prima volta il concetto di "clausola valutativa" cui è dedicato il paragrafo successivo.

Dato che è prassi ormai consolidata che le relazioni inviate vengano trasmesse alle Commissioni consiliari competenti per materia, dal maggio 2003 si è iniziato, in via sperimentale, un lavoro propedeutico, da parte degli uffici del Settore Commissioni, di analisi delle relazioni pervenute.

Generalmente le relazioni che pervengono alle Commissioni legislative sono molto corpose e redatte in termini descrittivi. L'attività progettata è quindi volta ad una semplificazione della lettura che ne evidenzia i contenuti in rapporto alle previsioni legislative. Lettura che, offerta ai consiglieri, appartiene al più vasto filone ascrivibile alla funzione di controllo attribuita alle Assemblee.

L'analisi viene compiuta mediante la stesura di schede analitiche dalle quali si rileva:

- o L'oggetto della relazione
- o La normativa di riferimento
- o Il periodo considerato
- o Le previsioni normative a confronto con i contenuti della relazione
- o La lettura finanziaria
- o I dati analitici.

Le griglie prodotte che, in buona sostanza, possono essere definite come puntuali e circostanziate analisi degli elementi documentali forniti a fronte di quelli richiesti in sede di redazione normativa, sono ad oggi otto. Hanno avuto il pregio di porre in luce relazioni di routine che in passato venivano scarsamente o per nulla considerate. Altro compito affidato alla lettura analitica delle relazioni può essere quello di avvicinare, per passi successivi, i commissari all'analisi degli effetti delle politiche regolate dalle leggi regionali, cammino intrapreso con l'introduzione delle clausole valutative di cui si è detto.

In appendice sono riportati esempi di griglie di lettura elaborate dal settore commissioni legislative (vedi APPENDICE 5)

4.2 Le clausole valutative e il progetto CAPIRe

Nell'ottica di offrire maggiori e più qualificati contributi conoscitivi ai Consiglieri e più in generale per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione di controllo da parte delle Assemblee, mediante l'adozione di nuovi strumenti statutari, legislativi ed organizzativi, il Piemonte partecipa con i Consigli regionali di Emilia Romagna, Lombardia e Toscana ad un progetto denominato CAPIRe (www.capire.org). Si tratta di un progetto organizzato attraverso un Comitato d'indirizzo, un Comitato Tecnico e da uno Staff operativo e di ricerca. La durata dell'attività, di circa un biennio si protrarrà fino a luglio 2004. In tale periodo le attività di Progetto si sono focalizzate su temi quali: la redazione dei nuovi Statuti, l'introduzione di clausole valutative nella legislazione regionale, la formazione delle strutture interne ai Consigli a supporto della valutazione e del controllo.

Volendo compiere un bilancio dell'attività progettuale condotta si può affermare che la partecipazione al progetto è servita per sensibilizzare i Consiglieri sulla necessità di compiere la verifica della implementazione delle leggi approvate introducendo il complesso tema della valutazione degli effetti.

Si è iniziato in modo empirico, anche grazie ad un confronto con le altre Regioni che partecipano al progetto, ad introdurre articoli di legge in alcune proposte poste all'esame delle commissioni finalizzati a codificare la clausola valutativa.

La proposta tecnica di inserimento della clausola avviene nel corso del processo legislativo nella fase istruttoria che riguarda le commissioni permanenti e si fonda su di una scheda d'analisi dei nodi critici che è predisposta per ciascun provvedimento esaminato.

La scheda di analisi prevede rilievi formali riferiti alla stesura del testo, ma anche rilievi di natura sostanziale in rapporto alla Costituzione, allo Statuto, alle leggi dello Stato, alle altre leggi regionali, alla correttezza ed efficacia della fonte legislativa assunta e riserva una sezione ad approfondimenti tematici. In tali approfondi-

menti sono state avanzate proposte di **clausole valutative**. Attualmente sono state proposte dodici clausole, sette sono state approvate dalla commissione: tra queste due sono divenute legge regionale, di cui una nel 2004.

Le clausole fin qui introdotte non rispondono esattamente alle metodologie di analisi ex-post riconosciute in via teorica. Sono tuttavia predisposte avendo cura di individuare chiaramente, tramite le finalità poste in legge, quali siano i principali elementi e le dimensioni osservabili. Pongono generalmente in capo all'esecutivo il compito di produrre le informazioni richieste senza specificare le fonti informative da privilegiarsi. Definiscono i tempi entro i quali debbono essere prodotti i materiali richiesti. Non prevedono elementi di natura sanzionatoria e non stanziavano, se non in un caso, risorse finanziarie mirate allo svolgimento della attività di valutazione

Parallelamente ci si è posti il problema di recuperare ad una maggiore attenzione dei commissari, sottolineandone i contenuti, le relazioni trasmesse al Consiglio sulla base di dispositivi vigenti che formulano una previsione generica, come descritto nel paragrafo precedente.

Tornando alla sperimentazione che più interessa, quella relativa alle clausole valutative, occorre precisare che l'origine tecnica delle proposte, se da un lato ha raggiunto il risultato di far maturare una particolare consapevolezza e sensibilità nella struttura che assiste gli organismi consiliari, ha indotto a prendere in considerazione, per dare corpo ad una fase sperimentale empirica, proposte di legge che implicino esborso finanziario ma che non regolino in modo organico una politica pubblica e non diano luogo a dibattito politico particolarmente acceso.

L'esperienza fino ad oggi maturata è incompleta in quanto la tempistica non ha consentito di pervenire alla **fase di rielaborazione** delle notizie richieste ed è notevole la curiosità di comprendere come interagiranno le prime ricadute in un circolo virtuoso che dovrebbe spianare la strada ad ulteriori e, forse, più robuste richieste supportate dai consiglieri e preordinate da previsioni statutarie.

La sperimentazione prosegue, attualmente, privilegiando la formazione e la crescita professionale attorno alla costruzione teorica "assistita" di clausole valutative su atti più complessi senza tuttavia perdere di vista la necessità organizzativa di mantenere un saldo ancoraggio con l'attività istruttoria consolidata e diffusa.

5. Le Commissioni


Si forniscono alcuni dati su aspetti peculiari dell'attività delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali attualmente operative.

Si ricorda che la rubrica INFOCOMMISSIONI, in linea sul sito Web del Consiglio regionale, offre l'aggiornamento sulle sedute svolte ed informa sugli argomenti affrontati e le decisioni assunte

(www.consiglioregionale.piemonte.it/infocommissioni/index.htm).

5.1 Le Consultazioni nel 2003

	invitati	partecipanti
PDL	3091	300
DDL:	3875	333
misto PDL/DDL	1355	49
proposte di deliberazione	352	78
Totale invitati	8673	760



I dati relativi alle consultazioni per l'anno 2003, vedono un andamento pressoché costante, di poco inferiore al 10%, per quanto riguarda il rapporto invitati/partecipanti in caso di esame di progetti di legge, mentre la percentuale aumenta ad oltre il 22% in caso di proposte di deliberazione. Il dato può dipendere dal fatto che gli atti, ancorché di alta amministrazione, interessano in modo più pregnante determinate categorie o rappresentanze istituzionali, economiche e sociali.

Si ritiene interessante ricordare che, a partire dagli ultimi mesi del 2003, si è attivata una procedura on line per le consultazioni: i soggetti sono invitati agli incon-

tri con lettera ove si indica anche l'indirizzo WEB ove sono rinvenibili (e scaricabili) i documenti sottoposti a consultazione, che non vengono quindi più spediti in forma cartacea.

Tali procedure, oltre a consentire un notevole risparmio in termini di tempi e di costi, hanno lo scopo di favorire la partecipazione, anche se è ancora troppo presto per redigere consuntivi con dati comparabili.

5.2 Le Commissioni speciali

5.2.1 La Commissione speciale Olimpiadi invernali 2006

La "**Commissione speciale XX Giochi Olimpici Invernali 2006 e sport invernali**" è stata istituita dal Consiglio regionale il 20 settembre 2001, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. con il compito di:

- o assicurare al Consiglio regionale continue ed adeguate informazioni sugli eventi previsti in piani di interventi per le Olimpiadi invernali 2006 e realizzati dall'Agenzia per lo svolgimento dei giochi di cui alla legge 285/2000, mediante costante monitoraggio sui medesimi e consultazioni con tutti gli organismi preposti all'organizzazione e strutturazione dell'evento con particolare attenzione alle problematiche di sicurezza sui cantieri e di tutela ambientale, alle priorità e ai tempi di ultimazione delle opere, alla quantificazione degli oneri economici e relative coperture finanziarie e alle convenzioni aventi ad oggetto l'assegnazione a terzi degli interventi;
- o interloquire con il Toroc, l'Agenzia, le Comunità montane ed i comuni interessati;
- o stabilire un rapporto ed un confronto puntuale con le competenti commissioni consiliari del Comune e della Provincia di Torino;
- o svolgere sopralluoghi al fine di verificare lo stato di avanzamento lavori e la realizzazione dell'impiantistica finalizzata allo svolgimento delle gare olimpiche
- o dare la massima diffusione pubblica, a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione e di informazione, sui risultati del lavoro della Commissione.

Ad oggi la Commissione ha incontrato quattro volte i rappresentanti del Toroc, cinque volte l'Agenzia Torino 2006, due volte il Comitato di Alta Sorveglianza e garanzia, tre volte il Comune di Torino, due volte la Provincia di Torino, due volte i Comuni, le Comunità Montane e le società di gestione impianti interessate all'evento.

Ha effettuato due sopralluoghi ai siti olimpici dell'area metropolitana torinese e si è recata tre volte presso i siti olimpici degli altri comuni sedi di gara o di allenamento.

L'attività di monitoraggio per la tutela del territorio è condivisa con la V Commissione (Ambiente) con la quale la Commissione Olimpiadi effettua tutti i sopralluoghi esterni.

5.2.2 La Commissione speciale per lo Statuto

La Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte è stata istituita con deliberazione consiliare n. 176 del 27 luglio 2001. Con deliberazione n. 281 dell'11 febbraio 2003 i suoi compiti sono stati così precisati: elaborare e redigere proposte di articolato che disciplinino

- o i principi generali;
- o la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; i principi della legge elettorale e gli istituti di partecipazione;
- o l'equilibrio dei poteri;
- o organi della regione e reciproci rapporti, diritto delle opposizioni;
- o il consiglio delle autonomie locali;
- o rapporto con i cittadini, con gli Enti locali, lo Stato e l'Unione Europea;
- o la sussidiarietà: politiche pubbliche e soggetti collettivi.

Con deliberazione n. 427 del 20 gennaio 2004 si è previsto che i lavori della Commissione fossero prorogati, al fine di adempiere compiutamente al mandato consiliare, fino a quando la Commissione non abbia presentato le proposte di articolato per poter addivenire all'approvazione dello statuto entro la legislatura.

La Commissione, dopo aver individuato le problematiche strettamente connesse ai possibili contenuti del nuovo testo statutario, ha svolto le consultazioni con Enti locali, Associazioni, Università al fine di acquisire informazioni e di coinvolgere il sistema piemontese nell'elaborazione dello Statuto regionale.

La Commissione ha tenuto 99 sedute e ha concluso i suoi lavori il 5 marzo 2004 licenziando un testo di statuto composto di 100 articoli, da sottoporre a consultazione prima dell'esame in aula.

6. Le notifiche all'Unione Europea

L'applicazione dell'art.88 del Trattato di Roma circa gli aiuti di stato si è ormai consolidata da anni nella nostra Regione secondo procedure a suo tempo concordate in modo formale fra Consiglio e Giunta regionale, tramite scambi epistolari delle Presidenze, e con percorsi formativi mirati per il personale interessato.

Nella Direzione Processo legislativo, Settore Commissioni legislative, si è incaricata una posizione in staff tecnico che segue l'istruttoria delle proposte di legge e il monitoraggio di tutti i provvedimenti correlati alla notifica dei medesimi all'Unione Europea e che opera in stretta collaborazione con gli uffici preposti della

Giunta regionale, con gli Assessorati competenti e con i proponenti le proposte di legge.

Il momento della notifica è, per prassi, individuato nella fase conclusiva dell'esame da parte della Commissione consiliare competente dei progetti di legge contenenti regimi di aiuto.

Il disegno di legge viene trasmesso, nel testo predisposto dalla Commissione, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta per la predisposizione dell'atto di notifica; quindi viene inoltrato tramite la Rappresentanza d'Italia presso l'U.E.. Analogamente si procede per le proposte di legge di iniziativa consiliare, popolare o di EE.LL., per cui l'atto di notifica è redatto dal Settore Commissioni consiliari.

Se il provvedimento riguarda, nella sostanza e in modo prevalente, l'erogazione di aiuti, il medesimo rimarrà in carico alla commissione sino all'espressione del parere favorevole da parte dell'U.E.

Se il provvedimento riguarda non solo l'erogazione di aiuti altri, ma altri diversi aspetti normativi, è inserita una **clausola sospensiva** dell'efficacia che, rimandando all'avvenuta acquisizione del parere dell'U.E. l'erogazione degli aiuti, consente il licenziamento del provvedimento che può completare l'iter legislativo anche nelle more dell'espressione del parere.

Nell'anno 2003 è stato notificato un provvedimento, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Europea, e sono monitorati 9 provvedimenti.

Si ricorda che la Giunta regionale notifica anche atti amministrativi attuativi di leggi regionali che meglio esplicitano il regime di aiuto.

7. Il monitoraggio sull'applicazione delle regole di drafting

7.1 Il drafting all'ingresso: attuazione della circolare del Presidente del Consiglio sulla ricevibilità dei progetti di legge e degli atti di sindacato ispettivo

Il Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. 10253 del 27 marzo 2003 ha trasmesso ai Consiglieri regionali una Circolare sulla "Istruttoria preliminare dei progetti di legge (PDL – DDL) e degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo" (APPENDICE 6).

La Circolare stabilisce le modalità di presentazione e l'iter dei PDL e degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo e, nel contempo, fissa le competenze del Settore Affari Istituzionali e supporto giuridico-legale nella fase di analisi di ricevibilità, in analogia a quanto svolto presso la Camera dei Deputati.

L'obiettivo della circolare è riconducibile a due essenziali punti:

- o trasmettere alle Commissioni Permanenti dei testi legislativi chiari e tecnicamente corretti;
- o fornire una immediata visibilità dei testi legislativi nei confronti dei cittadini i quali possono reperire i testi dei PDL direttamente su internet.

A seguito di una prima fase di attuazione di detta Circolare, si osserva quanto segue.

Proposte di legge e disegni di legge

Nella fase istruttoria di assegnazione, il Settore Affari istituzionali e Supporto giuridico-legale, a cui compete effettuare l'istruttoria di ingresso di tali atti, ha verificato, preliminarmente, che i PDL e i DDL presentassero tutti i requisiti necessari (sottoscrizione, indicazione del primo firmatario, relazione illustrativa, articolato, testo informatico, relazione tecnico-finanziaria e articolo finanziario redatti a norma dell'art. 26 della L.R. n. 7/2001) e, successivamente, ha provveduto a verificare la corrispondenza tra testo cartaceo e testo su supporto informatico prima di farlo inserire nella banca dati.

In forza della citata Circolare, si è dovuto più volte procedere ad adeguare il testo presentato alle regole del *drafting* (contenute nel manuale di legistica)

A tal fine, sono state individuate due tipologie di regole comportamentali:

- o la prima, applicabile d'ufficio, nella quale rientrano irregolarità meramente formali (n. 38);
- o la seconda, che ha richiesto l'assenso del primo firmatario, nella quale rientrano interventi attinenti aspetti più sostanziali (n. 5)

Dal mese di Aprile al 31.12.2003, sono stati istruiti:

- o n. 62 PDL,
- o n. 21 DDL,
- o n. 1 PDL di Iniziativa popolare
- o n. 2 PDL di Iniziativa degli Enti locali

Di seguito vengono riportate le varie tipologie degli interventi applicati:

- *Manca dei requisiti di ricevibilità:*
 - o manca la relazione tecnico-finanziaria
- *Assenza della indicazione del primo firmatario*
 - o in ogni Proposta di Legge dev'essere individuato il "primo firmatario": qualora non indicato, ai sensi della citata Circolare, i nomi dei proponenti sono stati riportati in ordine alfabetico sia sulla copertina del Progetto di Legge sia nella banca dati Arianna²³;

²³ Nei primi mesi di applicazione della Circolare del Presidente, la percentuale di carenza del suddetto requisito era attestata ad oltre il 60% ridotto, negli ultimi mesi, a circa il 7%.

- *Formulazione dei testi in violazione delle regole di drafting:*
 - errata numerazione dei commi e degli articoli (in un caso tale criticità ha riguardato anche un DDL; in un caso, problemi di numerazione sono derivati anche dai capi e dai titoli);
 - errato impiego delle formule di modifica, sostituzione e abrogazione
 - errato uso dei canoni di stile formale (es. "articolo" invece di "art.", rubrica scritta non tra parentesi);
 - errata formulazione dei testi (es. uso dei verbi servili quali "dovere" e "potere", impiego scorretto delle maiuscole e delle minuscole, uso di espressioni poco comprensibili, mancata concordanza dei verbi, uso di formule vietate quali "e/o");
- *Errata citazione dei riferimenti normativi:*
 - errata citazione in senso formale (es. mancanza del titolo, uso della formula abbreviata alla prima citazione);
 - errata citazione in senso sostanziale (è citata una legge per un'altra o un articolo per un altro);
- *Errato richiamo dei rimandi interni:*
 - a livello di articoli (es. l'articolo cui è fatto rinvio manca o è errato);
 - a livello di commi (es. il comma cui è fatto rinvio manca o è errato);
 - a livello di allegati (es. l'allegato cui è fatto rinvio manca o è errato).
- *Criticità nella formulazione del titolo:*
 - erronea formulazione del titolo (c.d. titolo muto);
 - formulazione parziale del titolo (è successo per un DDL).
- *Mancanza dei requisiti di ammissibilità:* ²⁴
 - PDL riformulate come proposte di legge al Parlamento, perché avanzate in materie che esulano dalla competenza regionale;
 - PDL carenti di requisiti di ammissibilità per incompetenza dell'organo proponente (es. la PDL sull'istituzione dell'area metropolitana di Torino, senza la previa iniziativa degli enti locali).

Casi particolari:

Sotto questa voce vanno ricordati tre casi che hanno richiesto interventi particolari che vale la pena menzionare:

- il primo riguarda una PDL di iniziativa di Enti Locali:
l'articolato della proposta di legge non era formulato in maniera rispondente ai canoni formali previsto dal manuale di logistica: si è provveduto

²⁴ Vedasi Art. 75 c. 4 del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte: "...(*omissis*) qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio ...(*omissis*)"

ad adeguare il testo intervenendo solo sulle irregolarità meramente formali che non andavano in alcun modo a modificare l'aspetto sostanziale della proposta, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, c. 5 della L.R. 4/73²⁵. Questa operazione trova riscontro presso il Parlamento per le proposte di legge di iniziativa popolare e degli Enti Locali.

- o il secondo riguarda un DDL della Giunta regionale:
un disegno di legge, per ragioni di particolare urgenza, era privo di titolo e l'articolato era incompleto sotto l'aspetto dell'assenza del nome della società consortile che si andava a costituire: per procedere all'assegnazione si è dovuto completare il titolo e l'articolato: il Presidente del Consiglio ha inoltre informato il Presidente della Giunta del suddetto "completamento"
- o il terzo riguarda una PDL presentata da un Consigliere regionale:
a fronte di una segnalazione del competente Ufficio relativa ad alcuni problemi lessicali, il Consigliere regionale ha provveduto ad inviare il nuovo testo solo su file. In tale testo, oltre alla correzione lessicale, è stata inserita anche una nuova frase: pertanto, è stato indispensabile effettuare un nuovo controllo su tutto il testo.

Atti di indirizzo e sindacato ispettivo

Un discorso diverso e, nel contempo, più semplice riguarda gli "atti di indirizzo e di sindacato ispettivo", anch'essi oggetto della citata Circolare.

Dall'1/4/2003 al 31/12/2003, sono state controllate:

- o n. 455 fra interrogazioni e interpellanze
- o n. 125 fra ordini del giorno e mozioni

Le irregolarità riscontrate riguardano prevalentemente:

- o inosservanza della circolare più volte citata, relativamente al punto 2.2. laddove dispone che "...in ogni atto deve essere individuato il primo firmatario...": 45% ²⁶;
- o mancanza dell'indicazione dell'oggetto o del titolo: 21% ²⁷;
- o mancanza del soggetto competente a ricevere tali atti al fine di giudicarne la ricevibilità (Presidente del Consiglio): 23%.

²⁵ "la proposta deve essere portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti".

²⁶ Trattasi della media nei primi nove mesi di applicazione della Circolare del Presidente: all'inizio, la percentuale della inosservanza era notevolmente elevata mentre, nel mese di dicembre, la percentuale si è attestata al 13 %. Qualora non indicato, ai sensi della citata Circolare, i nomi dei proponenti sono stati riportati in ordine alfabetico.

²⁷ In tali casi, si è provveduto, d'ufficio, alla necessaria integrazione.

7.2 II drafting e l'istruttoria in commissione

L'attività istruttoria in sede di commissioni permanenti si articola dal momento dell'assegnazione del provvedimento alla commissione sino alla conclusione del dibattito in aula consiliare e nelle fasi di notifica dell'atto all'Unione europea.

L'organizzazione privilegia una ripartizione per materie ed opera per garantire un uguale livello di approfondimento per tutti gli atti assegnati alla commissione referente per materia

Dal punto di vista procedurale sono individuabili passaggi consolidati e condivisi che riguardano:

- o la raccolta della normativa di riferimento ai vari livelli istituzionali; comunitario, nazionale, regionale, compresi i testi di interesse approvati dalle altre regioni
- o la predisposizione di una scheda di analisi dei nodi critici, strutturata in modo diverso a seconda che si tratti di un progetto di legge o di una proposta di deliberazione, per ciascun provvedimento assegnato
- o la sintesi delle osservazioni presentate in sede di consultazione
- o la predisposizione di tabelle sinottiche comparative tra i testi in esame; la legge vigente, qualora si tratti di proposte di modificazione; la sintesi di ciascuna osservazione in riferimento agli articoli interessati
- o la predisposizione di una griglia di lettura delle relazioni trasmesse alla commissione (APPENDICE 5)

Un particolare cenno merita la scheda di cui alla lettera b) relativa alla analisi preventiva delle proposte di legge all'esame delle commissioni permanenti (modello riportato in APPENDICE 8)

La scheda, esaminato il progetto, ne rileva i nodi critici sotto il profilo formale e sotto il profilo sostanziale e prevede una sezione dedicata agli approfondimenti tematici

La rilevazione delle criticità formali comporta la ristesura degli articoli secondo le regole del drafting, ristesura che può essere parziale o totale. Le schede prodotte per i progetti di legge nel corso dell'anno sono state pari a **138**. Di queste, 79 hanno riguardato provvedimenti poi licenziati dalle commissioni e 3 l'analisi di deliberazioni. Si sottolinea che un'apposita rilevazione compiuta sul grado di successo delle proposte di modifica connesse ai nodi critici rilevati, ha fatto registrare una media vicina al 100% per quanto attiene le proposte formali ed al 70% per quanto attiene i rilievi sostanziali. Da sottolineare che i rilievi formali comportano quasi sempre la ristesura integrale del testo che spesso viene utilizzata come base di esame da parte dei commissari. Tale procedura comporta che le modifiche legate al drafting non siano soggette a votazione, ma rappresentino una base di lavoro condivisa in seduta.

Si tratta di un drafting piuttosto approfondito che, oltre ad introdurre correttivi volti a dare applicazione alle regole del Manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (edizione OLI 2002), propone riscritture tese a dare maggiore chiarezza ai contenuti ed all'impianto stesso della legge .

Consolidata l'istruttoria sui progetti di legge, si è pensato di operare un salto di qualità estendendo l'attività di analisi alle proposte di deliberazione. Le schede di analisi degli atti amministrativi inquadrano la natura del provvedimento a seconda che si tratti di delegificazione, attuazione di leggi regionali, attuazione di leggi nazionali, adozione di piani o programmi, adozione di regolamenti, modificazione di atti deliberativi, approvazione di statuti, partecipazioni condivise con altri soggetti pubblici o di natura mista pubblico-privato, ratifiche.

I rilievi riguardano la coerenza del livello di gerarchia delle fonti assunto, la correttezza e la completezza delle citazioni, la coerenza delle motivazioni, la coerenza con il preambolo, la necessità di notifica alla Unione Europea e le indicazioni di natura finanziaria .

Alla scheda viene inoltre allegata la stesura dell'atto secondo le regole del drafting per la proposta all'assemblea.

Spesso, inoltre, l'istruttoria degli atti assegnati alla commissione rende necessario approfondire aspetti connessi all'obiettivo dell'attività di regolazione. Proposta questa che, come tutte le altre attività a supporto delle Commissioni, genera prodotti che sono messi in linea sul sito del consiglio all'interno del dossier virtuale (cfr. paragrafo 9).

Anche in questo caso, così come accade per la rubrica Infocommissioni, ove sono consultabili le sintesi delle sedute, i prodotti variano a seconda che si tratti di sito internet o di intranet. Si è infatti convenuto di non divulgare le elaborazioni compiute sugli atti di terzi. Vengono invece integralmente diffuse le analisi degli uffici e le documentazioni direttamente acquisite.

7.3 Il drafting nella fase finale d'aula

Il licenziamento del progetto di legge da parte della Commissione permanente determina l'avvio della fase conclusiva dell'iter legislativo, ovvero della fase dell'esame in Aula.

Il lasso di tempo intercorrente tra il licenziamento e l'approvazione finale del testo del progetto, è, sovente, notevole, dipendendo dalla programmazione dei lavori consiliari.

In questa fase si provvede alla verifica formale della relazione e del testo trasmesso dalla commissione mentre, al momento dell'inserimento all'ordine del giorno del progetto di legge, si procede ad una verifica di merito del testo in quanto occorre esaminare la coerenza della norma finanziaria con le disposizioni del bilancio in corso, porre attenzione alle scadenze previste nel progetto di legge, verificare la vigenza delle disposizioni di legge (nazionale e regionale) citate.

Quando sono presentati emendamenti, spesso in tempi molto ravvicinati all'esame se non direttamente in aula, come consente il Regolamento consiliare (art.80), o emendamenti all'emendamento (c.d.subemendamento) si supporta la Presidenza nella valutazione della loro ricevibilità formale e dell'eventuale coerenza con gli articoli approvati e alla loro conciliabilità con lo scopo della legge, ed in generale con la coerenza logico-sistematica con il complesso del provvedimento in discussione.

Con riferimento alla ricevibilità, va ricordato che, ex articolo 80, comma 3, Regolamento, *“gli emendamenti comportanti aumento di spesa o che comunque incidono sul piano di sviluppo o sul bilancio della regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta”*. Quando emendamenti di tale natura sono presentati in Aula, la 1^a commissione è convocata seduta stante per esprimere il parere di competenza, parere che viene reso con la relazione orale del Presidente della stessa che informa l'Aula su quanto assunto in tale sede.

Lavoro particolarmente utile, (nel caso di testi complessi il cui esame non si esaurisce in un'unica seduta), è il **work in progress**, e cioè la preparazione del testo controllato ed emendato fino al punto della sua approvazione. Infatti prima della votazione finale, ogni Consigliere può evidenziare la necessità di apportare correzioni di forma e modifiche di coordinamento al testo (articolo 83 Regolamento), richiamando l'attenzione del Consiglio su quelle disposizioni già approvate che appaiono in contrasto tra di loro o con lo scopo della legge. Su tali correzioni o modifiche delibera il Consiglio. Per quelle dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposi-

zioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge, è richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo all'approvazione, occorre distinguere a seconda che ad esse si possa provvedere d'ufficio in sede di correzione meramente formale dei testi normativi, ovvero ad esse debba provvedere, (con apposita deliberazione della quale si darà comunicazione nella prima seduta di Consiglio) l'Ufficio di Presidenza ed è quest'ultima la prassi più seguita come già evidenziato nel II Rapporto sulla legislazione (cap. 1.3) cui si rinvia per il dettaglio.

Dopo l'approvazione consiliare, si apre la fase del "confezionamento" finale del testo, (formale e sostanziale), che viene inviato al Presidente della Giunta e al Bollettino Ufficiale, per gli adempimenti di competenza, ovvero la **promulgazione** della legge e la successiva **pubblicazione**, ai fini della sua entrata in vigore.

Tale fase vede numerosi interventi correttivi, in aderenza alle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (edizione 2002 a cura dell'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), fatta propria dal Consiglio con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 152 del 18 settembre 2002), in particolare:

- o verifica corretto inserimento degli emendamenti approvati e controllo di eventuali ricadute sui riferimenti interni del testo di legge con ulteriore controllo dell'eventuale coordinamento di citazione in altre parti del testo di legge, diverse da quelle previste dalla modifica approvata;
- o verifica della precisione dei riferimenti ed eventuale correzione;
- o verifica della corretta sequenza numerica degli articoli e/o dei commi che possono essere stati modificati (aumentati o diminuiti) a seguito dell'approvazione di emendamenti aggiuntivi e/o soppressivi (con un ulteriore controllo su eventuali ricadute di citazioni interne);
- o controllo della rubrica degli articoli (ed eventuale inserimento di quella mancante);
- o controllo della corretta sequenza e rubrica dei "Titoli" e "Capi", e verifica dell'indice;
- o controllo della correttezza del richiamo dei testi di legge che in prima citazione devono essere riportati in forma integrale e che nei successivi richiami devono essere riportati in forma semplificata;
- o controllo della corretta numerazione dei commi interni agli articoli (e della esatta citazione delle eventuali partizioni inferiori);
- o controllo ed eventuale integrazione delle citazioni da riportare nella scheda denominata NOTE;
- o verifica correttezza allegati.

L'approdo della legge approvata nel Bollettino Ufficiale della Regione (pubblicato ogni giovedì) è accompagnato da due utili "corredi", ovvero la scheda dei LAVORI PREPARATORI e le NOTE (in analogia a quanto avviene sulla Gazzetta Ufficiale per le leggi dello Stato) di cui si parla più ampiamente nel paragrafo seguente.

Entrambe le schede hanno come finalità il fornire una maggiore chiarezza e facilità di lettura del provvedimento legislativo: il primo (Lavori preparatori) fornisce alcuni dati di iter e il secondo (Note) estende i testi degli articoli e commi richiamati e/o riportando i titoli delle leggi o altri atti normativi corredati degli estremi di pubblicazione.

8. Le fonti notiziali: i lavori preparatori e le note alle leggi

La pubblicazione di un testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale è accompagnata dalla redazione di **Note** ai vari articoli e di dati relativi ai **Lavori preparatori**, ai fini di una maggiore conoscenza e facilità di lettura del testo.

Ciò era previsto dall'art. 10 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 (Disposizioni sulla pubblicazione di leggi e decreti). Alcune Regioni hanno seguito questo esempio e nel corso degli ultimi anni, ad esempio, Veneto, Emilia Romagna, Umbria hanno dato corso alla pubblicazione di queste fonti notiziali.

Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha inteso adeguarsi a questa buona prassi informativa innanzitutto attivandosi per la compilazione, per la successiva pubblicazione sul BUR, di dati significativi dei lavori preparatori e, successivamente, attrezzandosi per corredare il testo della legge, così come pubblicata sul BUR, con note contenenti, per ogni articolo, i testi dei riferimenti normativi citati dalla legge stessa.

Tale intento era esplicitamente contenuto nel rinnovato "Protocollo di intesa sul flusso integrato dei testi degli atti normativi" siglato nel maggio 2002 fra le direzioni interessate del Consiglio e della Giunta regionale, richiamato anche dall'art. 11 del Regolamento regionale n. 8/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Circa i **Lavori preparatori**, esaminati gli esempi contenuti nella GU e nei BUR di altre Regioni, si è ritenuto di mantenere questa definizione classica, ormai entrata nell'uso comune: da fine 2002 sono regolarmente pubblicati in calce alle leggi regionali del Piemonte.

Per quanto riguarda i contenuti, tenuto conto che altre informazioni di dettaglio sono ormai da tempo facilmente reperibili nella Banca Dati Arianna delle leggi regionali sul sito Internet del Consiglio regionale, si pubblicano, sotto forma di scheda sintetica, i seguenti dati di iter:

- o n. Atto;

- o data di presentazione e Presentatori;
- o commissione referente e/o consultiva e data di assegnazione;
- o presenza o meno di consultazioni;
- o data licenziamento da parte della Commissione referente;
- o relatore/i-eventuale relatore/i di minoranza;
- o data approvazione in aula, tipo di approvazione, con/senza emendamenti.

Questi sono i dati che si possono definire di base, sempre presenti.

A seconda dei casi, questi dati potranno essere integrati con altri ulteriori dovuti a passaggi e momenti procedurali attivati formalmente in corso di iter d'esame, ai sensi di Regolamento interno e Statuto, quali ad esempio:

- o riassegnazione ad altra Commissione o in sede diversa;
- o richiamo in aula ex art. 34 Reg. e conseguente procedura;
- o rinvio in Commissione ex art. 81 Reg.;
- o testo congiunto di diversi progetti di legge.

Circa **le Note** ai singoli articoli, da fine 2003 si riportano, in calce alla legge, dopo i dati relativi ai lavori preparatori, per ogni articolo, i testi degli articoli o commi richiamati nell'articolo stesso o i titoli delle leggi o di altri atti normativi richiamati in via generale (soprattutto se trattasi di testi complessi), corredati degli estremi di pubblicazione. Le specifiche e le modalità di redazione delle Note sono stati discusse e concordate fra le Direzioni competenti secondo un modello definito nei contenuti e nella grafica come riportato in APPENDICE 7.

La redazione delle note avviene di fatto già in sede di istruttoria in Commissione nel momento della compilazione della scheda sui riferimenti normativi europei, statali e regionali, scheda che, in formato ipertestuale, è inserita nel Dossier virtuale di ogni provvedimento.

Il Settore Assemblea, dopo l'approvazione da parte dell'Aula, provvede a controllare e integrare le Note con eventuali altri riferimenti normativi e trasmetterà alla redazione del BUR il file via posta elettronica – contemporaneamente a quello contenente i dati relativi ai Lavori preparatori – affinché la pubblicazione delle due parti sia possibile in modo contestuale.

In seguito si potrà anche approfondire la tematica delle Note, ad esempio verificando l'opportunità di pubblicare in calce alla legge regionale gli eventuali Ordini del Giorno collegati, approvati ai sensi dell'art. 78 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Preme qui ricordare alcuni aspetti: la pubblicazione delle Note vuole essere un modo per aiutare il lettore a meglio comprendere i riferimenti normativi contenuti nelle leggi fornendo, senza appesantire oltre misura il testo, alcuni dati essenziali e, ove possibile, testi vigenti.

Ciò ad integrazione del servizio già in essere da anni, fornito dalla banca dati A-RIANNA delle leggi regionali consultabile in linea sul sito del Consiglio regionale ove sono contenuti in formato ipertestuale i testi storici e i coordinati vigenti delle leggi regionali piemontesi dal 1970 ad oggi. Tale metodo di lettura coordinata dei testi sarà ancora più esaustivo quando il sistema del portale Normeinrete (www.normeinrete.it) sarà implementato con le leggi statali e consentirà un'ampia navigazione ipertestuale tra i riferimenti normativi di diversi livelli, compresa la giurisprudenza.

Si è ritenuto utile comunque pubblicare anche sul testo "cartaceo" del BUR alcune Note alle leggi regionali per consentirne una immediata lettura al momento stesso della pubblicazione della norma.

La redazione delle Note sta procedendo in via sperimentale onde poter verificare nella concreta attuazione la efficacia delle decisioni assunte e delle regole date e poter, di intesa fra le Direzioni competenti, apportare i necessari correttivi e, nel tempo, gli eventuali aggiornamenti resi possibili da implementazioni delle banche dati legislative regionali e nazionali.

9. Il dossier virtuale dei provvedimenti normativi

L'anno 2002 ha visto concretizzarsi il lungo percorso progettuale del Dossier virtuale (D.V.) dei provvedimenti normativi, coordinato dalle direzioni Segreteria dell'Assemblea regionale e Processo legislativo e reso possibile dal lavoro sinergico delle strutture di supporto ai vari momenti dell'iter legislativo e dei sistemi informativi consiliari. Nel 2003 si è proseguito il lavoro di consolidamento da una parte e di implementazione ed arricchimento dall'altra dei documenti inseriti nel dossier.

Una scheda illustrativa del progetto è rinvenibile sul *sito Internet Consiglio regionale - sezione Documentazione/Banche dati*, accompagnata dall'indice teorico completo di tutti i documenti

Gli aspetti più problematici, fra i tanti, che si sono dovuti affrontare nella fase di costruzione e progettazione del dossier virtuale sono stati:

- o il censimento e l'analisi di tutti i passaggi di un provvedimento normativo nel suo iter e dei documenti connessi;
- o l'individuazione, ove possibile, dei "modelli" di documenti per una presentazione omogenea del D.V., soprattutto nella fase di istruttoria in Commissione;
- o le elaborazioni informatiche onde evitare un aggravio di lavoro agli uffici, mantenere le impostazioni grafiche della corrispondenza istituzionale, ridurre i programmi da attivare.


I vantaggi derivanti dall'avere a disposizione sul sito WEB un D.V. sono evidenti:

- immediata disponibilità dei dati da qualunque punto di accesso, in qualunque momento e per tutte le fasi dell'iter legislativo;
- indipendenza nell'attività di ricerca;
- trasparenza.

Nel 2003 si è andata, come detto, consolidando la realizzazione e l'implementazione dei dossier virtuali in linea sia nella rete intranet sia sul sito Web consiliare con accesso differenziato rispetto ad alcuni documenti individuati con caratteristiche di riservatezza.

Alcuni dati significativi: a fine anno 2003 erano aperti e disponibili 373 dossier, a partire dalla legge regionale 15/2002 fino alla legge regionale 37/2003 e dal ddl n.399 fino al 614 in via ordinaria, oltre ad altri pdl precedenti man mano che vengono completati gli iter di esame e approvazione.

Anno	N.dossier
2000	77
2001	72
2002	97
2003	127



Nell'anno 2003 si è progettata e attivata una ulteriore implementazione del dossier con l'inserimento di documenti nella fase post-vigenza, cioè di applicazione delle norme, quali gli Ordini del giorno presentate ai sensi degli articoli 78 e 79 del Regolamento consiliare (ormai in linea) e gli atti di contenzioso costituzionale (inserimento in corso).

L'implementazione del dossier virtuale è stata illustrata in un apposito seminario formativo interno alla Regione Piemonte (19 dicembre 2003).

Ecco i nuovi contenuti:

- fase di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e degli EE.LL: i documenti formali connessi alla ricevibilità e ammissibilità della proposta;
- fase istruttoria in Commissione: notifiche all'UE per aiuti di stato, con link alla banca dati della Giunta Regionale;
- fase di approvazione in aula: ordini del giorno connessi alle leggi ex artt. 78 e 79 del regolamento;
- fase di vigenza e post-vigenza:
 - contenzioso costituzionale (impugnativa del Governo, atti di costituzione della Regione, sentenza della Corte Costituzionale);
 - relazioni periodiche e relative griglie di lettura, circolari esplicative e altri atti connessi all'attuazione delle leggi.

Sono state altresì predisposte ulteriori proposte di inserimento documenti, quali:

- i pareri obbligatori richiesti alle Commissioni per atti amministrativi in attuazione della legge regionale;
- gli atti formali connessi alle richieste, eventuali, di referendum abrogativi.

Ora si sta concludendo questa fase progettuale per consentire di implementare l'architettura informatica del dossier virtuale onde poter accogliere tutti i nuovi documenti.

Vista la potenzialità di questo strumento, si è anche predisposto e collaudato un prototipo di "dossier virtuale personalizzato" che potrà essere attivato per altri tipi di atti o per raccolte tematiche; si sperimenterà in tal senso da parte di alcune strutture di diversa competenza proprio per testarne la validità, dopo una prima sperimentazione effettuata nel 2003 che ha riguardato l'attività della Commissione per il Regolamento.

PARTE III ANALISI POLITICHE DI SETTORE

1. Analisi delle politiche pubbliche regionali

1.1 Le politiche pubbliche

Le politiche pubbliche (*policy*), vale a dire gli interventi pubblici nei diversi settori sociali ed economici, sono oggetto, da alcuni anni, di studi, analisi e dibattiti.

Il fenomeno espansivo della finanza pubblica - che ha dato luogo, nel nostro Paese, ad un sistema pubblico tra i più estesi ed articolati dell'Occidente industrializzato - ma, al contempo, la progressiva riduzione delle risorse pubbliche - che ha fatto sorgere l'esigenza di procedere ad interventi sempre più mirati nei diversi ambiti - , hanno indotto a valutazioni maggiormente attente delle politiche pubbliche, al fine di ottimizzare gli interventi nell'ambito delle compatibilità sociali ed economiche complessive.

Queste maggiori attenzioni delle Autorità pubbliche nel realizzare le politiche pubbliche risultano evidenti dalla produzione legislativa, laddove le volontà delle dette Autorità trovano la loro sede naturale.

Nell'ultimo ventennio, infatti, sono stati emanati provvedimenti legislativi fortemente ispirati a scelte di politica pubblica; e ciò è avvenuto sia con riguardo a leggi che hanno dettato principi applicabili nei vari settori, sia con riferimento ad atti sostanziali concernenti materie specifiche. Ne sono chiari esempi i molteplici provvedimenti di riforma intervenuti nel periodo sopraddetto.

Si può dire che, attualmente, non vi sia settore della vita del Paese che non sia stato (o sia) incisivamente modificato sulla base di scelte di politica pubblica, riguardi esso l'area istituzionale ovvero quelle dell'istruzione, dell'ambiente, della sanità, dell'ordinamento contabile pubblico, del lavoro e della previdenza, dei trasporti, dell'agricoltura e, in generale, tutte quelle aree nelle quali si deve manifestare l'intervento pubblico - sebbene, in qualche circostanza, unito ad interventi dei privati. Quest'ultima situazione anzi, negli ultimi tempi, si può dire che sia essa stessa ad influenzare le scelte di politica pubblica, laddove se ne ravvisi la convenienza e l'opportunità. Basti pensare ai numerosi istituti creati dal legislatore (società miste, *project financing*, ecc.) che tengono conto dell'eventualità di un'unione tra pubblico e privato per la realizzazione di determinati interventi.

Tra le politiche pubbliche, un ruolo preminente è svolto dalla *politica di bilancio* poiché è nel documento contabile che si compendiano e trovano riferimenti tutte le altre politiche pubbliche. Per grandi linee, la politica di bilancio tende, infatti, a:

- o formalizzare gli obiettivi che s'intendono perseguire durante l'anno finanziario;

- considerare le modalità di finanziamento delle azioni occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi;
- procedere ad una pianificazione della spesa secondo logiche di sostegno dell'economia e di equità sociale.

L'esigenza di dare attuazione ad un'efficace politica di bilancio ha indotto ad una modificazione degli schemi contabili e di bilancio in maniera tale da renderli funzionali agli scopi perseguiti dalla politica stessa. Risponde a questa logica la legge di modificazione delle norme di contabilità dello Stato n. 94 del 1997, legge che ha portato ad una conseguente e correlata modificazione delle norme contabili delle Regioni, intervenuta per il Piemonte con la legge regionale n. 7 del 2001. Per la particolare rilevanza e per l'impatto prodotto sulla gestione economico-finanziaria della Regione, il Rapporto dedicherà ad essa un'analisi a se stante.

1.2. Le politiche pubbliche regionali

I processi di federalismo e di devoluzione in atto, finalizzati ad attribuire maggiori compiti e poteri alle Regioni determinano, automaticamente, una crescita delle politiche pubbliche regionali.

Se le politiche pubbliche riguardano, come detto, gli interventi pubblici nei diversi settori operativi, va da sé che il decentramento comporta crescenti manifestazioni di politica pubblica anche a livello periferico, essendo sempre più chiamate le Regioni a governare situazioni e fenomeni presenti sul loro territorio. Anzi, il governo di molti rilevanti settori (basti pensare alla sanità) è già demandato, in maniera pressoché totale, alle Regioni, mentre la disciplina di molti altri deriverà dalle progressive attuazioni delle riforme costituzionali.

È, dunque, ormai pienamente fondato distinguere tra politiche pubbliche statali e politiche pubbliche regionali, senza tuttavia scordare le politiche pubbliche di altri enti periferici dell'Amministrazione Pubblica (enti locali, università, camere di commercio, ecc.), anch'essi investiti, sulla base del principio di sussidiarietà, di sempre maggiori compiti e funzioni.

1.3 Politiche regionali e legislazione della Regione Piemonte

Il Terzo Rapporto sulla Legislazione Regionale Piemontese riassume, come detto, la produzione legislativa della Regione intervenuta nel periodo che va dall'agosto 2002 al termine del 2003.

Tenendo conto di quanto prima detto, sembra cosa utile fare dei provvedimenti - che, per rilevanza, la consentono - una lettura in termini di politiche pubbliche regionali, cercando di coglierne volontà e obiettivi stabiliti. D'altro canto, simile lettura

è anche suggerita dalla "Nota di accompagnamento al Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2004-2006", testo che illustra, analiticamente, le politiche settoriali della Regione e gli interventi che s'intendono compiere nel triennio a riferimento per l'attuazione di tali politiche.

Ne emerge, complessivamente, un quadro di particolare ricchezza ed incisività, con l'assunzione, a pieno titolo, delle funzioni regolatrici affidate alle regioni e con impatto non trascurabile sul contesto sociale ed economico della Regione Piemonte.

E' tuttavia necessario qui evidenziare come la piena capacità regolatrice delle Regioni potrà esplicarsi soltanto dopo che si saranno chiarite le incertezze che permangono sulle loro effettive competenze dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. In assenza dei provvedimenti di attuazione di questa riforma è, infatti, sovente arduo definire se si sia in presenza di materie devolute, definitivamente, alla potestà legislativa regionale, ovvero questa abbia ancora soltanto funzione concorrenziale. Ne sono prova le frequenti controversie che sorgono al proposito tra autorità centrali e regionali, con conseguente intervento della Corte Costituzionale per dirimere i dubbi.

E' del tutto evidente che queste incertezze svolgono una funzione frenante sulla produzione legislativa regionale o, in ogni caso, ne rallentano le possibilità di ricadute tempestive e incisive in termini di politiche pubbliche regionali.

1.3.1 Politica di tutela e di risanamento ambientale

Sebbene ogni provvedimento legislativo rechi la tutela e la disciplina di settori diversi, in senso ampio si può dire che rientrano nella **politica di tutela e di risanamento ambientale** le leggi:

- **7 ottobre 2002, n. 23:** "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 18 dicembre 1989, n. 79";
- **24 ottobre 2002, n. 24:** "Norme per la gestione dei rifiuti";
- **20 novembre 2002, n. 28:** "Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60";
- **7 aprile 2003, n. 6:** "Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)";

- **26 giugno 2003, n. 11:** "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animali provenienti da allevanti ed industrie alimentari)";
- **2 luglio 2003, n. 14:** "Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)";

La legge n. 23/2002 è "finalizzata alla disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, etc.)". La legge s'inserisce nel dibattito da tempo in atto nel Paese in materia di politiche energetiche, dibattito nel quale sono presenti istanze comunitarie e, per taluni aspetti, ormai di livello mondiale. Non v'è dubbio infatti che, se le problematiche relative alla produzione e distribuzione dell'energia coinvolgono, principalmente, aspetti comunitari - ed infatti la legge fa esplicito richiamo delle Direttive Ue al proposito, con i conseguenti atti di recepimento a livello nazionale -, appartengono al dibattito mondiale i temi dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e del ricorso a tecnologie compatibili.

Punto centrale della legge è il "Piano regionale energetico-ambientale" (art. 5) "strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri e indicatori di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli obiettivi ambientali".

La legge 23 è legge di principi, di talché le ricadute sul settore trattato risulteranno dai provvedimenti che da essa scaturiranno.

Come la n. 23, anche la legge n. 24/2002 per la "gestione dei rifiuti" è legge di ampia portata ed assume, con riguardo alla materia trattata, natura di insieme organico di principi volto a "disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti [...] secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell'ambiente" (art. 1).

La legge, premesse norme regolatrici fondamentali in materia di compiti e funzioni attribuite a Regione, province e comuni, ridefinisce scopi e contenuti del "*Piano regionale di gestione dei rifiuti*", dispone in materia di sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, con chiare norme in materia di raccolta differenziata, e regola la materia riguardante la gestione dei rifiuti speciali.

La legge n. 23 assume un ruolo di alto rilievo nella difesa dell'ambiente, adeguato alle nuove concezioni sviluppatasi al proposito.

Si colloca nel contesto delle politiche per l'ambiente, ancorché collateralmente, la legge n. 28/ 2002 sull'ampliamento e ridefinizione dei compiti e attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Particolarmente significativa l'enunciazione delle funzioni dell'Ente contenuta nell'articolo 4 della legge: "controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, lo studio, l'analisi ed il controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della prevenzione e previsione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente".

La legge n. 6/2003 integra la disciplina riguardante le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, peraltro inquadrata nella più ampia tutela del patrimonio idrico della Regione e della sua destinazione ai diversi usi.

Per il trattamento razionale dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti e da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari è affidata dalla legge n. 11/2003 ad un apposito Consorzio, che dovrà operare anche tenendo conto dei vincoli sanitari.

Di speciale significatività, nell'ambito delle politiche regionali per l'ambiente, la legge n. 14/2003 con la quale la Regione destina contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea (taxi e noleggio di autovetture) "al fine di salvaguardare l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico" (art. 1).

1.3.2 Politica delle culture

Possono essere ascritte a **politiche delle culture** le leggi:

- **18 dicembre 2002, n. 32:** "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte";
- **15 luglio 2003, n. 17:** "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada";²
- **24 dicembre 2003, n. 36.** "Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello".

Associazioni sportive in attività da almeno 70 anni rappresentano un patrimonio sociale di esperienze e di cultura di altissimo rilievo.

La Regione si fa carico del sostegno di queste associazioni con la legge n. 32/2002, concedendo contributi affinché possano proseguire nella conservazione dei profondi valori di cui sono portatrici.

Di particolare significato la legge n. 17/2003 con la quale la Regione "dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada" (art. 1), intese queste come "tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico" (art.2).

Rivalorizza le tradizioni sportive locali la legge n.36/2003 "incentivandone la diffusione e l'incremento della pratica" (art. 1).

1.3.3 Politica economica

Appartengono agli interventi in materia di **politica economica** le leggi:

- **5 agosto 2002, n. 21:** "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli");
- **20 novembre 2002, n. 29:** "Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte";
- **6 dicembre 2002, n. 30:** "Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della Società "MIAC S. c. p. a."";
- **28 marzo 2003, n. 5:** "Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società EXPO PIEMONTE S.p.a.";
- **26 giugno 2003, n. 12:** "Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura";
- **9 luglio 2003, n. 16:** "Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX giochi olimpici invernali Torino 2006".

La **produzione vitivinicola** ha un ruolo di particolare rilevanza nell'economia del Piemonte.

E', quindi, naturale l'intervento del legislatore regionale sulla materia con l'intento di "migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli" (art. 1). Onde facilitare i controlli, "ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti (vitivinicoli), è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento" (art. 2), ottemperando alle prescrizioni stabilite in materia. La mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge comporta l'applicazione di sanzioni amministrative nell'entità prevista dalla legge.

Non solo la produzione vitivinicola riveste un ruolo importante nella Regione ma, in generale, tutta la **produzione agroalimentare**.

La Regione ne promuove la valorizzazione attraverso la costituzione di un apposito Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi.

Per assicurare le risorse finanziarie occorrenti per il completamento dei lavori del ***Mercato all'ingrosso Alimentare di Cuneo*** (MIAC), la Regione delibera, con la legge n. 30/2002, di aderire all'aumento di capitale della Società a ciò preposta.

Con la legge n. 5/2003, la Regione "al fine di valorizzare le ***produzioni orafe*** delle imprese che operano nel distretto industriale di Valenza e di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuove con gli enti pubblici e privati rappresentativi degli interessi locali coinvolti, la costituzione della società per azioni Expo Piemonte" (art.1).

La legge n. 12/2003 esprime un'altra attenzione della Regione in materia di ***colture frutticole di pregio***. La legge dispone finanziamenti per la realizzazione di difese di dette colture da avversità atmosferiche, finalizzati al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità delle produzioni.

Ai disagi derivanti dagli eventi indicati nell'oggetto della legge n. 16/2003, la Regione dispone, con il provvedimento a riferimento, interventi volti a "salvaguardare i ***livelli occupazionali e produttivi*** delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane che risentono di decrementi del volume di affari" in conseguenza degli eventi stessi.

1.3.4 Politica dell'istruzione

La **politica dell'istruzione** trova espressione nella legge:

- **20 giugno 2003, n. 10:** "Esercizio del diritto alla libera scelta educativa".

Il provvedimento, approvato dopo lunghi ed estenuanti dibattiti consiliari, è volto a "garantire l'esercizio della libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti" (art. 1), e prevede l'attribuzione di "contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie" (art. 2).

L'attuazione avviene mediante un dettagliato Regolamento predisposto dalla Giunta regionale secondo le direttive fornite dal Consiglio, con un apposito Ordine del Giorno approvato contestualmente alla legge, ed emanato previo parere della Commissione consiliare competente.

1.3.5 Politica sociale e della persona

Si occupano di **politica sociale e della persona** le leggi:

- **24 ottobre 2002, n. 25:** "Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali" (impugnata dal governo di fronte alla Corte Costituzionale che ne ha dichiarato recentemente l'incostituzionalità);
- **11 novembre 2002, n. 26:** "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio";
- **14 aprile 2003, n. 7:** "Disposizioni in materia di protezione civile";

Con la legge 25/2002, la Regione affronta un tema di particolare delicatezza, concernente, "nell'ottica del pluralismo scientifico", la libertà di scelta da parte del paziente di ricorrere a pratiche terapeutiche non convenzionali (art.1). La legge individua tali pratiche terapeutiche non convenzionali, per le quali istituisce un apposito registro ed una Commissione con numerosi compiti relativi all'esercizio di esse. Istituisce, altresì, il registro regionale degli operatori delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.

Interviene nel campo del sociale la legge n. 26/2002 riconoscendo "la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall'ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio, soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente" (art. 1).

La materia della protezione civile "assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale" (art. 1 LR n. 7/2003). Alla luce del ruolo che s'intende assegnare alla protezione civile, la legge disciplina, puntualmente, l'organizzazione e le modalità di intervento in questo settore, tanto sotto il profilo preventivo quanto sotto quello del soccorso in occasione di eventi calamitosi. Vi si disciplinano, altresì, competenze dei vari livelli: Regione, provincia e Comune, attraverso i loro rappresentanti.

Sono previste iniziative di informazione e formazione in materia di protezione civile, ed è prevista la costituzione di una "Scuola di protezione civile" per l'attuazione coordinata delle iniziative formative nella materia (art. 21).

Pur non rientrando strettamente nell'ambito temporale cui è riferito il presente Rapporto, si ritiene utile relazionare anche in ordine alla legge regionale **8 gennaio 2004, n.1:** "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di in-

terventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", approvata comunque nel 2003 al termine di un lungo e approfondito dibattito d'aula, per la grande rilevanza che assume nell'ambito della politica sociale.

Essa si connota come legge di sistema essendo destinata a disciplinare, in maniera organica e integrata, tutti "gli interventi e servizi sociali e il loro esercizio" (art. 1).

La legge afferma (art. 2) che la Regione, al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, programma e organizza il "sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali".

Composta di 65 articoli, la legge individua e regola: soggetti e metodi degli interventi sociali, prestazioni e livelli essenziali, destinatari degli interventi, vigilanza sugli interventi, personale addetto e politiche di promozione regionale con riguardo alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani ai soggetti deboli e alle persone detenute o ex detenute.

Riordina, conseguentemente, tutta la normativa regionale preesistente nella materia.

1.3.6 Politica del territorio

Intervengono in materia di **politica del territorio** le leggi:

- **29 aprile 2003, n. 9**: "Norme per il recupero funzionale dei rustici";
- **22 luglio 2003, n. 19**: "Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)".

La legge n. 9/2003 promuove il recupero dei rustici al solo scopo residenziale, "al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici" (art. 1).

Provvedimento di ampia portata, la legge n. 19/2003 detta una disciplina organica in materia di "**comunità montane**", disponendone il riordino e stabilendo norme relative alla costituzione o modificazione di questi soggetti. La legge detta norme, altresì, in materia di ordinamento e di organi delle comunità montane. Apposite disposizioni transitorie regolamentano il passaggio dal preesistente all'attuale ordinamento.

La particolare conformazione del territorio piemontese assegna alle comunità montane un ruolo insostituibile, donde lo speciale valore della legge e dei riflessi che determinerà sul territorio stesso.

1.3.7 Politica turistico-alberghiera

Con la legge n. 22/2002, la Regione disciplina e dispone interventi economici per la **realizzazione di strutture ricettive extralberghiere** definite "alloggi vacanze".

Sempre ai fini di promuovere lo sviluppo turistico del Piemonte ma, contemporaneamente, anche quello sociale, con la legge n. 4/2003 la Regione detta una particolare disciplina di riconoscimento e tutela delle attività realizzate dalle associazioni ed enti senza fine di lucro che intendono

Con forti intrecci con gli interventi di politica economica, la Regione persegue obiettivi in materia di **politica turistico-alberghiera**. Riguardano questo intervento le leggi:

- **30 settembre 2002, n. 22:** "Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18";
- **14 marzo 2003, n4 :** "Modifiche della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)";
- **2 luglio 2003, n. 15.** "Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica)".

Lo sviluppo economico del territorio può anche essere sostenuto con incentivi per l'ampliamento di attività legate al turismo.

svolgere, in case vacanze o campeggi, attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale (art.2).

Una specifica rilevazione dei flussi turistici viene disposta con la legge n. 15/2003.

2. La nuova legge di contabilità regionale

2.1. Generalità

La legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (nel seguito, per brevità: legge 7), concernente: "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", è stata emanata in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, che ha recato: "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208". La legge 7 abroga le precedenti disposizioni in materia di contabilità della Regione Piemonte e, in particolare, la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55: "Norme in materia di contabilità regionale".

La legge 7 è stata applicata a partire dall'anno 2002. I documenti contabili regionali sono stati dunque redatti, a partire, da questo anno, secondo le disposizioni in essa previste.

2.2. I profili innovativi

La legge 7, pur rispondendo ai criteri direttivi del decreto legislativo n. 76/2000, presenta numerosi profili innovativi coerenti con i processi evolutivi ed i principi in materia di autonomia, devoluzione e sussidiarietà.

Sono **profili innovativi**, tra gli altri:

- o il ricorso a **metodologie di delegificazione**, di talché la legge si limita a fissare i principi nella materia contabile e demanda a testi regolamentari e manuali operativi la fissazione delle regole di applicazione. Con deliberazioni del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R, e del Consiglio Regionale 29 gennaio 2002, n. 221-3083, sono stati approvati, rispettivamente, il "Regolamento regionale di contabilità" e il "Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale" (artt. 3 e 4 L. 7);
- o la previsione del **Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef)** come strumento per la pianificazione strategica e come sede per la definizione delle politiche regionali di bilancio e di settore, sulla base dell'analogo documento dello Stato e degli andamenti economici e sociali della Regione. Il Dpef delinea, in termini macroeconomici, il quadro delle entrate e delle spese, così indirizzando la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (art. 5);

- la previsione, accanto al bilancio pluriennale a legislazione vigente, del **Bilancio pluriennale programmatico** che consente di valutare gli effetti, sulle entrate e sulle spese, degli interventi programmati nel Dpef (art. 6);
- l'introduzione, nell'ordinamento contabile della Regione, della **Legge finanziaria** che, in analogia all'analogo strumento previsto dall'ordinamento contabile dello Stato, e in coerenza con il Dpef, consente la rimodulazione di entrate e spese segnatamente di carattere pluriennale collegando, quindi, la programmazione con le esigenze reali esistenti in un determinato periodo (art. 8);
- l'articolazione nel bilancio delle entrate e delle spese anche in **unità previsionali di base (UPB)** (art. 10), funzionali ai nuovi assetti organizzativi della Dirigenza. Conseguentemente, definizione del **Piano operativo** con il quale determinare gli obiettivi da affidare, annualmente, ai Dirigenti (art. 7);
- la definizione di **rigorose metodologie di copertura delle leggi di spesa** (art. 26);
- l'**impostazione economica del Conto generale del patrimonio** (art. 37);
- la previsione di **operazioni per pervenire al risultato economico della gestione** in termini di utile o di perdita (art. 38);
- la **definizione del sistema dei controlli interni**, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (art. 39);
- la fissazione del **regime delle autonomie** finanziaria e contabile **del Consiglio regionale** (artt. 41, 42 e 43);
- la rideterminazione del **sistema dei controlli riguardanti gli enti strumentali** (art. 45 e ss.);
- l'individuazione di **norme di coordinamento contabile in materia di funzioni trasferite agli enti locali** (art. 51).

2.3. L'analisi di impatto

Le innovazioni introdotte dalla legge 7 offrono numerosi spunti sotto il profilo dell'analisi di impatto. Ciò non tanto per una comparazione di risultati rispetto a obiettivi prefigurati con metodologie di AIR, assenti in considerazione della novità della nuova tecnica, quanto piuttosto per accertare i cambiamenti operativi che sono conseguiti a vari livelli. Si tratta, in buona sostanza, di procedere ad una sorta di monitoraggio e verifica *ex post* dell'impatto della regolamentazione (VIR), prefigurata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001.

2.3.1 L'impatto sulla produzione legislativa

Nel periodo cui si riferisce il Rapporto, sono state promulgate, sulla base dei principi contenuti nella legge 7, le seguenti leggi regionali:

- **4 marzo 2003, n. 2:** "Legge finanziaria per l'anno 2003";
- **4 marzo 2003, n. 3:** "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003 - 2005";
- **8 agosto 2003, n. 21:** "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003";
- **8 agosto 2003, n. 22:** "Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2";

Particolarmente significative le leggi n. 2 e 3 che disegnano l'intero quadro non solo della finanza regionale ma anche delle politiche che la Regione intende perseguire nel periodo cui si riferiscono i documenti contabili.

La complessità di queste leggi non esime, tuttavia, dalla ricerca di una loro puntuale coerenza coi principi direttivi contenuti nella legge 7, considerando che essa risponde a precise regole via via introdotte nell'ordinamento contabile pubblico e ben esplicitate dal decreto legislativo n. 76 del 2000 - dal quale, come s'è detto, la legge 7 promana. Tale coerenza deve sussistere segnatamente laddove la legge 7 introduce i profili innovativi prima menzionati, ciascuno dei quali racchiude una propria vicenda evolutiva e tende al perseguimento di obiettivi specifici e ben individuati. Attribuire, ad esempio e senza opportune illustrazioni, alla legge finanziaria regionale una portata generale e onnicomprensiva per il rifinanziamento delle leggi di spesa regionale, può significare che non si tiene conto delle modificazioni apportate, negli anni, a questo istituto.

Va, infatti, ricordato che la legge finanziaria, introdotta nell'ordinamento contabile statale con la legge n. 468 del 1978 per esigenze chiaramente evidenti, ha dovuto essere modificata nell'impostazione e nei contenuti con la legge di riforma n. 362 del 1988, legge quest'ultima che ne ha circoscritto la portata a fattispecie ben definite, onde evitare che il nuovo strumento contabile si trasformasse - come disse la Corte dei conti all'epoca - in legge *omnibus*, cioè in legge nella quale trovassero collocazione tutte le esigenze finanziarie ipotizzabili, diventando la stessa legge finanziaria il provvedimento che, di fatto, assicura la copertura di tutti gli oneri di spesa, quale ne sia l'origine e l'ammontare. Tale interpretazione e applicazione estensiva fu considerata, al tempo, anche contrastante con i principi sanciti dall'articolo 81 della Costituzione che vuole che "ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte". D'altro canto, lo stesso Statuto della Regione Piemonte contiene un uguale principio (art. 80).

Ne è quindi derivata una portata limitata della legge finanziaria, strumento utilizzabile soltanto per rispondere alle esigenze per le quali è stato introdotto nell'ordinamento.

Va altresì aggiunto che, nell'esame dell'impatto della legge 7 sulla legislazione regionale di contenuto economico finanziario, si deve considerare l'intero impianto della legge, il cui obiettivo ultimo - com'è evidente - è quello di dare ordine alla contabilità della Regione, ricercando efficacia ed economicità della gestione e, in definitiva, l'uso appropriato delle risorse pubbliche finalizzato al buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente disposto.

Risponde, ad esempio, a questo criterio l'articolo 26 della legge 7 che - coerentemente con quanto disposto per lo Stato, con regole rese ancora più severe dalle disposizioni del decreto-legge n. 194/2002, convertito nella legge n. 246/2002 - detta disposizioni in materia di modalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa. Scopo della norma, ulteriormente reso evidente dall'obbligo di corredare le leggi di spesa di apposita relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle relative coperture, nonché sui metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, è quello di stabilire precisi confini in queste modalità, onde evitare la creazione di una finanza confusa e, di conseguenza, non governabile.

Finalità simile persegue il disposto del comma 10 dell'articolo 10 della legge 7 che prevede che gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati, esclusivamente, in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili "restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale".

Non tenere conto delle connessioni che esistono tra questi vincoli e, quindi, procedere a stanziamenti di spesa indifferenziati e privi delle motivazioni e specificazioni volute dalla legge 7 e dallo stesso Statuto della Regione, può rappresentare uno stravolgimento della legge stessa e dei principi del corretto governo finanziario ormai di generale portata negli ordinamenti contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, a partire dallo Stato.

Trattando dei provvedimenti di contenuto finanziario, vanno inoltre sottolineate le gravi incertezze che ancora gravano sulla produzione legislativa delle Regioni sia in termini sostanziali, sia per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni. Per il primo punto, infatti, le difficoltà in cui versa la finanza statale finiscono per riflettersi anche sulle finanze regionali, che restano condizionate da andamenti di carattere generale, totalmente estranei alla loro capacità di intervento. Per il secondo, i processi di modificazione costituzionale non sono ancora pervenuti, come già ricordato anche in altra parte del Rapporto, a linee di chiarezza tali da consentire alle Regioni di procedere a regolamentazioni definite ed esenti da censure per illegittimità costituzionale quali quelle verificatesi in alcune circostanze.

2.3.2 L'impatto sull'attività di pianificazione

Gli strumenti di programmazione previsti dalla legge 7 inducono alla definizione di un puntuale sistema di pianificazione degli interventi regionali, stante la consequenzialità tra macro interventi e interventi operativi.

Le linee della **pianificazione strategica** sono previste nel Dpef che individua le politiche regionali di fondo per lo sviluppo del territorio regionale sotto i singoli profili. Di essenziale supporto a questo riguardo risultano le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità regionale (art. 9) per cui il Dpef tra l'altro, e tenendo presente quanto previsto nell'analogo documento dello Stato:

- o indica le linee della programmazione regionale economico-sociale e territoriale;
- o articola gli interventi di settore e prevede le modalità del loro sviluppo;
- o prevede le dinamiche di sviluppo della finanza regionale per quanto concerne l'acquisizione delle risorse;
- o stima l'incidenza tendenziale degli oneri per i servizi sanitari;
- o espone le politiche nei confronti degli enti strumentali regionali.

La pianificazione strategica si rapporta con il bilancio pluriennale.

La **programmazione annuale** trova prevalentemente sede nel bilancio annuale di previsione e, per quanto concerne gli aspetti attuativi, nel piano operativo.

2.3.3 L'impatto sull'organizzazione

La legge 7 fissa, per quanto riguarda la gestione contabile, le competenze del Consiglio e della Giunta regionale. Legge e conseguenti regolamenti delineano, altresì, le competenze in materia di gestione contabile, distinguendo tra competenze di indirizzo e di controllo e competenze di gestione, giusta le disposizioni prima del decreto legislativo n. 29 del 1993 e, ora, del decreto legislativo n. 165 del 2001 concernente il Testo Unico in materia di impiego pubblico.

L'UPB diventa il punto di riferimento dell'organizzazione interna degli uffici regionali. La legge 7 dispone, infatti, che "le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione" (art. 10, c. 4).

Risponde anche a questa esigenza il progetto di revisione della legge regionale sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale 8 agosto 1997, n. 51.

Il nuovo sistema dei controlli prevede la creazione di strutture apposite per lo svolgimento dei compiti a questo riguardo: apposito ufficio per il controllo di regolari-

tà amministrativa e contabile e apposite strutture per effettuare il controllo di gestione.

2.3.4 L'impatto sulla gestione

Non sono poche le norme della legge 7 che producono forti riflessi sulle attività di gestione.

L'introduzione del nuovo sistema dei controlli comporta attenzioni speciali nel compimento dei singoli atti della gestione:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto seguendo i principi della revisione aziendale. Ne consegue che gli atti gestionali devono essere impostati seguendo criteri che soddisfino i detti principi;
- il controllo di gestione, essendo volto a verificare, sistematicamente, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia, richiede che tutta la gestione risponda a questi criteri, stabiliti con carattere di vincolatività dalla legge n. 241 del 1990.

La legge 7 ed i conseguenti Regolamenti richiamano, fortemente, i criteri della gestione economica: ricerca dell'equilibrio tra ricavi e costi e non soltanto tra entrate e spese; applicazione del criterio della competenza economica, riconducendo all'anno di spettanza il movimento finanziario; valutazione dei beni patrimoniali secondo criteri economici; ammortamento dei beni stessi, modalità di gestione assolutamente differenti da quelle applicate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

2.4. Conclusioni

L'*iter* avviato dalla legge 7 in materia di ordinamento contabile della Regione è tuttora agli inizi di talché soltanto a distanza di qualche tempo sarà possibile valutare l'effettiva portata, e quindi l'impatto, sull'attività complessiva della Regione. Esistono, tuttavia, sensibilità ed iniziative indirizzate ad una progressiva applicazione delle tecniche dell'AIR .

3. Le relazioni tecnico-finanziarie

In questo paragrafo si ricostruisce la situazione a tre anni dall'introduzione di nuove procedure ai sensi dell'art. 26 della l.r. 7/2001.

L'art. 26 della legge regionale 7/2001 ha introdotto un nuovo modo di presentazione dei progetti di legge e degli emendamenti comportanti nuovi oneri. Esso stabilisce infatti che *"I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge"*.

Nell'applicazione di tale articolo, con note del Presidente del Consiglio regionale, il 25 maggio 2001, successivamente, il 16 luglio 2001, si è stabilito che, nel caso in cui le proposte comportino spese e non siano correlate dalla relazione tecnico-finanziaria, ai Consiglieri viene data la possibilità di integrare la proposta di legge entro 10 giorni dal deposito, in caso contrario verrà dichiarata la non ricevibilità dei progetti di legge ai sensi dell'art. 75 del Regolamento Interno del Consiglio regionale. Al proposito si è data facoltà per i Consiglieri di potersi avvalere delle "strutture della Segreteria della 1^a Commissione consiliare" per il necessario supporto consulenziale.

Per migliore informazione è stato anche redatto, a cura della citata struttura, un quaderno per i Consiglieri "Note esplicative e quadri di sintesi" che illustra i principi ed i criteri dell'ordinamento finanziario e contabile della Regione Piemonte, i contenuti dei regolamenti di contabilità della Giunta e del Consiglio regionale, i contenuti e la tempistica dei documenti contabili e degli strumenti operativi introdotti, dei documenti di enti, agenzie e società regionali, la procedura di deliberazione dei documenti contabili del Consiglio regionale, la modalità di copertura finanziaria degli interventi proposti dai progetti di legge, e, in particolare, gli elementi da ricomprendere nella stesura dell'articolo finanziario di ogni progetto di legge.

Nella relazione tecnico-finanziaria occorre esplicitare la quantità di risorse finanziarie necessarie, le modalità e l'impiego delle risorse stesse con riferimento alle fonti finanziarie utilizzate, gli eventuali costi degli interventi previsti, le modalità di copertura della spesa, con possibilità di prospettiva anche in esercizi futuri, in particolare, per le spese in conto capitale.

In particolare, nella elaborazione della relazione tecnica, si è impostata una formulazione standard suddivisa in tre parti:

- o una prima parte definita *"generalità"* dell'iniziativa legislativa, volta ad analizzare, dal punto di vista finanziario, le finalità e gli obiettivi della proposta di legge, dare risalto ai destinatari diretti ed indiretti coinvolti

nell'iniziativa legislativa, esplicitare le modalità e i criteri di attuazione, i possibili strumenti di controllo al fine di esaminare le ricadute economiche e gli eventuali effetti collaterali che si producono con la proposta di legge, valutare le risorse in campo: umane, tecniche, finanziarie, i possibili o probabili costi complessivi diretti ed indiretti, e le possibili e/o probabili entrate derivanti da sanzioni, recuperi;

- o una seconda parte volta a rilevare i "*riferimenti al bilancio annuale di previsione*": la quantificazione della spesa complessiva, l'individuazione dell'unità previsionale di base responsabile della spesa, la tipologia della spesa sopportata e la sua copertura finanziaria nonché l'adeguatezza delle risorse finanziarie in termini di coerenza, ammissibilità e compatibilità tra obiettivi e destinazione delle risorse e, qualora previste, un'analisi delle entrate di bilancio;
- o una terza parte relativa ai "*riferimenti al bilancio pluriennale*", per studiare la spesa nell'arco temporale del bilancio pluriennale.

Il supporto ai consiglieri prestato dall'ufficio nel periodo maggio 2001-dicembre 2001 ha riguardato 24 proposte di legge. Nello specifico, emerge che 23 sono state le relazioni tecniche e 22 i correlati articoli finanziari redatti dall'ufficio, mentre per una sola proposta di legge, la relazione e l'articolo finanziario sono stati predisposti dal Consigliere proponente.

Nel corso del 2002, i responsabili degli uffici Affari giuridico-istituzionali e Segreteria 1[^] Commissione hanno concordato la procedura da seguire ai fini della ricevibilità delle relazioni tecniche accompagnatorie delle proposte di legge, individuando le singole fasi dell'iter procedurale. Le relazioni tecniche a corredo della proposta di legge sono state 28. In particolare, sono state prodotte dall'ufficio 24 relazioni tecniche con le relative riformulazioni dell'articolo finanziario e 4 relazioni sono state redatte dai Consiglieri proponenti.

Nel corso dell'anno e fino al marzo 2003, sono state redatte 25 relazioni tecniche: in particolare l'ufficio ha prodotto 22 relazioni tecnico-finanziarie con la formulazione coordinata degli articoli finanziari. Tre relazioni sono state redatte dai Consiglieri proponenti il progetto di legge.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), viene introdotto l'articolo 30, comma 1. A partire dall'esercizio 2004, questo articolo, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale di contabilità, demanda alla legge finanziaria "l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio."

Dall'aprile 2003 le relazioni redatte con l'indicazione di questa modalità di copertura finanziaria sono state 31. In particolare 29 sono state predisposte dall'ufficio competente e due relazioni formulate dai Consiglieri proponenti (vedi grafico).


Nel marzo 2003 è stata redatta la circolare del Presidente del Consiglio regionale "Istruttoria preliminare dei progetti di legge e degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo", indirizzata a tutti i consiglieri. In tale circolare, tra le nuove modalità di presentazione dei progetti di legge, viene riconfermata la regola in base alla quale "le nuove leggi di spesa devono indicare i mezzi per farvi fronte al fine di evitare alterazioni all'equilibrio di bilancio."

Nel maggio 2003, è stata sottoposta al Presidente del Consiglio regionale una nota tecnica per illustrare le problematiche relative alla stesura degli articoli finanziari dei progetti di legge nella fase precedente a quella di approvazione in Aula in quanto nell'anno 2003 si è verificato, fin dai primi mesi dell'anno, l'azzeramento delle disponibilità dei "fondi speciali", contenenti le risorse per la copertura dei provvedimenti in itinere. Non essendo molte volte individuata dai proponenti la fonte di copertura, si è avviata la prassi di presentare le stesure degli articoli finanziari, relativi sia a disegni di legge che a proposte di legge, contenenti, quale modalità di copertura finanziaria delle spese, il rinvio esplicito all'articolo 30 della legge regionale 2/2003. Si tratta di articoli finanziari che rimandano la copertura delle spese previste alla futura legge finanziaria.

Anche gli uffici si sono uniformati a tale prassi, ove non possibile una stesura più rigorosa in applicazione della legge regionale di contabilità. In ogni caso, nella redazione delle relazioni tecniche e degli articoli finanziari, si esplicita la quantificazione della spesa nel suo complesso e in rapporto agli esercizi annuali e pluriennali di bilancio, l'attribuzione della spesa all'unità previsionale di base contenuta nel bilancio regionale e la modalità di effettuazione della spesa.

Si fa presente che alla stesura del dispositivo finanziario concorre il supporto delle procedure informatiche disponibili che, al momento, permettono una lettura per capitoli di bilancio e non di aggregazioni superiori, quali le unità previsionali di base, nuove articolazioni vincolanti del bilancio della Regione, in sostituzione dei capitoli. E' in corso la predisposizione di procedure tali per cui sarà possibile la lettura degli stanziamenti delle unità previsionali di base aggiornati in tempo reale.

Grafico - Relazioni tecnico-finanziarie.



APPENDICI

APPENDICE 1 - Tabelle riassuntive leggi e regolamenti aggiornate al 31 dicembre 2003

Rapporto 2003 sullo stato della legislazione

Rilevazione (Luglio 2000 - 31 Dicembre 2003)

Tabella 1				
Regione	Periodo considerato	Numero di leggi	Numero di regolamenti	
			della Giunta	del Consiglio
Piemonte	VII legislatura	125	49	

DESCRIZIONE TABELLE 2

Il modulo per la rilevazione delle leggi è costituito da quattro tabelle denominate in successione da 'Tabella 2a a Tabella 2d e rileva i dati inerenti le leggi emanate dalle regioni e dalle province autonome nel periodo considerato (giugno 2000 - dicembre 2003). La suddivisione dei dati nelle quattro tabelle è la seguente:

- Tabella 2a: dati identificativi e 'quantitativi' della legge: regione, anno di promulgazione, numero seriale, titolo (per esteso), numero degli articoli che la compongono, numero dei commi, numero di caratteri, numero di tabelle o allegati alla legge;
- Tabella 2b: dati del procedimento di approvazione: classificazione della legge secondo la natura del suo procedimento, qualificazione dell'iniziativa legislativa, durata del procedimento, ricorso del Governo alla Corte costituzionale;
- Tabella 2c: classificazione della legge secondo profili formali: tecnica redazionale, esistenza e natura di vincoli all'intervento legislativo, tipologia dell'intervento normativo;
- Tabella 2d: classificazione della legge secondo la fonte giuridica della potestà normativa e secondo la materia o le funzioni oggetto della regolazione

TABELLA 2A

n. progr.	Legge regionale						
	anno	n.	titolo	n. articoli	n. commi	n. caratteri	Tabelle e/o Allegati
1	3	4	5	6	7	8	9
1	2000	045	Prima integrazione alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione per l'anno 2000 e pluriennale 2000-2002).	3	3	4.095	2
2	2000	046	Ridefinizione del ruolo della Regione in Texilia ~S.p.A.~.	2	6	2.231	0
3	2000	047	Modifiche urgenti all'articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).	2	3	5.374	1
4	2000	048	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi.	4	5	3.779	0
5	2000	049	Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999.	11	12	7.202	2
6	2000	050	Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento del Gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.	8	17	11.327	0
7	2000	051	Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.	8	22	9.690	0

8	2000	052	Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.	20	65	32.330	0
9	2000	053	Integrazione alla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".	1	2	1.657	0
10	2000	054	Modifica all'articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 'Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione'.	1	1	1.237	0
11	2000	055	Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002.	18	28	16.964	5
12	2000	056	Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).	2	2	1.625	0
13	2000	057	Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e disposizioni finanziarie per l'anno 2001.	4	7	3.372	2
14	2000	058	Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario).	4	10	3.386	0
15	2000	059	Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.	3	3	1.514	0
16	2000	060	Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.	2	2	3.887	1
17	2000	061	Disposizioni per la prima attuazione del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.	5	14	11.511	2
18	2001	001	Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni.	21	53	24.471	0
19	2001	002	Esonero dall'applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e del tributo di cui all'articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti alluvionali".	2	2	1.811	0
20	2001	003	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.	3	6	3.438	0
21	2001	004	Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.	3	5	3.604	0
22	2001	005	Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni	14	16	94.006	0

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

			ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59').				
23	2001	006	Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.	2	2	811	0
24	2001	007	Ordinamento contabile della Regione Piemonte.	58	177	67.367	3
25	2001	008	Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 'Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (~S.I.T.O.~) ~S.p.A.~.	1	1	3.620	0
26	2001	009	Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine.	9	21	7.544	0
27	2001	010	Bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003.	40	71	26.062	2
28	2001	011	Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari.	10	27	11.247	0
29	2001	012	Modifica della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 "Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormeletto"). Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 67.	3	3	1.594	1
30	2001	013	Autorizzazione, limiti e condizioni per conferimenti in conto capitale in Società partecipate in liquidazione.	4	8	3.652	0
31	2001	014	Modifica dei Confini del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione) nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 (Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po)".	1	2	3.827	7
32	2001	015	Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).	1	1	1.422	0

33	2001	016	Sostituzione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP) Edilizia residenziale agevolata allegate alle leggi regionali 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonchè disposizioni finanziarie per l'anno 1997) e 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonchè disposizioni finanziarie per l'anno 1998).	4	4	39.593	2
34	2001	017	Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società ~CONSEPI S.p.A.~.	3	6	2.502	0
35	2001	018	Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4.	1	2	3.870	0
36	2001	019	Istituzione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (~A.R.E.S.~ Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.	17	58	23.782	0
37	2001	020	Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000.	11	9	6.799	2
38	2001	021	Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003.	12	20	8.533	5
39	2001	022	Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte	26	29	58.950	0
40	2001	023	Inteventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (~BSE~) e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari".	6	12	5.104	0
41	2001	024	Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.	16	50	20.120	0

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

42	2001	025	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di Aree protette 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia').	4	4	2.455	0
43	2001	026	Nuova disciplina della cessione degli alloggi di proprietà regionale siti in Tortona in via Matteotti n. 13 - Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1993, n. 37.	5	12	4.374	0
44	2001	027	Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000 e agli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 2001 e 2002.	3	5	2.244	0
45	2001	028	Modifica dell'articolo 9, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, 'Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati ', modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.	2	2	1.489	0
46	2001	029	Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine.	9	23	10.039	1
47	2001	030	Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali.	7	29	14.994	0
48	2001	031	Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.	2	3	2.729	0
49	2001	032	Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione.	4	8	3.868	0
50	2001	033	Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina'.	18	63	21.637	0
51	2001	034	Provvedimenti in materia di tasse regionali.	3	4	3.043	0
52	2001	035	Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti. Abrogazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3	4	7	2.478	0
53	2001	036	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2002 per la Regione.	2	4	2.402	0
54	2001	037	Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.	1	1	1.318	0

55	2001	038	Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.	4	8	12.455	1
56	2002	001	Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).	12	23	13.674	0
57	2002	002	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).	2	4	1.615	0
58	2002	003	Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino" e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino".	2	3	2.613	0
59	2002	004	Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 "Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero".	1	1	1.205	0
60	2002	005	Norme relative alla Costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni provinciali espropri.	6	27	8.711	0
61	2002	006	Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti.	1	1	1.482	0
62	2002	007	Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.	7	7	7.936	0
63	2002	008	Disposizioni per la rinegoziazione e per l'estinzione anticipata dei mutui per l'edilizia residenziale agevolata.	4	10	4.063	0
64	2002	009	Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II "Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa popolare e degli Enti locali e di referendum".	2	2	2.575	0
65	2002	010	Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.	18	52	15.134	0
66	2002	011	Cessione quota di partecipazione al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico.	2	2	1.445	0
67	2002	012	Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002.	2	2	1.233	0
68	2002	013	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004.	28	45	17.302	2

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

69	2002	014	Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia.	6	7	3.650	0
70	2002	015	Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province.	5	8	4.321	1
71	2002	016	Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.	8	17	6.254	0
72	2002	017	Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000.	4	7	2.457	0
73	2002	018	Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002.	3	3	1.644	1
74	2002	019	Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001.	10	11	5.599	2
75	2002	020	Legge Finanziaria per l'anno 2002.	21	48	22.605	2
76	2002	021	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli).	2	2	7.963	0
77	2002	022	Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18.	11	13	11.618	0
78	2002	023	Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79	12	27	19.268	0
79	2002	024	Norme per la gestione dei rifiuti.	22	117	62.648	0
80	2002	025	Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.	9	21	9.444	0
81	2002	026	Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dalla Stato attraverso le attività di oratorio.	6	11	4.661	0
82	2002	027	Disposizioni in materia di addizionale regionale ~IRPEF~.	2	2	1.460	0
83	2002	028	Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (~ARPA~), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60.	14	36	18.608	0
84	2002	029	Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte.	6	17	5.555	0

85	2002	030	Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della Società ~M.I.A.C. S.c.p.a.~.	4	4	1.972	0
86	2002	031	Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni.	3	10	3.062	0
87	2002	032	Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.	6	19	6.989	0
88	2002	033	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003.	2	4	2.716	0
89	2003	001	Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni.	2	2	1.383	0
90	2003	002	Legge finanziaria per l'anno 2003.	30	75	39.177	3
91	2003	003	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005.	25	38	13.791	2
92	2003	004	Modifiche della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto).	4	5	7.978	0
93	2003	005	Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società ~EXPO PIEMONTE S.p.A.~.	5	10	4.289	0
94	2003	006	Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).	11	20	11.544	0
95	2003	007	Disposizioni in materia di protezione civile.	26	73	27.134	0
96	2003	008	Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (~FSE~).	5	13	5.289	0
97	2003	009	Norme per il recupero funzionale dei rustici.	7	22	9.497	0
98	2003	010	Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.	1	7	2.978	0
99	2003	011	Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).	4	4	4.938	0
100	2003	012	Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura.	6	12	6.312	0

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

101	2003	013	Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.	7	15	6.334	0
102	2003	014	Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale).	4	4	3.668	0
103	2003	015	Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera).	2	2	2.584	0
104	2003	016	Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006".	7	25	11.644	0
105	2003	017	Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.	8	15	5.613	0
106	2003	018	Modifica dei confini del Parco naturale alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42.	1	1	1.001	1
107	2003	019	Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).	36	53	59.527	2
108	2003	020	Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002.	11	12	6.434	3
109	2003	021	Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.	4	7	2.895	1
110	2003	022	Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2.	5	8	2.895	3
111	2003	023	Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.	14	40	17.898	0
112	2003	024	Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26.	5	8	2.956	0
113	2003	025	Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.	10	12	9.035	0
114	2003	026	Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.	13	25	10.944	0
115	2003	027	Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero.	10	23	10.606	1
116	2003	028	Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3. (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge).	9	9	11.910	1
117	2003	029	Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della	10	12	6.974	1

			Zona di salvaguardia del Bosco di Cas-sine).				
118	2003	030	Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte).	4	4	2.261	0
119	2003	031	Celebrazione del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino.	5	14	6.873	0
120	2003	032	Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.	4	5	2.111	0
121	2003	033	Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.	3	9	3.503	0
122	2003	034	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004.	2	3	1.831	0
123	2003	035	Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).	15	19	17.049	1
124	2003	036	Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello.	6	10	5.289	0
125	2003	037	Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).	3	3	4.210	0

DESCRIZIONE TABELLA 2B

Natura della legge: ordinaria o Statutaria

Questa classificazione ha riguardo al procedimento di approvazione: se cioè si tratta di legge ordinaria (tutte le leggi regionali) o di 'legge statutaria' (approvazione o modifica di statuto ai sensi dell'articolo 123, secondo e terzo comma, Cost). Si considerano 'ordinarie' anche le leggi per le quali il procedimento è integrato da elementi 'esterni': così l'approvazione delle intese interregionali (art. 117, ottavo comma), o le leggi di istituzione di nuovi comuni (art.133, secondo comma). Sotto questo profilo non sono considerati eventuali procedimenti speciali disciplinati dallo statuto regionale. Alle leggi 'statutarie' sono equiparate le leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano forma di governo e sistema di elezione degli organi secondo la speciale disciplina prevista dai rispettivi statuti.

Iniziativa legislativa

L'area è suddivisa in cinque colonne relative alle diverse tipologie di iniziativa legislativa: della Giunta, consiliare, degli enti locali, popolare e mista (nel caso che la legge provenga da un abbinamento di disegni di legge di distinta iniziativa)

Per **iter in giorni** si intende il numero di giorni di calendario intercorsi tra la data della prima seduta nella quale è iniziato l'esame del disegno di legge (Commissione in sede referente, o altra sede) e la data della seduta nella quale la legge è stata approvata definitivamente dal Consiglio regionale.

Per **impugnativa** si intende il caso in cui la legge è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127, primo comma della Costituzione.

TABELLA 2B

n. progr.	Legge regionale		Natura della legge					Iniziativa legislativa					durata iter (giorni)	impugnativa Corte costituzionale
	anno	n.	Ordinaria	Statutaria				della Giunta	Consiliare	degli enti locali	popolare	mista		
				approvata	impugnata	referendum	promulgata							
10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2000	045						X					11	
2	2000	046										X	4	
3	2000	047						X					4	
4	2000	048						X					6	
5	2000	049						X					20	
6	2000	050							X				1	
7	2000	051						X					0	
8	2000	052						X					0	
9	2000	053						X					0	
10	2000	054						X					11	
11	2000	055						X					49	
12	2000	056						X					8	
13	2000	057						X					49	
14	2000	058						X					48	
15	2000	059						X					124	
16	2000	060						X					28	
17	2000	061						X					43	
18	2001	001							X				41	
19	2001	002						X					2	
20	2001	003						X					7	
21	2001	004							X				15	
22	2001	005						X					79	
23	2001	006						X					6	
24	2001	007						X					173	
25	2001	008						X					151	
26	2001	009						X					187	
27	2001	010						X					118	
28	2001	011							X				78	
29	2001	012						X					67	
30	2001	013							X				263	
31	2001	014						X					203	
32	2001	015						X					218	
33	2001	016						X					57	
34	2001	017						X					25	
35	2001	018							X				22	
36	2001	019						X					55	
37	2001	020						X					62	
38	2001	021						X					20	
39	2001	022						X					295	
40	2001	023							X				59	

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

41	2001	024							X				3	
42	2001	025							X				229	
43	2001	026							X				139	
44	2001	027							X				40	
45	2001	028								X			387	
46	2001	029								X			397	
47	2001	030							X				259	
48	2001	031							X				1	
49	2001	032								X			205	
50	2001	033							X				408	
51	2001	034							X				7	
52	2001	035							X				13	
53	2001	036							X				2	
54	2001	037							X				10	
55	2001	038							X				55	
56	2002	001							X				465	
57	2002	002								X			55	
58	2002	003							X				277	
59	2002	004							X				193	
60	2002	005							X				341	
61	2002	006								X			12	
62	2002	007							X				40	
63	2002	008							X				46	
64	2002	009								X			267	
65	2002	010							X				428	
66	2002	011							X				407	
67	2002	012							X				4	
68	2002	013							X				128	
69	2002	014							X				141	X
70	2002	015							X				91	
71	2002	016							X				631	
72	2002	017							X				186	
73	2002	018							X				7	
74	2002	019							X				35	
75	2002	020							X				20	X
76	2002	021							X				49	
77	2002	022							X				176	
78	2002	023							X				526	X
79	2002	024							X				495	X
80	2002	025								X			34	X
81	2002	026								X			533	
82	2002	027							X				1	
83	2002	028							X				305	
84	2002	029							X				65	
85	2002	030							X				810	
86	2002	031							X				425	
87	2002	032							X				595	
88	2002	033							X				0	
89	2003	001								X			5	
90	2003	002							X				97	X
91	2003	003							X				91	

92	2003	004						X				687	
93	2003	005						X				95	
94	2003	006						X				194	
95	2003	007						X				250	
96	2003	008						X				201	
97	2003	009						X				1001	
98	2003	010						X				795	
99	2003	011						X				39	
100	2003	012							X			365	
101	2003	013						X				887	
102	2003	014						X				363	
103	2003	015						X				51	
104	2003	016							X			516	
105	2003	017							X			395	
106	2003	018							X			767	
107	2003	019						X				428	
108	2003	020						X				67	
109	2003	021						X				14	
110	2003	022						X				14	
111	2003	023						X				214	X
112	2003	024							X			1112	
113	2003	025						X				821	
114	2003	026						X				379	
115	2003	027						X				320	
116	2003	028						X				201	
117	2003	029						X				201	
118	2003	030						X				0	
119	2003	031						X				111	
120	2003	032						X				68	
121	2003	033							X			4	
122	2003	034						X				7	
123	2003	035						X				172	
124	2003	036							X			560	
125	2003	037						X				264	

DESCRIZIONE TABELLA 2C

Per **testo nuovo** si intende testo normativo anche solo in parte "nuovo"

Per **novella** si intende la modifica (attraverso novelle) dei testi normativi pre-vigenti.

Vincoli normativi

La legge regionale può essere vincolata o non vincolata. Nel caso in cui sia vincolata, il vincolo può essere originato da una disposizione costituzionale, da una legge statale, da una disposizione regionale (vincolo interno) o da una disposizione dell'Unione Europea.

Tipologia della normazione

Norma di manutenzione legislativa o leggi di provvedimento: si tratta delle leggi di scarso rilievo dal punto di vista dell'indirizzo politico che sono volte alla disciplina di situazioni specifiche o alla correzione o integrazione della normativa vigente. Si tratta di provvedimenti spesso adottati per risolvere problemi sorti nell'applicazione di tale normativa o per la sua armonizzazione con nuove discipline.

Norma non di manutenzione legislativa

- **Settore:** si tratta delle leggi che stabiliscono regole per il governo di settori specifici o definiscono strumenti per la realizzazione di interventi in questi ambiti
- **Istituzionale:** si tratta delle leggi che riguardano l'organizzazione istituzionale della regione e la tutela dei diritti fondamentali (ad es. leggi in materia elettorale, in materia di semplificazione normativa ecc.)
- **Intersettoriale:** si tratta delle leggi di riforma di grande portata che incidono contemporaneamente su una pluralità di settori, spesso dando luogo a complesse catene attuative (un esempio tipico può essere rappresentato dalla leggi regionali attuative delle «Bassanini»).
- **Bilancio:** rientrano in questa categoria i provvedimenti tipici direttamente collegati alla manovra annuale di bilancio: leggi di approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, di assestamento e leggi finanziarie

TABELLA 2C

n. progr.	Legge regionale		Tecnica redazionale		Vincoli normativi				Tipologia della normazione				
	anno	n.	testo nuovo	novella	vincolata			non vincolata	provvedimento	settore	istituzionale	intersettoriale	bilancio
					Regione	Stato	UE						
26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2000	045	x		X								X
2	2000	046	x					X	X				
3	2000	047		x				X	X				
4	2000	048		x	X				X				
5	2000	049	x		X								X
6	2000	050		x	X				X				
7	2000	051	x					X		X			
8	2000	052	x			x	x			X			
9	2000	053		x				X	X				
10	2000	054		x				X	X				
11	2000	055	x		X								X
12	2000	056		x				X	X				
13	2000	057	x		X								X
14	2000	058		x				X	X				
15	2000	059		x				X	X				
16	2000	060		x		x			X				
17	2000	061	x			x	x			X			
18	2001	001	x			x					X		
19	2001	002	x			x			X				
20	2001	003	x		X								X
21	2001	004		x				X	X				
22	2001	005		x		x						X	
23	2001	006	x		X								X

24	2001	007	x			x							X
25	2001	008		x				X	X				
26	2001	009	x					X	X				
27	2001	010	x		X								X
28	2001	011	x					X		X			
29	2001	012		x				X	X				
30	2001	013	x					x	x				
31	2001	014		x				x	x				
32	2001	015		x				x	x				
33	2001	016		x	x				x				
34	2001	017	x					x	x				
35	2001	018		x				x	x				
36	2001	019	x					x		x			
37	2001	020	x		x								x
38	2001	021	x		x								x
39	2001	022		x				x	x				
40	2001	023	x			x			x				
41	2001	024	x					x			x		
42	2001	025		x				x	x				
43	2001	026	x					x	x				
44	2001	027	x					x	x				
45	2001	028		x				x	x				
46	2001	029	x					x	x				
47	2001	030	x			x				x			
48	2001	031	x		x								x
49	2001	032	x			x					x		
50	2001	033	x					x	x				
51	2001	034	x			x			x				
52	2001	035	x					x	x				
53	2001	036	x		x								x
54	2001	037	x			x			x				
55	2001	038	x			x				x			
56	2002	001	x					x	x				
57	2002	002		x		x			x				
58	2002	003		x				x	x				
59	2002	004		x				x	x				
60	2002	005	x			x			x				
61	2002	006		x				x	x				
62	2002	007		x				x	x				
63	2002	008	x			x			x				
64	2002	009		x				x	x				
65	2002	010	x			x			x				
66	2002	011	x					x	x				
67	2002	012	x		x								x
68	2002	013	x		x								x
69	2002	014	x					x	x				
70	2002	015	x			x				x			
71	2002	016	x			x			x				
72	2002	017	x					x	x				
73	2002	018	x		x								x
74	2002	019	x		x								x

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

75	2002	020	x		x								x
76	2002	021		x		x			x				
77	2002	022		x		x			x				
78	2002	023	x			x				x			
79	2002	024	x			x				x			
80	2002	025	x					x	x				
81	2002	026	x					x	x				
82	2002	027	x					x	x				
83	2002	028	x			x			x				
84	2002	029	x					x	x				
85	2002	030	x					x	x				
86	2002	031	x					x	x				
87	2002	032	x					x	x				
88	2002	033	x		x								x
89	2003	001		x				x	x				
90	2003	002	x		x								x
91	2003	003	x										x
92	2003	004		x				x	x				
93	2003	005	x					x		x			
94	2003	006	x			x			x				
95	2003	007	x			x						x	
96	2003	008	x				x		x				
97	2003	009	x					x	x				
98	2003	010	x			x				x			
99	2003	011		x				x	x				
100	2003	012	x					x	x				
101	2003	013	x					x	x				
102	2003	014		x				x	x				
103	2003	015		x		x			x				
104	2003	016	x			x			x				
105	2003	017	x					x		x			
106	2003	018		x				x	x				
107	2003	019		x		x			x				
108	2003	020	x		x								x
109	2003	021	x		x								x
110	2003	022	x		x								x
111	2003	023	x					x	x				
112	2003	024	x					x	x				
113	2003	025	x			x				x			
114	2003	026	x			x				x			
115	2003	027	x					x	x				
116	2003	028		x				x	x				
117	2003	029		x				x	x				
118	2003	030		x				x	x				
119	2003	031	x					x		x			
120	2003	032	x					x		x			
121	2003	033	x			x				x			
122	2003	034	x		x								x
123	2003	035		x				x	x				
124	2003	036	x					x		x			
125	2003	037		x		x			x				

DESCRIZIONE TABELLA 2D

Fonte giuridica della potestà legislativa

Questa sezione della tabella indica la fonte giuridica in base alla quale la regione (o provincia autonoma) ha disciplinato con legge quei determinati oggetti: l'intera legge, o gli articoli indicati dalla partizione. Le categorie assunte ripetono sostanzialmente l'articolazione della potestà legislativa definita, da ultimo, con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Questa classificazione secondo il profilo della potestà normativa, assunta come base giuridica della legge o di una sua specifica parte, è del tutto distinta dalla successiva indicazione della materia oggetto di quella disciplina. La duplice classificazione cioè non è intesa a ricondurre lo schema delle materie (o un elenco di materie, quale che esso sia) ai diversi ambiti di potestà legislativa, ma soltanto ad indicare una specifica fonte giuridica per la legge emanata dalla regione in vigore del nuovo testo del Titolo V della Costituzione.

Potestà legislativa

Primaria: La voce considera le materie che possono essere ricondotte alla potestà legislativa riconosciuta dal quarto comma dell'articolo 117 Cost. (NT), le leggi regionali di ratifica, di cui all'ottavo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), le leggi 'statutarie', iniziativa popolare e referendum, Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, Cost. (NT) e alle corrispettive disposizioni degli statuti speciali, come modificati dalla legge costituzionale n. 3/2001, l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni territoriali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 133, Cost. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome questa voce di classificazione deve essere utilizzata considerando sia le integrazioni da apportare all'elenco statutario delle materie della competenza legislativa primaria, secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 per il periodo transitorio, sia altre materie di competenza primaria eventualmente riconosciute dal rispettivo statuto speciale.

Concorrente: La voce considera le materie elencate dal terzo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea di cui al quinto comma dell'articolo 117, Cost. (NT), la conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, di cui all'ultimo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), la materia tributaria e finanziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 119, Cost. (NT) e della voce corrispondente al terzo comma del medesimo articolo 117, la disciplina del patrimonio regionale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 119, Cost., la materia elettorale, ai sensi del primo comma dell'articolo 122, Cost. (NT).

Delegata: La voce considera la eventualità che lo Stato deleghi alle regioni la disciplina di oggetti ricadenti nella propria potestà esclusiva quando non sia possibile ricorrere alla delega di potestà regolamentare ai sensi del sesto comma dell'articolo 117, Cost. (NT).

Ulteriore: La voce considera la potestà legislativa attribuita a singola regione in forza della 'ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, (*che saranno*) riconosciute ai sensi del terzo comma dell'articolo 116, Cost. (NT).

Attuativa: La voce considera la potestà legislativa riconosciuta da taluni statuti speciali, quando questa non risulti ora assorbita da una più ampia potestà che derivi, per questa fase transitoria, in applicazione di quanto dispone l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001; in particolare, la permanenza di potestà attuativa in materie ora riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Classificazione per materia

Questa sezione contiene la classificazione della legge, o delle sue partizioni, secondo uno schema generale che riproduce l'articolazione delle 'materie', dei compiti e delle funzioni

del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, prima ancora, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si ripropone pertanto lo schema di classificazione già utilizzato per il Rapporto 2001, integrato da alcune specificazioni e nuove 'voci' che rendono più immediata la classificazione secondo 'materie'nuove' introdotte dall'articolo 117, Cost., o nuove formulazioni di 'materie' già presenti nella ripartizione della competenza fra Stato e regioni. Lo schema è riprodotto nella **Tabella n. 4. (pag. 127)**

Nella colonna 54 se si ritiene che materia e settore non identifichino compiutamente e specificatamente l'oggetto delle disposizioni, si indicano uno o più descrittori - tratti dall'enumerazione delle materie, sub-materie, funzioni e compiti presenti nel decreto legislativo n. 112/1998 e, quando questo vi fa rinvio, dal d.p.r. n. 616/1977.

Si ricorda, anche in questa sezione, che la classificazione per materia non ha riguardo alla attribuzione di quella voce all'una o all'altra categoria delle potestà legislative.

Nota metodologica relativa alla compilazione da parte del Consiglio regionale del Piemonte delle colonne 47-48-49-50-51 della tabella 2D

("fonte giuridica della potestà legislativa")

Con riferimento alla compilazione delle colonne 47-48-49-50-51 della tabella 2d ("fonte giuridica della potestà legislativa"), si segnala che i dati inseriti sono stati elaborati secondo criteri qui di seguito specificati.

La classificazione delle leggi regionali comprese tra la n. 13/2001 e la n. 24/2001 è stata effettuata sulla base delle disposizioni della Costituzione vigenti anteriormente all'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dal momento che l'iter formativo delle suddette leggi regionali è stato condotto a compimento prima della riforma del Titolo V della Carta costituzionale: ne consegue che, in relazione ad esse, le intestazioni delle colonne 47/51 della tabella 2d devono essere interpretate secondo i seguenti significati: per potestà legislativa "concorrente" (cfr. col. 48) si intende quel tipo di potestà legislativa che era riconosciuto alle regioni nelle materie elencate dal testo originario del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione; per potestà legislativa "attuativa" (cfr. col. 51) si intende la potestà di emanare norme di attuazione delle leggi statali, che era prevista dal secondo comma della versione previgente dell'articolo 117 della Costituzione.

La classificazione delle leggi regionali decorrenti dalla n. 25/2001 è stata invece compiuta utilizzando come parametri di valutazione tanto il testo della Costituzione attualmente vigente, quanto le indicazioni esplicative fornite dalla Camera dei Deputati in allegato ai moduli di rilevazione del "Rapporto 2002 sullo stato della legislazione". Al riguardo, si precisa infine che, per la compilazione delle colonne in oggetto, ci si è avvalsi altresì dell'ausilio della documentazione che - sulla tematica de "Le competenze legislative regionali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione"- è stata predisposta dal Consiglio Regionale della Toscana nell'ambito del gruppo di lavoro attivato presso l'Osservatorio Legislativo Interregionale in tema di classificazione attività legislativa regionale dopo la riforma costituzionale.

TABELLA 2D

n. progr.	Legge regionale		articoli		Fonte giuridica della potestà legislativa					Classificazione per materia		
	anno	n.	da	a	primaria	concorrente	delegata	ulteriore	attuativa	macro-settore	materia	Compito - funzione - oggetto
41	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	2000	045								E	E1	
2	2000	046								A		
3	2000	047								E	E2	
4	2000	048								E	E3	
5	2000	049								E	E1	
6	2000	050								A	A1	
7	2000	051								B	B9	
8	2000	052								C	C2	
9	2000	053								C	C2	
10	2000	054								C	C2	
11	2000	055								E	E1	
12	2000	056								C	C4*	
13	2000	057								E	E1	
14	2000	058								D	D3**	
15	2000	059								C	C1	
16	2000	060								E	E3	
17	2000	061								C	C2	
18	2001	001								A	A1	
19	2001	002								E	E3	
20	2001	003								E	E1	
21	2001	004								A	A1	
22	2001	005								A	A3	
23	2001	006								E	E1	
24	2001	007								E	E2	
25	2001	008								A		
26	2001	009								B	B5	
27	2001	010								E	E1	
28	2001	011								C	C2	
29	2001	012								C	C1	
30	2001	013								E	E1	
31	2001	014				X				C	C1	
32	2001	015							X	B	B7	
33	2001	016				X				E	E1	
34	2001	017				X				E	E1	EDILI- ZIA
35	2001	018				X				A	A1	
36	2001	019				X				C	C5	
37	2001	020				X				E	E1	
38	2001	021				X				E	E1	

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

39	2001	022				X				C	C4	
40	2001	023				X				B	B9	
41	2001	024				X				A	A1	
42	2001	025				X				C	C1	
43	2001	026				X				C	C4	
44	2001	027			X					C	C4	
45	2001	028			X					A	A1	
46	2001	029				X				C	C1	
47	2001	030					X			D	D3	
48	2001	031				X				E	E1	
49	2001	032			X					A	A1	
50	2001	033				X				B	B8	
51	2001	034				X				E	E3	
52	2001	035				X				E	E1	
53	2001	036				X				E	E1	
54	2001	037				X				E	E3	
55	2001	038			X					C	C3	
56	2002	001			X					B	B8	
57	2002	002				X				A	A1	
58	2002	003				X				C	C1	
59	2002	004				X				C	C1	
60	2002	005			X					C	C4	
61	2002	006				X				D	D6	
62	2002	007			X					B	B1	
63	2002	008				X				C	C4	
64	2002	009			X					A	A1	
65	2002	010			X					B	B9	C2
66	2002	011				X				A	A1	E1
67	2002	012				X				E	E1	
68	2002	013				X				E	E1	
69	2002	014				X				D	D1	
70	2002	015			X					D	D5	
71	2002	016			X					B	B9	
72	2002	017				X				E	E1	
73	2002	018				X				E	E1	
74	2002	019				X				E	E1	
75	2002	020				X				E	E1	
76	2002	021			X					B	B9	
77	2002	022			X					B	B8	
78	2002	023			X					B	B5	
79	2002	024			X					C	C2	
80	2002	025				X				D	D1	
81	2002	026			X					D	D3	
82	2002	027				X				E	E3	
83	2002	028				X				C	C2	
84	2002	029			X					B	B9	
85	2002	030				X				E	E2	B7
86	2002	031				X				E	E2	
87	2002	032				X				D	D12	
88	2002	033				X				E	E1	
89	2003	001				X				A	A4	

90	2003	002				X				E	E1	
91	2003	003				X				E	E1	
92	2003	004			X					B	B8	
93	2003	005			X					B	B7	
94	2003	006			X					C	C2	
95	2003	007				X				C	C7	
96	2003	008			X					D	D3	
97	2003	009			X					C	C1	
98	2003	010			X					D	D4	
99	2003	011			X					C	C2	
100	2003	012			X					B	B9	
101	2003	013			X					A	A3	
102	2003	014			X					C	C6	
103	2003	015			X					B	B8	
104	2003	016			X					B	B7	
105	2003	017				X				D	D8	
106	2003	018				X				C	C2	
107	2003	019			X					C	C1	
108	2003	020				X				E	E1	
109	2003	021				X				E	E1	
110	2003	022				X				E	E1	
111	2003	023				X				E	E3	
112	2003	024			X					C	C5	
113	2003	025			X					C	C3	
114	2003	026			X					B	B9	
115	2003	027				X				C	C2	
116	2003	028				X				C	C2	
117	2003	029				X				C	C2	
118	2003	030				X				C	C6	
119	2003	031				X				D	D8	
120	2003	032			X					D	D12	
121	2003	033				X				D	D1	
122	2003	034				X				E	E1	
123	2003	035				X				C	C2	
124	2003	036			X					D	D12	
125	2003	037			X					B	B7	

DESCRIZIONE TABELLE REGOLAMENTI

La rilevazione dell'attività regolamentare della Regione è intesa a fornire una prima base quantitativa alla nuova disciplina della potestà regolamentare regionale come si è andata determinando in ciascuna regione a seguito della nuova disciplina della materia.

La Tabella n. 3 è costituita da due tabelle denominate Tabella 3a a Tabella 3b rileva i dati inerenti i regolamenti delle regioni e delle province autonome nel periodo considerato (giugno 2000 - dicembre 2003).

La rilevazione per altro vuole prendere in considerazione l'attività regolamentare della regione per la sua natura effettiva e non soltanto per la denominazione che l'atto del Consiglio regionale, della Giunta regionale o del Presidente della Giunta assume in sede di emanazione. Secondo la disciplina positiva di ciascuna regione, o secondo prassi che vanno instaurandosi o consolidandosi, taluni (o molti) atti di natura regolamentare dell'esecutivo non assumono la denominazione 'regolamento regionale' ma conservano quella di approvazione: Decreto del Presidente, Delibera della Giunta. La rilevazione riguarda dunque tutti gli atti che abbiano carattere normativo, indipendentemente dalla denominazione che essi assumono nell'ordinamento di ciascuna regione.

La suddivisione dei dati nelle due tabelle è la seguente:

- Tabella 3a: dati identificativi e 'quantitativi' del regolamento: regione, anno di promulgazione, organo che lo approva, tipo di atto, numero seriale, titolo (per esteso), numero degli articoli che la compongono, numero dei commi, numero di caratteri, numero di tabelle o allegati al regolamento;
- Tabella 3b: natura e oggetto della potestà normativa esercitata: natura e vincoli alla potestà normativa, materia oggetto della disciplina.

DESCRIZIONE TABELLA 3A

Per **organo** si intende l'organo regionale che esercita la potestà regolamentare:

C.R. = Consiglio regionale

G.R. = Giunta regionale

Per **tipo di atto** si intende, attraverso le sigle corrispondenti, la forma dell'atto con il quale il regolamento è emanato:

A = Regolamento regionale

B = Regolamento interno del Consiglio regionale

C = Decreto del Presidente della Giunta regionale, decreto del Presidente della regione, decreto del Presidente della Provincia autonoma

D = Deliberazione della Giunta regionale, deliberazione della Giunta della Provincia autonoma

E = Deliberazione del Consiglio regionale

TABELLA 3A

Regolamento regionale									
n. progr.	anno	Organo	Tipo atto	n.	titolo	n. articoli	n. commi	n. caratteri	Tabelle e/o Allegati
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2000	GR	A	6/R	Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali	4	7	2457	
2	2000	GR	A	7/R	Regolamento regionale di casa economale	27	65	25184	
3	2000	GR	A	8/R	Regolamento regionale recante: 'Disciplina delle scuole nautiche'	18	53	22205	1
4	2001	GR	A	1/R	Regolamento regionale recante: Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana	11	19	6383	1
5	2001	GR	A	2/R	Regolamento regionale dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei	12	39	14028	
6	2001	GR	A	3/R	Regolamento regionale recante: Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R 'Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari'	1	1	1463	
7	2001	GR	A	4/R	Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica'	6	31	53980	5
8	2001	GR	A	5/R	Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione).	14	34	11419	
9	2001	GR	A	6/R	Regolamento regionale recante: Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni	24	66	32721	

10	2001	GR	A	7/R	Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ', della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi ' e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate ')	10	21	7263	
11	2001	GR	A	8/R	Regolamento regionale recante: Regolamento per la concessione e l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i. (Rilocazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione) alle imprese artigiane	9	12	4993	
12	2001	GR	A	9/R	Regolamento regionale recante: Regolamento attuativo dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) per l'esecuzione di lavori forestali in economia	1	4	2078	
13	2001	GR	A	10/R	Regolamento regionale recante: Regolamento degli interventi a sostegno delle attivita' teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68	9	36	17714	
14	2001	GR	A	11/R	Regolamento regionale recante: Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica	8	26	12026	1
15	2001	GR	A	12/R	Regolamento regionale recante: Regolamento per l'accesso all'impiego regionale	29	94	27259	
16	2001	GR	A	13/R	Regolamento regionale recante: Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attivita' culturali, didattiche, pedagogiche e di spetta-	4	17	8007	

					colo con particolare riferimento all'ambito giovanile di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58				
17	2001	GR	A	14/R	Regolamento regionale recante: Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, promulgato con il D.P.G.R. n. 2906 del 1° luglio 1992.	3	3	1996	
18	2001	GR	A	15/R	Regolamento regionale recante: Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati etici nonche' norme in materia di sperimentazione clinica	18	47	22665	
19	2001	GR	A	16/R	Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza	7	14	9506	3
20	2001	GR	A	17/R	Regolamento regionale recante: 'Modalita' per l'assegnazione di borse a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2001-2002. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 '	7	24	6823	
21	2001	GR	A	18/R	Regolamento regionale recante: 'Regolamento regionale di contabilita' (art. 4 legge regionale 7/2001)'	49	136	50790	8
22	2001	GR	A	19/R	Regolamento regionale recante: 'Modifica al regolamento regionale 30 novembre 2001, n. 17/R (Modalita' per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2001-2002. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106)'	1	4	2142	
23	2002	GR	A	1/R	Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali	1	15	3045	
24	2002	GR	A	2/R	Regolamento regionale recante: 'Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R (Regolamento regionale di Cassa economica)'	3	3	2118	
25	2002	GR	A	3/R	Regolamento regionale recante: 'Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)'	2	2	1540	

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

26	2002	GR	A	4/R	Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalita' costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe	12	27	9691	
27	2002	GR	A	5/R	Regolamento attuativo dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile	2	3	2498	
28	2002	GR	A	6/R	Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali	86	196	76154	5
29	2002	GR	A	7/R	Regolamento di prima organizzazione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (~ARES~ PIEMONTE)	11	39	16840	1
30	2002	GR	A	8/R	Regolamento regionale recante: Ordinamento e disciplina dell'attivita' del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte	31	83	40333	1
31	2002	GR	A	9/R	Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione	4	5	2550	2
32	2002	GR	A	10/R	Regolamento di attivita' dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte	16	49	19503	
33	2002	GR	A	11/R	Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di addizionale regionale ~IRPEF~	2	2	1489	
34	2002	GR	A	12/R	Abrogazione del regolamento regionale n. 11/R del 12 novembre 2002 recante: 'Disposizioni in materia di addizionale regionale ~IRPEF~ '	1	1	1060	
35	2002	GR	A	13/R	Regolamento regionale recante: 'Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)'	5	11	7005	
36	2002	GR	A	14/R	Regolamento regionale recante: 'Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualita' pregresse '	5	8	3545	
37	2002	GR	A	15/R	Regolamento regionale recante: 'Programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigiano '	7	20	5995	

38	2003	GR	A	1/R	Regolamento regionale recante: "Modalità per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106".	7	23	7269	
39	2003	GR	A	2/R	Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R (Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla Riforma amministrativa (art. 11, l.r. 26 aprile 2002 n. 44))".	1	2	1318	
40	2003	GR	A	3/R	Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello svil	12	36	18045	
41	2003	GR	A	4/R	Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).	9	27	8737	
42	2003	GR	A	5/R	Regolamento regionale recante: "Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agos	10	14	5589	
43	2003	GR	A	6/R	Regolamento regionale delle Attività di solarium.	13	46	14161	5
44	2003	GR	A	7/R	Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000.	9	31	18067	1

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

45	2003	GR	A	8/R	Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8.	11	29	11360	
46	2003	GR	A	9/R	Regolamento regionale recante: "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attivita' di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale".	6	12	18696	2
47	2003	GR	A	10/R	Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".	39	184	183067	6
48	2003	GR	A	11/R	Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)	7	24	7684	
49	2003	GR	A	12/R	Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attivita' di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)	1	2	1299	

DESCRIZIONE TABELLA 3B

Potestà normativa

Propria: il regolamento origina dalla potestà regolamentare di cui al secondo periodo del sesto comma dell'articolo 117, Cost

Delegata: regolamento delegato ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'articolo 117, Cost.

Vincoli normativi

L'emanazione del regolamento regionale è vincolato o non vincolato da fonte giuridica superiore. Nel caso in cui il regolamento sia vincolato, il vincolo può essere originato da una disposizione costituzionale, da una legge statale, da una disposizione regionale (vincolo interno) o da una disposizione dell'Unione Europea.

Classificazione per materia

Questa sezione contiene la classificazione per materia dei regolamenti e si rimanda alla **tabella 4** (pag. 127) e a quanto detto per la classificazione delle leggi regionali.

TABELLA 3B

n. progr.	regolamento		Potestà normativa		Vincoli normativi				Classificazione per materia		
	anno	n.	propria	delgata	vincolato			non vincolato	macro-settore	materia	oggetto
					Regione	Stato	UE				
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2000	6/R						X	D	D6	
2	2000	7/R			X				E	E2	
3	2000	8/R				X			D	D4	
4	2001	1/R						X	B	B1	
5	2001	2/R			X				B	B8	
6	2001	3/R						X	D	D6	
7	2001	4/R			X				C	C3	
8	2001	5/R			X				D	D1	
9	2001	6/R				X			B	B1 ,B2	
10	2001	7/R	X		X				B	B10	
11	2001	8/R	X			X			B	B1	
12	2001	9/R	X			X			B	B9	
13	2001	10/R	X		X				D	D11	
14	2001	11/R	X		X				C	C3	
15	2001	12/R	X		X				A	A4	
16	2001	13/R	X		X				D	D4 D8 D11	

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

17	2001	14/R	X		X				C	C6	
18	2001	15/R	X			X			D	D1	
19	2001	16/R	X			X			C	C2	
20	2001	17/R	X			X			D	D4	
21	2001	18/R	X		X				E	E2	
22	2001	19/R	X			X			D	D4 D7	
23	2002	1/R	X		X				C	C6	
24	2002	2/R	X		X				E	E2	
25	2002	3/R	X		X				C	C6	
26	2002	4/R	X		X				B	B9	
27	2002	5/R	X			X			B	B9	
28	2002	6/R	X		X				C	C6	
29	2002	7/R	X		X				C	C5	
30	2002	8/R	X		X				A	A4	
31	2002	9/R	X		X				B	B9	
32	2002	10/R	X		X				B	B9	
33	2002	11/R	X			X			E	E3	
34	2002	12/R	X			X			E	E3	
35	2002	13/R	X		X				A	A5	
36	2002	14/R	X		X				E	E3	
37	2002	15/R	X		X				B	B1	
38	2003	1/R	X			X			D	D4	
39	2003	2/R	X		X				A	A5	
40	2003	3/R	X		X				D	D8	
41	2003	4/R	X		X				D	D4	
42	2003	5/R	X			X			C	C4	
43	2003	6/R	X		X				D	D1	
44	2003	7/R	X		X				C	C4	
45	2003	8/R	X		X				B	B8	
46	2003	9/R	X			X			D	D2	
47	2003	10/R	X		X				C	C3	
48	2003	11/R	X		X				D	D4	
49	2003	12/R	X			X			D	D2	

TABELLA 4

Elenco dei della classificazione per materia

Macrosettore		Materia	
A	Ordinamento istituzionale	A1	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce A2</i>)
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
		A4	Personale e amministrazione
		A5	Enti locali e decentramento
B	Sviluppo economico e attività produttive	B1	Artigianato
		B2	Professioni
		B3	Industria
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
		B6	Miniere e risorse geotermiche
		B7	Commercio, fiere e mercati
		B8	Turismo
		B9	Agricoltura e foreste
		B10	Caccia, pesca e itticoltura
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
C	Territorio ambiente e infrastrutture	C1	Territorio e urbanistica
		C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo
		C4	Opere pubbliche
		C5	Viabilità
		C6	Trasporti
		C7	Protezione civile
D	Servizi alla persone e alla comunità	D1	Tutela della salute
		D2	Alimentazione
		D3	Servizi sociali
		D4	Istruzione scolastica
		D5	Formazione professione
		D6	Lavoro
		D7	Previdenza complementare e integrativa
		D8	Beni e attività culturali
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica
		D10	Ordinamento della comunicazione
		D11	Spettacolo
		D12	Sport
E	Finanza regionale	E1	Bilancio
		E2	Contabilità regionale
		E3	Tributi

APPENDICE 2 - Documento OLI: schema comune per Rapporti regionali sulla legislazione

ELEMENTI COMUNI AI RAPPORTI ANNUALI REGIONALI SULLA LEGISLAZIONE

PARTE I DATI FONDAMENTALI DATI QUANTITATIVI		
1		
1.1	Dati quantitativi relativi alle leggi regionali	
1.1.1	Numero totale delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento ²⁸	
1.1.2	Numero totale degli articoli delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento	
1.1.3	Numero medio degli articoli delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento	
1.1.4	Numero totale dei commi delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento	
1.1.5	Numero medio dei commi delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento	
1.1.6	Suddivisione sulla base dell'iniziativa legislativa delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento:	
	a) Iniziativa della Giunta regionale	
	b) Iniziativa consiliare	
	c) Iniziativa popolare o di Enti locali	
	d) Iniziativa mista ²⁹	
1.1.7	Numero totale delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento oggetto di impugnazione ex art. 127, comma I, della Costituzione	
1.1.8	Suddivisione delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento in base ai seguenti "macrosettori":	
	a) Ordinamento istituzionale	
	b) Sviluppo economico e attività produttive	
	c) Territorio, ambiente ed infrastrutture	
	d) Servizi alla persona ed alla comunità	
	e) Bilancio e finanza regionale	
	f) Multisetto ³⁰	
1.2	Dati quantitativi relativi alla singola legge regionale	
1.2.1	Durata dell'iter legislativo delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento mediante l'indicazione de:	
1.2.1.1	il numero dei giorni intercorrenti dall'assegnazione alla commissione consiliare competente del progetto di legge all'approvazione del Consiglio regionale	
1.2.1.2	il numero di sedute consiliari in cui il progetto di legge è stato oggetto di trattazione	

²⁸ Si segue la numerazione ufficiale: pertanto, la prima legge regionale del 2003 sarà la L.R. n. 1/2003 e così via.

²⁹ Ricomprende tutti i possibili incroci fra le tre tipologie precedenti.

³⁰ Vi si inseriscono tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, ad esempio i collegati, le leggi che rientrano in più settori, le leggi di semplificazione, di abrogazione e così via.

1.3	Dati quantitativi relativi ai regolamenti regionali	
1.3.1	Numero totale dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento	
1.3.2	Numero totale degli articoli dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento	
1.3.3	Numero medio degli articoli dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento	
1.3.4	Numero totale dei commi dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento	
1.3.5	Numero medio dei commi dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento	
1.3.6	Suddivisione dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento in base all'autorità emanante:	
	a) Giunta regionale	
	b) Consiglio regionale ³¹	
1.3.7	Suddivisione dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento in base alla competenza regionale in ordine alla potestà regolamentare (art. 117, comma VI, della Costituzione):	
	a) Propria	
	b) Delegata	
1.3.8	Numero totale dei regolamenti interni del Consiglio regionale dell'anno solare di riferimento	
1.4	Dati quantitativi relativi ai progetti di legge	
1.4.1	Numero totale dei progetti di legge presentati dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento	
1.4.2	Suddivisione sulla base dell'iniziativa dei progetti di legge presentati dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento:	
	a) Iniziativa della Giunta regionale	
	b) Iniziativa consiliare	
	c) Iniziativa popolare o di Enti locali	
1.4.3	Numero totale dei progetti di legge presentati nell'anno solare di riferimento	
1.4.4	Numero totale delle proposte di legge presentate alle Camere (art. 121 Costituzione) dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento	
2	DATI QUALITATIVI	
2.1	Dati qualitativi relativi alle leggi regionali	
2.1.1	Suddivisione in base alla tecnica redazionale delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento:	
	a) Testo nuovo	
	b) Novella	
	c) Tecnica mista ³²	
	d) Testo unico o codice di settore	
2.1.2	Suddivisione in base alla tipologia normativa delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento:	
	a) Leggi istituzionali	
	b) Leggi di settore	
	c) Leggi intersettoriali	

³¹ Non vanno indicati i Regolamenti interni del Consiglio regionale (vedi punto 1.3.8).

³² Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra (ad esempio: leggi generali di riordino normativo, leggi di semplificazione, etc.).

	d) Leggi provvedimento	
	e) Leggi di manutenzione normativa	
	f) Leggi di bilancio	
	g) Leggi di abrogazione generale	
2.1.3	Suddivisione in base alla potestà normativa regionale prevista dall'art. 117 Costituzione delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento:	
	a) Potestà legislativa concorrente	
	b) Potestà legislativa residuale esclusiva	
	c) Potestà legislativa mista ³³	
2.1.4	Indicare se la Regione prevede norme sulla qualità redazionale della legislazione	
	SI ³⁴	
	NO	
2.1.5	Indicare se è stato adottato o meno il manuale di tecnica legislativa dell'o.l.i. (II edizione – Marzo 2002)	
	SI ³⁵	
	NO	
2.1.6	Indicare se esistono strumenti di monitoraggio sull'applicazione del manuale di tecnica legislativa	
	SI ³⁶	
	NO	

PARTE II		
DATI EVENTUALI		
1	DATI QUANTITATIVI	
1.1	Dati quantitativi relativi alle leggi regionali	
1.1.1	Numero totale delle leggi regionali dalla prima legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento	
1.1.2	Numero totale delle leggi regionali vigenti al 31.12 dell'anno solare di riferimento ³⁷	
1.1.3	Numero totale delle leggi regionali abrogate espressamente dalla prima legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento ³⁸	
1.2	Dati quantitativi relativi alla singola legge regionale	
1.2.1	Durata dell'iter legislativo delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento mediante l'indicazione de:	
1.2.1.1	Il numero di sedute della commissione consiliare competente in cui il progetto di legge è stato oggetto di trattazione ³⁹	
1.2.1.2	Il numero dei giorni intercorrenti dalla prima trattazione ⁴⁰ del progetto di legge da parte della commissione consiliare competente all'approvazione del Consiglio regionale	

³³ Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di un potestà normativa sull'altra.

³⁴ Indicare le normative e gli strumenti dalle stesse individuati.

³⁵ Indicare con quale atto.

³⁶ Specificare con quali strumenti.

³⁷ Specificare i criteri che si sono seguiti per il calcolo delle leggi regionali vigenti (ad esempio, inclusione o meno di leggi di bilancio, di leggi con contenuti esclusivi di novellazione, etc.).

³⁸ Specificare i criteri che si sono seguiti per il calcolo delle leggi regionali abrogate (ad esempio, inclusione o meno di leggi abrogate sotto condizione).

³⁹ Andrebbero indicate le sedute in cui il p.d.l. è stato effettivamente "trattato" (presentazione, illustrazione, esame, discussione, audizioni, etc.), non essendo sufficiente a tal fine la semplice iscrizione del p.d.l. all'ordine del giorno della seduta della Commissione.

1.3	Dati quantitativi relativi ai regolamenti regionali	
1.3.1	Numero totale dei regolamenti regionali vigenti al 31.12 dell'anno solare di riferimento	
1.3.2	Numero totale dei regolamenti regionali abrogati espressamente dalla prima legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento	
1.4	Dati quantitativi relativi ai progetti di legge	
1.4.1	Suddivisione dei progetti di legge presentati dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento sulla base dei "macrosettori":	
	a) Ordinamento istituzionale	
	b) Sviluppo economico e attività produttive	
	c) Territorio, ambiente ed infrastrutture	
	d) Servizi alla persona ed alla comunità	
	e) Bilancio e finanza regionale	
	f) Multisetto ⁴¹	
1.4.2	Suddivisione sulla base dell'iniziativa dei progetti di legge approvati dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento:	
	a) Iniziativa della Giunta regionale	
	b) Iniziativa consiliare	
	c) Iniziativa popolare o di Enti locali	
2	DATI QUALITATIVI	
2.1	Dati qualitativi relativi alle leggi regionali	
2.1.1	Indicare se a corredo della legge regionale sono pubblicate sul B.U.R. fonti notiziiali	
	SI ⁴²	
	NO	
2.1.2	Relazione sintetica sull'applicazione delle regole di <i>drafting</i> legislativo ⁴³	

⁴⁰ Per trattazione si intendono le sedute in cui il p.d.l. è stato effettivamente "trattato" (presentazione, illustrazione, esame, discussione, audizioni, etc.) e non la semplice iscrizione del p.d.l. all'ordine del giorno della seduta della Commissione.

⁴¹ Vi si inseriscono tutte i progetti di leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, ad esempio i collegati, le leggi che rientrano in più settori, le leggi di semplificazione, di abrogazione e così via.

⁴² Indicare quali (ad esempio: lavori preparatori, testi di legge coordinati, note, etc.).

⁴³ Anche solo con riferimento alle regole contenute nell'allegato D (Regole applicabili d'ufficio) del manuale di tecnica legislativa dell'O.L.I. (II Edizione – Marzo 2002).

APPENDICE 3 - Tabella delle giornate di esame per legge

Numero di sedute in cui il progetto di legge è stato oggetto di trattazione

VII LEGISLATURA

Anno 2002

Numero legge	Numero giornate di esame
Legge regionale 1/2002	n. 2 giornate
Legge regionale 2/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 3/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 4/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 5/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 6/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 7/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 8/2002	n. 2 giornate
Legge regionale 9/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 10/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 11/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 12/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 13/2002	n. 3 giornate
Legge regionale 14/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 15/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 16/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 17/2002	n. 8 giornate
Legge regionale 18/2002	n. 2 giornate
Legge regionale 19/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 20/2002	n. 3 giornate
Legge regionale 21/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 22/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 23/2002	n. 3 giornate
Legge regionale 24/2002	n. 3 giornate
Legge regionale 25/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 26/2002	n. 4 giornate
Legge regionale 27/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 28/2002	n. 4 giornate
Legge regionale 29/2002	n. 2 giornate
Legge regionale 30/2002	n. 1 giornata
Legge regionale 31/2002	n. 2 giornate
Legge regionale 32/2002	n. 2 giornate
Legge regionale 33/2002	n. 1 giornata

Numero di sedute in cui il progetto di legge è stato oggetto di trattazione

VII LEGISLATURA

Anno 2003

Numero legge	Numero giornate di esame
Legge regionale 1/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 2/2003	n. 12 giornate
Legge regionale 3/2003	n. 3 giornate
Legge regionale 4/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 5/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 6/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 7/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 8/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 9/2003	n. 3 giornate
Legge regionale 10/2003	n. 14 giornate
Legge regionale 11/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 12/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 13/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 14/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 15/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 16/2003	n. 2 giornate
Legge regionale 17/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 18/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 19/2003	n. 4 giornate
Legge regionale 20/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 21/2003	n. 4 giornate
Legge regionale 22/2003	n. 2 giornate
Legge regionale 23/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 24/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 25/2003	n. 4 giornate
Legge regionale 26/2003	n. 2 giornate
Legge regionale 27/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 28/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 29/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 30/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 31/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 32/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 33/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 34/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 35/2003	n. 1 giornata
Legge regionale 36/2003	n. 4 giornate
Legge regionale 37/2003	n. 1 giornata

APPENDICE 4 - Ricognizione leggi non operanti

Tabella di dettaglio delle ricognizioni effettuate per materie (alle date del 31.12.2003)

Materia	stato	Note
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – PATRIMONIO	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 281 leggi abrogabili	NON COMPLETATO CONFRONTO CON G.R
PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 48 leggi abrogabili	NON COMPLETATO CONFRONTO CON G.R
PERSONALE	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 26 leggi abrogabili	NON COMPLETATO CONFRONTO CON G.R
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 8 leggi abrogabili	
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 2 leggi abrogabili	
EDILIZIA SCOLASTICA	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
OPERE PUBBLICHE	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 18 leggi abrogabili	
TRASPORTI E VIABILITA'	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 16 leggi abrogabili	
ESPROPRI	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
BENI AMBIENTALI	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
AGRICOLTURA	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 23 leggi abrogabili	
ARTIGIANATO	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 3 leggi abrogabili	
COMMERCIO	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 6 leggi abrogabili	
TURISMO	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 24 leggi abrogabili	
INDUSTRIA	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 4 leggi abrogabili	
ACQUE MINERALI E TERMALI	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
CAVE E TORBIERE	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
SANITA'	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 61 leggi abrogabili	
SPORT	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 10 leggi abrogabili	
POLITICHE GIOVANILI	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	All'esame della Commissione VI la revisione della l.r. 16/95

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE

FORMAZIONE PROFESSIONALE	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 6 leggi abrogabili	
LAVORO	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 3 leggi abrogabili	
ASSISTENZA	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 6 leggi abrogabili	
ENERGIA	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 2 leggi abrogabili	
TUTELA AMBIENTE – INQUINAMENTI	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 4 leggi abrogabili	
CACCIA	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 4 leggi abrogabili	
PESCA	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
AREE PROTETTE	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 3 leggi abrogabili	
RISORSE IDRICHE	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 15 leggi abrogabili	
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 1 legge abrogabile	
PROTEZIONE CIVILE	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 2 leggi abrogabili	
FORESTE	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 1 legge abrogabile	
MONTAGNA	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
CULTURA	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 14 leggi abrogabili	
ISTRUZIONE	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 4 leggi abrogabili	
INFORMAZIONE	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 8 leggi abrogabili	
ENTI LOCALI-FORME ASSOCIATIVE-DELEGHE	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 13 leggi abrogabili	
CONTROLLI AMMINISTRATIVI	RICOGNIZIONE COMPIUTA n. 3 leggi abrogabili	
MOVIMENTI MIGRATORI	RICOGNIZIONE COMPIUTA Non riscontrate leggi abrogabili	
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE	RICOGNIZIONE COMPIUTA N. 2 leggi abrogabili	

APPENDICE 5 - Griglie per lettura Relazioni al Consiglio Regionale (ESEMPI)

Esempio di griglia vuota

Settore Commissioni legislative
Unità organizzativa (materia di riferimento)

GRIGLIA DI LETTURA DI RELAZIONI PRESENTATE AI SENSI DI LEGGE DALLA GIUNTA AL CONSIGLIO

<p>OGGETTO DELLA RELAZIONE :</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Legge di riferimento:</p> <hr/> <hr/>

Articolo, modalità di richiesta e termini previsti in legge

.....

Periodo considerato nella relazione

.....

<p>FINALITA' LEGGE:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>CONTENUTI RELAZIONE:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--

LETTURA FINANZIARIA:

.....
.....
.....
.....
.....

DATI ANALITICI:

.....
.....
.....

Torino,

Griglia n° 1**Settore Commissioni legislative****Unità organizzativa Settore economico primario e terziario****GRIGLIA DI LETTURA DI RELAZIONI PRESENTATE AI SENSI DI LEGGE DALLA GIUNTA AL CONSIGLIO****OGGETTO DELLA RELAZIONE :**

Stato di attuazione della legge regionale del 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifica alla legge regionale n. 12 maggio 1980 n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino").

Legge di riferimento:

Legge regionale n. 20/1999.

Articolo, modalità di richiesta e termini previsti in legge

Articolo 10 della legge regionale n. 20/1999:

"(Monitoraggio e controlli)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di distretto presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno uno stato di attuazione della presente legge predisposto dall'Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese)."

Periodo considerato nella relazione

Dal secondo semestre 1999 al primo semestre 2003.

FINALITA' LEGGE:	CONTENUTI RELAZIONE:
<p>L'obiettivo della legge regionale n. 20/1999 è il seguente: €# sviluppo integrato dei territori ricadenti nelle aree vitivinicole piemontesi. I principali strumenti utilizzati dalla legge sono: €# istituzione dei Distretti del vino; €# attuazione delle Strade del vino; costituzione dell'Enoteca del Piemonte.</p>	<p>Si sottolinea che non è ancora possibile alcuna relazione esaustiva sullo stato di attuazione della legge regionale n. 20/1999. Ciò, perché la relazione sullo stato di attuazione dovrebbe essere fatta in base alla relazione sull'attività dell'anno precedente che i Consigli di Distretto dovrebbero inviare alla Giunta regionale. Tale organismo è però ancora in fase di costituzione per il distretto del Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi ed appena insediato per quello delle Langhe, Roereo e Monferrato. La suddetta legge dunque non è ancora riuscita ad entrare nella fase di "pieno regime" ma si trova ancora in quella di "prima applicazione".</p> <p>Viene fatto un quadro generale sulla produzione del vino in Piemonte ed un accenno alla legislazione regionale.</p> <p>Particolare rilevanza è data ai tre punti focali della legge:</p>

	<p># il <i>Distretto del vino</i> è considerato lo strumento fondamentale per una politica di programmazione e coordinamento degli interventi sulla base di una marcata presenza della viticoltura e delle attività di trasformazione. L'obiettivo è quello di attrarre, attorno al Distretto, un insieme di risorse presenti sul territorio coordinandole tra loro nel perseguire un obiettivo di crescita complessiva che superi le logiche di intervento settoriale;</p> <p># la legge regionale n. 37/1980 prevedeva l'attivazione di un piano per la segnaletica delle <i>Strade del vino</i>, intese come vie di comunicazione idonee a raggiungere le zone tipiche dei vini. La legge regionale n. 20/1999 riprende questo discorso adattando la normativa alle nuove esigenze. Si è passati (in accordo con l'impostazione della legge del 27 luglio 1999, n. 268 "Disciplina delle strade del vino") dalla mera segnalazione fisica dei percorsi ad una più complessa rete tra enoteche regionali, botteghe dei vini, cantine comunali, castelli ecc. che si associano per dare vita ad un'offerta turistica nel settore dell'enogastronomia;</p> <p># l'articolo 14 della legge regionale n. 20/1999 contempla la costituzione dell'<i>Enoteca del Piemonte</i>, non in contrasto con le altre enoteche regionali, bensì come consorzio tra esse, per agire in maniera coordinata al fine della promozione e valorizzazione anche delle strutture già esistenti sul territorio. Con l'anno 2003, l'Enoteca del Piemonte giunge al suo terzo anno di funzionamento. La sua attività nel corso di questi tre anni si è sviluppata e affinata. Tale organismo è stato partner nella creazione del Salone del Vino di Torino ed ha partecipato attivamente a manifestazioni ed eventi fieristici in Italia ed all'estero.</p>
--	---

LETTURA FINANZIARIA:

Con DGR n. 13-7334 del 14 ottobre 2002 sono stati individuati i parametri per il riparto delle risorse finanziarie tra il Distretto delle Langhe, Roero e Monferrato e il Distretto del Canavese, Coste della Sesia e Colline novaresi.

In base ai parametri di cui alla suddetta DGR risulta che le percentuali di riparto per la prima assegnazione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 20/1999 sono le seguenti:

€# Langhe, Roero e Monferrato 81,11% pari a € 125.669,40;

€# Canavese, Coste della Sesia e Colline Novaresi 18,98% pari a € 29.267,60.

Tali assegnazioni sono state predisposte con la DD n. 284 del 16 ottobre 2002; la provincia di Asti in qualità di provincia capofila del Distretto Langhe Roero e Monferrato ha rendicontato una spesa di € 115.714,86 relativa all'anno 2002, attualmente in fase di liquidazione.

Sempre in base ai parametri della DGR sopraddetta le percentuali di riparto per la prima assegnazione dei fondi per il cofinanziamento dei piani triennali di distretto solo le seguenti:

€# Langhe, Roero e Monferrato 81,11% pari a € 1.256.756,79;

€# Canavese, Coste della Sesia e Colline Novaresi 18,98% pari a € 292.614,21.

Tali assegnazioni sono state disposte con la DD n. 283 del 16 ottobre 2002.

Per quanto riguarda le Strade del vino ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 20/1999 la Regione Piemonte con la DGR n. 100 del 12 novembre 2001 ha predisposto il finanziamento di attività promozionali per le strade del vino, in attuazione della legge nazionale n. 268/1999, per circa € 150.000.

I finanziamenti sono stati impegnati con determinazioni n. 111 del 23 maggio 2003 e n. 171 del 24 luglio 2002; sono attualmente in fase di liquidazione.

A favore dell'Enoteca del Piemonte, nel 2001 sono stati stanziati 700 milioni di lire ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale n. 20/1999 per il finanziamento delle spese di gestione del primo anno di attività.

Nel 2002 la Regione ha concesso € 361.520 per le spese di funzionamento e circa € 200.000 per le attività promozionali ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 63/1978.

Nel 2003 sono previsti € 400.000 per le spese di funzionamento e nuovamente di € 200.000 per le attività promozionali ai sensi dello stesso articolo 41.

DATI ANALITICI:

In Piemonte sono oltre 35.000 le aziende agricole con vite per una superficie coltivata a vigneto specializzato che sfiora i 60.000 ettari e che produce in media ogni anno, a seconda dell'andamento stagionale, 500.000 tonnellate di uva.

La produzione è ottenuta quasi esclusivamente da vigneti di collina caratterizzati da alti costi di produzione e rese contenute che però spiccano per il loro straordinario potenziale qualitativo.

L'uva prodotta viene trasformata in circa 3-3,5 milioni di ettolitri di vino di cui oltre 2/3 si qualificano a DOC e DOCG.

Circa 1/3 dell'uva prodotta viene vinificata dalle stesse aziende agricole che la producono, 1/3 viene conferito alle cantine sociali e 1/3 viene vinificato dall'industria enologica.

La cooperazione è rappresentata da oltre 60 cantine sociali che raggruppano circa 15.000 soci conferenti.

Il Distretto Langhe Roero e Monferrato comprende il territorio di 422 Comuni nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

Il Distretto Canavese, Coste della Sesia e Colline novaresi comprende il territorio di 178 Comuni nelle province di Biella, Novara, Torino, Verbanco Cusio Ossola e Vercelli.

Per quanto riguarda l'istituzione dei distretti del vino si menzionano le seguenti delibere:
DGR n. 37-29255 del 31 gennaio 2000 (delimitazione territoriale dei Distretti del Vino del Piemonte ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 20/1999);
DPGR n. 43 del 3 maggio 2001 (nomina dei componenti del Consiglio del Distretto Langhe Roero e Monferrato), successivamente modificato ed integrato dai DPGR n. 98 del 14 novembre 2001 e n. 33 del 14 aprile 2003;
DPGR n. 44 del 3 maggio 2001 (nomina dei componenti del Consiglio del Distretto Canavese, Coste della Sesia e Colline novaresi), successivamente modificato ed integrato dai DPGR n. 99 del 14 novembre 2001, n. 26 del 24 aprile 2003, n. 34 del 14 aprile 2003, n. 42 del 15 maggio 2003 e n. 57 del 17 giugno 2003.

Il Distretto Langhe Roero e Monferrato ha già predisposto una bozza di disciplinare delle norme tecniche delle strade del vino ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 20/1999, attualmente all'attenzione degli uffici regionali.

Torino, 4 luglio 2003

SB/GB/AMP

Griglia n°2**Settore Commissioni legislative**
Unità organizzativa Cultura**GRIGLIA DI LETTURA DI RELAZIONI PRESENTATE AI SENSI DI LEGGE DALLA GIUNTA AL CONSIGLIO:**

“L.r. 67/95, L.r. 50/94, L.r. 4/82 – La Cooperazione allo sviluppo, gli accordi di collaborazione e gli interventi di emergenza della Regione Piemonte – Relazione attività anno 2002”

OGGETTO DELLA RELAZIONE:

La relazione in oggetto illustra le iniziative e le attività avviate dalla Regione Piemonte nell'anno 2002 in attuazione delle seguenti leggi: L.r. 67/95, L.r. 50/94, L.r. 4/82. Viene monitorata l'azione regionale lungo i due filoni di attività nei quali si realizza: le iniziative in campo internazionale, attuate in base a tutte e tre le leggi di riferimento, e quelle realizzate sul solo territorio regionale, in base alla sola L.r. 67/95, rivolte a favorire il radicamento di una cultura di pace nella realtà piemontese.

Legge di riferimento:

L.r. 17.08.1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale).

L.r. 18.11.1994, n. 50 (Iniziativa per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri – Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia.).

L.r. 28.01.1982, n. 4 (Istituzione del Comitato Regionale di solidarietà e partecipazione della Regione a Comitati di soccorso.)

Articolo, modalità di richiesta e termini previsti in legge:

L.r. 67/1995:

Art. 8, c. 5.

Relazione sullo stato di attuazione del piano precedente e su quello in corso di esecuzione.

Presentatore: Giunta Regionale.

Periodicità: entro il mese di febbraio di ciascun anno.

L.r. 50/1994:

Non è prevista alcuna relazione da parte della Giunta regionale, ma solo un obbligo di preventiva informazione alla Commissione consiliare competente circa la definizione dei programmi e dei progetti (Art. 2, c. 1)

L.r. 4/1982:

Non è prevista alcuna relazione da parte della Giunta regionale.

Periodo considerato nella relazione:

L.r. 67/1995: Anni 1997 – 2002.

L.r. 50/1994: Anno 2002.

L.r. 4/1982: Anni 2001 – 2002.

<u>FINALITA' LEGGE:</u>	<u>CONTENUTI RELAZIONE:</u>
<p><u>L.r. 17.08.1995, n. 67:</u> A) ATTIVITA' INTERNAZIONALI: Sostenere , promuovere e realizzare interventi di aiuto e cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e Paesi dell'Europa Centrale e Orientale (PECO) attraverso le seguenti modalità di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ## Iniziative culturali, di ricerca e di informazione, ## Iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale; ## Iniziative di formazione; ## Realizzazione, promozione o sostegno di iniziative di cooperazione internazionale con i PVS e i PECO. <p>B) ATTIVITA' REGIONALI: L'intervento regionale si attua per mezzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ## iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di associazioni istituti, organizzazioni non governative (ONG) ed enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale; - la valorizzazione e la promozione, tramite il sostegno tecnico, organizzativo e finanziario, delle iniziative promosse da soggetti aventi sede in Piemonte, che operano nell'ambito e per le finalità di cui alla legge. 	<p><u>L.r. 17.08.1995, n. 67</u> A) Attività di cooperazione internazionale e di emergenza della Regione Piemonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappa interventi anni 1997 – 2001. - Mappa interventi anno 2002 - Sostegno di iniziative di cooperazione decentrata degli enti locali anni 2001 e 2002. - La Regione Piemonte in Bosnia-Erzegovina. - Intervento regionale per la Sicurezza Alimentare nel Sahel. - La Regione Piemonte in Marocco. - Programma PHARE Twinning Ungheria. <p>B) Iniziative realizzate sul territorio regionale rivolte a favorire il radicamento nella realtà piemontese di una cultura di pace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative culturali, di ricerca e di informazione; - Iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale; - Iniziative di formazione.
<p><u>L.r. 18.11.1994, n. 50:</u> Accordi di collaborazione con entità istituzionali di Paesi esteri con preferenza per quelle Nazioni in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ## la presenza dell'emigrazione piemontese riveste un ruolo di predominanza o di rilievo; ## si rendono opportuni interventi per lo sviluppo delle autonomie locali, nell'ambito degli accordi internazionali nord-sud ed est-ovest; ## l'immagine del Piemonte, nelle sue varie espressioni: culturale, scientifica, tecnologica, finanziaria, necessita di essere consolidata o potenziata in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione. 	<p><u>L.r. 18.11.1994, n. 50</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative attivate nel 2002. - Protocolli di collaborazione. - Gemellaggi. - Altre iniziative di cooperazione anno 2002. - Le Antenne Piemonte. - Adesioni ad enti ed organizzazioni anno 2002.
<p><u>L.r. 28.01.1982, n. 4:</u> Il Comitato Regionale di solidarietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ## promuove pubbliche sottoscrizioni di denaro, nonché la raccolta di beni e servizi da destinare, attraverso la Regione, agli interventi di soccorso; ## indica le destinazioni del denaro, dei beni e dei servizi che Enti e privati mettono comunque a disposizione per soccorrere le popolazioni colpite; ## avanza proposte circa la destinazione del residuo. 	<p><u>L.r. 28.01.1982, n. 4</u> Progetti anni 2001 – 2002.</p>

LETTURA FINANZIARIA:

L.r. 67/1995:

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

- Per gli interventi complessivamente realizzati negli anni 1997-2001 sono stati impiegati 13.566 milioni di lire.
- Per gli interventi realizzati nell'anno 2002 sono stati impiegati € 1.669.936.
- Per i progetti a sostegno di iniziative di cooperazione decentrata degli enti locali, avviati nel 2001 e in corso di realizzazione, sono stati sinora impiegati 433 milioni di lire.
- Per i progetti a sostegno di iniziative di cooperazione decentrata degli enti locali realizzati nell'anno 2002 sono stati impiegati € 175.100.
- Le risorse finanziarie complessivamente impegnate negli interventi realizzati in Bosnia-Erzegovina negli anni 1995-2001 sono state 282 milioni di lire.

- Le risorse finanziarie complessivamente impegnate nei 6 anni di attuazione del programma di sicurezza alimentare nel Sahel (1997-2002) sono state circa 6,4 milioni di Euro (contributi assegnati + fondi aggiuntivi stanziati).

- Interventi in Marocco:

- progettazione regionale: la somma impiegata per il 2000 è pari a € 48.237,07. La somma impiegata per il 2001-2002 è in corso di definizione;

- sostegno alla progettualità di altri soggetti: i contributi erogati sono pari a € 155.000;

- intervento nell'area industriale di Rabat: le somme complessivamente impegnate per il 2002 sono pari a € 85.545,92;

- attività di accompagnamento, coordinamento, regia (totale anni 2000-2002): il contributo regionale erogato è pari a € 79.334;

- iniziative svolte in collaborazione con organismi internazionali: il contributo regionale erogato è pari a € 20.000.

ATTIVITÀ REGIONALI

- Per le iniziative di ricerca, culturale ed informazione è stata impegnata la somma di € 6.750.

- Nell'ambito delle iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale, i contributi regionali erogati per tutti i progetti realizzati sono complessivamente pari a € 265.762.

- Per le iniziative di formazione è stata impegnata la somma di € 32.426

L.r. 50/1994:

- Per le iniziative attivate nell'anno 2002 sono stati impiegati € 668.300.

- Per i protocolli di collaborazione sono stati complessivamente erogati contributi regionali pari a € 121.439,40

- Per il gemellaggio con la Provincia di Sichuan (Cina) sono stati erogati contributi regionali pari a € 30.000.

- Per il sostegno di iniziative di cooperazione decentrata degli enti locali sono stati erogati contributi regionali pari a € 175.649.

- Nell'ambito delle altre iniziative di cooperazione dell'anno 2002, i contributi regionali erogati per tutti i progetti realizzati sono complessivamente pari a € 170.000.

- Per l'adesione ad enti ed organizzazioni nell'anno 2002, sono state complessivamente versate quote associative pari a € 84.182,48.

L.r. 4/1982:

- Per il progetto dell'anno 2001 è stato stanziato un contributo regionale di € 249.342.

- Per i progetti complessivamente avviati nell'anno 2002 sono stati stanziati contributi regionali pari a € 542.880.

DATI ANALITICI:

L.r. 67/1995:

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

- Intervento regionale per la Sicurezza Alimentare nel Sahel (1997 – 2002): n° 157 progetti approvati.

- Intervento regionale in Marocco – sostegno alla progettualità di altri soggetti: n° 6 progetti approvati.

ATTIVITA' REGIONALI

- Iniziative di ricerca, culturale ed informazione: n° 7 domande presentate, n° 5 borse assegnate.

- Iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale: n° 12 progetti finanziati.

APPENDICE 6 - Circolare Presidente Consiglio Regionale per istruttoria in ingresso PDL/DDL



**ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI
PROGETTI DI LEGGE E DEGLI
ATTI DI INDIRIZZO E DI
SINDACATO ISPETTIVO**

Marzo 2003

1. Istruttoria preliminare dei progetti di legge

1.1 Ricevibilità dei progetti di legge.

Nell'ottica di fornire ai titolari dell'iniziativa legislativa regionale un supporto tecnico-giuridico per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse alla fase di presentazione dei progetti di legge, vengono definite le seguenti modalità applicative degli articoli 25 e 75 del Regolamento Interno del Consiglio.

L'attività istruttoria, che si svolge nella fase di assegnazione dei progetti di legge, consente di verificare se i testi presentati rispondono, dal punto di vista formale, ai requisiti di tecnica legislativa e quindi di trasmettere alle Commissioni permanenti testi legislativi chiari e tecnicamente corretti. Tale verifica consente anche di evitare un inappropriato uso dello strumento legislativo e di far sì che l'iniziativa legislativa abbia un'immediata visibilità nei confronti dei cittadini i quali possono reperire i testi dei progetti di legge, direttamente su Internet, in tempo reale.

Un discorso a sé stante merita l'iniziativa legislativa popolare che verrà affrontata nel paragrafo "Istruttoria delle proposte di legge".

1.2 Modalità di presentazione dei progetti di legge

Ogni progetto di legge, presentato dalla Giunta regionale o sottoscritto dai Consiglieri regionali, dev'essere corredato, ai fini della ricevibilità, da una relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, e da una relazione tecnico finanziaria, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. n. 7/2001, qualora la proposta comporti un impegno di spesa.

A tal proposito con nota del Presidente del Consiglio n. 16734 del 21 maggio 2001, le cui disposizioni vengono confermate, si evidenziava che le nuove leggi di spesa devono indicare i mezzi per farvi fronte al fine di evitare alterazioni all'equilibrio di bilancio. A tal fine tutti i progetti di legge devono contenere un'adeguata norma finanziaria ed essere accompagnati da una "relazione tecnica" che illustri le modalità di copertura della spesa prevista, con possibilità di prospettiva di spesa anche in esercizi futuri per le spese in conto capitale.

In ogni proposta di legge dev'essere altresì individuato il **primo firmatario**. Qualora non indicato, i nomi dei proponenti verranno riportati in ordine alfabetico sia sulla copertina del progetto di legge, sia nella banca dati Arianna.

Come ho già precisato nella nota prot. C.R. n. 12496 del 6 aprile 2001, il primo firmatario potrà consentire l'eventuale aggiunta di firme di altri consiglieri, successivamente alla presentazione: a lui verranno comunicate eventuali modifiche formali e correzioni da apportare al testo ai sensi del paragrafo successivo, al fine di consentire tali variazioni.

Nel caso di nuove sottoscrizioni, a cura del Settore Affari Istituzionali verrà aggiornato il frontespizio della proposta di legge e verranno segnalate le relative variazioni con e-mail che verranno indirizzate anche alle Segreterie dei Gruppi Consiliari.

Poiché è importante la trasparenza del contenuto delle finalità delle norme, si richiamano le seguenti indicazioni:

- a) la formulazione lessicale dev'essere appropriata e deve tener conto del manuale di legistica: "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi- seconda edizione-marzo 2002"⁴⁴ di cui l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 152 del 18 settembre 2002, ha preso atto disponendo che venga adottato dagli uffici regionali per una corretta redazione formale, in tutte le fasi di predisposizione e formazione degli atti normativi, nell'ottica di continuare a perseguire l'obiettivo della buona qualità della normazione;
- b) i singoli istituti e i singoli oggetti devono essere indicati sempre con la stessa denominazione, coerentemente con la legislazione vigente;
- c) l'argomento disciplinato dev'essere il più omogeneo possibile e dev'esserci coerenza tra la materia disciplinata ed il titolo.

Il Settore Studi e Documentazione legislativi è a disposizione dei Consiglieri quale supporto tecnico-giuridico per la redazione dei testi normativi.

Infine il testo del progetto deve essere accompagnato dal relativo supporto informatico, necessario per l'inserimento in banca dati: all'atto della presentazione il testo elettronico e quello cartaceo devono coincidere. Fino a quando non sarà a regime la firma digitale, il testo che fa fede è quello cartaceo.

1.3 Istruttoria delle proposte di legge.

A seguito della presentazione di una proposta di legge, il Settore Affari istituzionali e supporto giuridico-legale, preposto a effettuare l'istruttoria tecnica nella fase di assegnazione degli atti, qualora verifichi la presenza di alcune irregolarità meramente formali provvederà d'ufficio ad adeguare il testo prima di procedere alla repertorizzazione. Di tali correzioni verrà data comunicazione al primo firmatario.

A tal fine, l'istruttoria preliminare effettuata dal Settore Affari Istituzionali e supporto giuridico-legale verificherà che:

- a) la numerazione degli articoli sia consequenziale e progressiva; qualora fosse errata si provvederà a correggerla;
- b) all'interno di ogni articolo i commi siano numerati; qualora mancassero o la numerazione non fosse corretta si provvederà a numerarli correttamente;
- c) i riferimenti normativi, interni alla legislazione regionale o esterni, siano corretti.

⁴⁴ Il manuale è consultabile sul sito internet del Consiglio regionale (Laboratorio giuridico-Manuale di legistica).

Invece, qualora si renda necessaria una correzione attinente alla formulazione lessicale, all'individuazione dei singoli istituti o dei singoli oggetti o nel caso in cui non ci sia coerenza tra la materia ed il titolo, verrà trasmesso al primo firmatario il nuovo testo con le modifiche proposte.

In tale caso il primo firmatario ritrasmetterà il testo ricevuto con la firma per condivisione delle correzioni, entro cinque giorni, trascorsi i quali tali variazioni si considereranno automaticamente accolte. L'assegnazione del progetto di legge alla Commissione e l'inserimento del testo in banca dati verranno sospesi in attesa della copia vistata o del decorso dei cinque giorni.

Infine, per le proposte di legge **di iniziativa popolare o degli enti locali**, dopo l'esame di competenza della Commissione di cui alla l.r. n. 55/1990 e dell'Ufficio di Presidenza, nella fase di assegnazione alla Commissione competente si provvederà a segnalare eventuali irregolarità formali sulla scheda di accompagnamento ("griglia di ricevibilità") non essendo possibile, ai sensi della l. r. n. 4/1973 e s.m. e i., apportare modifiche al testo presentato se non in fase di esame d'aula.

2. Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo

2.1 Ricevibilità degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo.

Tra le funzioni proprie del Consiglio regionale rientrano le attività di sindacato ispettivo che si esprimono a mezzo di interrogazioni ed interpellanze, e l'attività di indirizzo politico-amministrativo che si esplica attraverso la presentazione di mozioni ed ordini del giorno.

Al fine di fornire un supporto tecnico-giuridico ai Consiglieri regionali, nella fase di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, si illustrano le modalità applicative degli articoli 89 e seguenti del Regolamento Interno.

L'**interrogazione**, presentata dal Consigliere, è disciplinata dall'articolo 89 del Regolamento interno e consiste in una domanda rivolta alla Giunta regionale tendente ad acquisire informazioni, spiegazioni, dati e notizie. La sua trattazione può svolgersi seguendo una delle seguenti modalità:

- risposta orale in Assemblea;
- risposta in Commissione;
- risposta scritta.

Al momento della presentazione dell'interrogazione, il Consigliere indica le modalità di trattazione della stessa. Qualora nulla sia detto, si intende che la trattazione avverrà oralmente in Aula.

L'**interpellanza**, presentata dal Consigliere, è disciplinata dall'articolo 90 del Regolamento interno e consiste in una domanda, più approfondita dell'interrogazione, rivolta alla Giunta regionale per ottenere informazioni sui motivi e sugli intendimenti della sua

condotta in ordine a determinati problemi o atti amministrativi. La sua trattazione avviene esclusivamente in forma orale in Assemblea.

La **mozione**, disciplinata dall'articolo 91 del Regolamento interno, è un atto diretto a promuovere una discussione o un voto da parte del Consiglio regionale al fine di dare alla Giunta regionale indirizzi di comportamento o direttive su un determinato argomento. La mozione dev'essere sottoscritta da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del caso di presentazione a norma dell'articolo 90 in cui è sufficiente la firma di tre Consiglieri. In quest'ultimo caso, quando siano trascorsi oltre sessanta giorni dalla presentazione di un'interpellanza e questa non sia stata trattata in Consiglio o qualora la risposta della Giunta sia giudicata insoddisfacente dall'interpellante, questi può promuovere una discussione in Consiglio mediante la presentazione di una mozione.

Infine l'**ordine del giorno**, disciplinato dall'articolo 92 del Regolamento interno, è un atto diretto a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni aventi rilevanza politica o a definire orientamenti o indirizzi su argomenti specifici. Può essere presentato durante un dibattito su comunicazioni della Giunta regionale o durante la discussione di un progetto di legge per esplicitarne il significato o per stabilire direttive o istruzioni alla Giunta per la sua applicazione o alle Commissioni, nel caso di rinvio ad esse. L'ordine del giorno può essere presentato dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da almeno tre Consiglieri.

Per le mozioni e gli ordini del giorno, ai sensi degli articoli 91, 92 e 93 il dibattito può essere svolto in Consiglio oppure, se l'argomento è di interesse settoriale, in Commissione.

Il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione di mozioni o ordini del giorno alla Commissione permanente competente per materia, quando questi riguardino argomenti di interesse settoriale. La votazione finale è comunque riservata all'Assemblea.

2.2 Modalità di presentazione degli atti ispettivi e di indirizzo.

Gli atti ispettivi e di indirizzo devono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti dai Consiglieri regionali e indirizzati al Presidente del Consiglio, finché non sarà utilizzata la firma digitale. La trasmissione del testo su supporto informatico ("dischetto" o posta elettronica) consentirà l'inserimento di tali atti in una banca dati testuale in fase di costruzione.

La firma dev'essere autografa; al fine di permettere una corretta individuazione del firmatario il nome del Consigliere dev'essere trascritto, a fianco della firma, in carattere stampatello. Deve essere indicato l'oggetto o il titolo dell'interrogazione o interpellanza.

In ogni atto dev'essere altresì individuato il **primo firmatario**. Qualora non indicato, i nomi dei proponenti verranno riportati sul frontespizio dell'atto in ordine alfabetico.

Il primo firmatario, in caso di aggiunta di sottoscrizioni, in fase successiva a quella della presentazione, potrà consentire l'integrazione dei nomi dei Consiglieri proponenti.

2.3 Istruttoria degli atti ispettivi e di indirizzo.

Per quanto attiene agli atti ispettivi e di indirizzo il Presidente del Consiglio dichiarerà irricevibili quegli atti che contengano formulazioni sconvenienti o espressioni non consone alla dignità del Consiglio, termini ingiuriosi, ironici, sarcastici o provocatori.

Nel caso manchino le sottoscrizioni previste dal Regolamento Interno l'atto verrà estituito al primo firmatario affinché proceda a perfezionarlo.

L'atto sarà protocollato e repertoriato solo quando conterrà tutti i requisiti di ricevibilità.

Qualora non fosse indicato l'oggetto, a cura del Settore Affari Istituzionali e Supporto giuridico legale, si procederà alla formulazione.

Le interrogazioni e le interpellanze sono registrate in apposito repertorio, seguendo un ordine progressivo. Analogamente, ma con repertorio distinto, si procederà con ordini del giorno e mozioni.

Al termine dell'istruttoria di ricevibilità, l'atto viene inoltrato, a cura del Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta. Nel caso di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno con risposta in Commissione, l'atto viene trasmesso dal Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione competente per materia. Una copia di ciascun atto viene sempre inoltrata ai Gruppi Consiliari.

Prima della divulgazione agli organi di stampa del contenuto degli atti ispettivi e di indirizzo, occorre che i proponenti depositino formalmente l'atto. Tale procedura è giustificata sia, in generale, da motivi di correttezza sia, nello specifico, per tutelare la potestà del Presidente del Consiglio di valutare la ricevibilità ed ammissibilità degli atti ispettivi e di indirizzo.

APPENDICE 7 - Le Note alle leggi regionali sul Bollettino Ufficiale : indicazioni per la compilazione

Considerazioni generali

Le Note sono pubblicate in calce alla legge, dopo “i lavori preparatori”

Le Note sono sempre precedute dalla seguente dicitura:

“Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Le Note sono scritte in carattere diverso da quello del testo della legge; i dettagli tipografici e redazionali sono concordati fra gli uffici delle Commissioni con disciplinare interno.

Le Note sono redatte per ogni articolo interessato con la dicitura “Nota/e all'art.x” – ovviamente nel testo della legge non compaiono segni di richiamo alle Note.

Riferimenti a normativa regionale

Citazione in generale di legge o regolamento

Si riporta il titolo completo e vigente solo se non è già contenuto nel testo della legge

Problema dell'indicazione della fonte: si ritiene utile indicare gli estremi del BUR di pubblicazione solo se la legge regionale citata non ha avuto modifiche; si ritiene non utile, anzi fuorviante, indicare il BUR del testo iniziale se sono intervenute una o più leggi modificative (indicare tutta la catena normativa e relativi BUR è molto pesante). - Si valuterà di volta in volta se indicare la fonte o meno.

Citazione di una o più ripartizioni superiori all'articolo (capi, sezioni, titoli ecc) di una legge regionale

Si riporta la dicitura “*Il capo XY della legge regionale citata, recante (rubrica o descrizione), comprende gli articoli da W a Z*”

Citazione di un articolo di una legge regionale

Si riporta il testo con la dizione : *il testo (se necessario: coordinato vigente) dell'art. x della LR YY, è il seguente “.....”*

Citazione di commi o lettere di art. di una legge regionale

Valutare di volta in volta se riportare solo il testo coordinato vigente del comma o della lettera (vedi sopra), segnando con “omissis” le parti dell'articolo non pubblicate, o se riportare l'intero articolo in cui tali commi o lettere sono contenuti, a seconda della migliore comprensibilità per il lettore.

Citazione di allegati o tabelle

Si indica il BUR dove sono pubblicati.

Citazione di altri atti regionali, quali deliberazioni

Si riporta il titolo vigente e il BUR di pubblicazione

Modificazione di leggi regionali

Per le leggi regionali ove si modificano in modo espresso testi previgenti, nelle NOTE agli articoli si riportano i testi così come risultano dopo le modifiche apportate; non si ritiene utile riportare invece il testo come era prima della modifica (ciò in analogia con GU, e così come già evidenziato nella relazione della Direzione Processo legislativo del 2002). Al limite si può valutare se mettere in nota gli estremi del BUR dove era pubblicata la legge regionale radice ed eventuali modifiche precedenti.

E' evidente che se un articolo sostituisce un intero articolo di precedente legge, la Nota con il testo coordinato ex post non è necessaria.

Si valuterà inoltre, a seconda dei casi, se riportare il testo dell'articolo o del comma come modificato o se rinviare, anche in successivo BUR (se possibile indicandone la data o prevedendo un Supplemento ad hoc), alla pubblicazione dell'intero testo coordinato quando le modifiche interessino la quasi totalità di articoli di leggi complesse (questa seconda ipotesi, ovviamente, previa intese con la direzione del BUR)

Si stabiliscono regole redazionali per il testo coordinato; ad esempio: se viene abrogato un comma, si pubblicherà il testo dell'articolo, così come risulta segnalando il punto dell'abrogazione con (*abrogato*). Si ritiene opportuno evitare evidenziazione delle modifiche con neretti, sottolineature ecc.

Riferimenti a normativa statale o comunitaria

Criteri generali

Non utile, anzi fuorviante, pubblicare i testi storici e le GU di pubblicazione del testo radice quando questo ha subito modifiche.

Utile pubblicare i testi vigenti delle norme: c'è però il problema di dove e come reperirli in modo certo; si valuterà se è possibile inserire tali testi, tenendo conto che in futuro il loro reperimento dovrebbe essere possibile attraverso la banca dati condivisa di Norme in rete.

Citazioni:

Citazione in generale di atto e citazione di partizioni superiori all'articolo

Stesse regole date per citazione di legge regionale

Citazione di articoli, commi o lettere

problema di reperimento del testo (vedi sopra)

APPENDICE 8 - Schede-tipo analisi nodi critici degli atti (istruttoria in Commissione)

SETTORE COMMISSIONI LEGISLATIVE

ANALISI PREVENTIVA DELLE PROPOSTE DI LEGGE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

N° PROPOSTA

TITOLO

RILEVAZIONE DEI NODI CRITICI SOTTO IL PROFILO FORMALE:

NECESSITA' DI RISTESURA DEGLI ARTICOLI SECONDO LE REGOLE DEL DRAFTING

TOTALE PARZIALE

RILEVAZIONE DEI NODI CRITICI SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE IN RIFERIMENTO

A:

LA COSTITUZIONE

allegato

SI

NO

LA NORMATIVA COMUNITARIA

allegato

SI

NO

LE LEGGI NAZIONALI

allegato

SI

NO

LE LEGGI REGIONALI VIGENTI

allegato

SI

NO

COERENZA DEL LIVELLO DI GERARCHIA DELLA FONTE ASSUNTA

allegato

SI

NO

LA RELAZIONE CON LE LEGGI DI BILANCIO

allegato

SI

NO

APPROFONDIMENTI TEMATICI PROPOSTI

ALLEGATI

N° _____

SETTORE COMMISSIONI LEGISLATIVE

ANALISI PREVENTIVA DELLE **PROPOSTE DI DELIBERAZIONI** ALL'ESAME DELLE
COMMISSIONI PERMANENTI

N^o PROPOSTA
TITOLO

NATURA DEL PROVVEDIMENTO

/ delegificazione/ attuazione leggi regionali / attuazione leggi nazionali / adozione di piani o programmi/ adozione regolamenti/ modificazione di atti deliberativi/ approvazione di statuti / partecipazioni condivise con altri soggetti pubblici o di natura mista pubblico-privato/ ratifiche /atto proposto dalla commissione

RILEVAZIONE DEI NODI CRITICI- SULLA BASE DELLA NATURA DEL PROVVEDIMENTO -SOTTO IL PROFILO FORMALE E SOSTANZIALE

COERENZA DEL LIVELLO DI GERARCHIA DELLA FONTE ASSUNTA:

SI NO

CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE CITAZIONI

SI NO

COERENZA DELLE MOTIVAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90

SI NO

COERENZA CON IL PREAMBOLO

SI NO

NECESSITA DI NOTIFICA

SI NO

INDICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

SI NO

PRESENZA ALLEGATI

SI NO

OPPORTUNITÀ DI UNIFICAZIONE CON ALTRO ATTO AMMINISTRATIVO

SI NO

ALLEGATI ALLA SCHEDA:

Rilievi sostanziali emersi ed eventuali approfondimenti tematici proposti (vedi allegato..)

Proposta di riscrittura della deliberazione (vedi allegato)

